

ITALIA 

Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane
(in gestione transitoria)

Raccolta delle documentazioni necessarie per l'esportazione del vino



ANNO 2012

COPYRIGHT ICE – AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

ITALIA 
Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane
(in gestione transitoria)

La presente raccolta è stata realizzata nel marzo del 2012 dalla Sede Regionale ICE per il Veneto di Verona con il contributo informativo della Rete degli Uffici ICE all'Estero e con il coordinamento della sede di Roma Area Agro-Alimentare ed Area Prodotti Informativi.

ITALIA



Anche nel 2011 il vino si è confermato il volano delle esportazioni agroalimentari made in Italy.

Oltre la metà della produzione nazionale di vino, 24 milioni di ettolitri, è stata spedita, lo scorso anno, all'estero per un valore di 4,4 miliardi di Euro.

Il successo di vendite oltre frontiera registrato nel 2011, + 12% in valore e + 9% in volume rispetto al 2010, è il risultato dell'efficace lavoro di marketing di migliaia di produttori italiani che, oltre ad aver saputo affermare il prodotto dal punto di vista qualitativo, hanno affrontato la sfida del commercio internazionale, che si presenta complessa, anche in conseguenza delle specificità dei regimi tecnici all'importazione che presentano i diversi mercati.

Per agevolare questo passaggio fondamentale per il buon esito della compravendita internazionale, l'Agenzia-ICE raccoglie da alcuni anni, nel presente compendio, le schede tecniche dei principali Paesi di destinazione contenenti l'elenco dei documenti che debbono accompagnare le spedizioni e le altre informazioni tecniche sui dazi doganali, i parametri sanitari, le indicazioni obbligatorie da apporre sulle etichette.

Il compendio viene realizzato con la collaborazione della Rete Estera degli Uffici ICE, che sono a disposizione delle aziende esportatrici per gli ulteriori approfondimenti ritenuti necessari, oltre che per supportare i produttori nella ricerca di nuovi partner oppure per sviluppare le vendite attraverso il riposizionamento dei loro vini sulle reti di vendita.

L'Agenzia-ICE, attraverso la sua struttura sul territorio, e a livello centrale per il tramite dell'Area Specializzata per il settore Agro-Alimentare, orienta le imprese vitivinicole italiane nella selezione dei Paesi in crescita potenziale ed attua le iniziative promozionali istituzionali a favore del settore per i mercati obiettivo ritenuti strategici.

Per gli approfondimenti:

www.ice.gov.it
www.italtrade.com

*ICE – Sede regionale per il Veneto
Viale del Lavoro, 8
37135 Verona*

ITALIA



SOMMARIO

EUROPA	11
DOCUMENTI PER L'ALBANIA	12
DOCUMENTI PER LA BULGARIA	15
DOCUMENTI PER BOSNIA ERZEGOVINA	16
DOCUMENTI PER LA CROAZIA	17
DOCUMENTI PER LA LITUANIA	23
DOCUMENTI PER LA MACEDONIA	24
DOCUMENTI PER IL MONTENEGRO	25
DOCUMENTI PER LA NORVEGIA	26
DOCUMENTI PER I PAESI BASSI	27
DOCUMENTI PER LA POLONIA	28
DOCUMENTI PER IL REGNO UNITO	29
DOCUMENTI PER LA REP. Ceca	30
DOCUMENTI PER LA ROMANIA	32
DOCUMENTI PER LA RUSSIA	33
DOCUMENTI PER LA SERBIA	35
DOCUMENTI PER LA SLOVENIA	36
DOCUMENTI PER LA SVEZIA	37
AMERICHE	41
DOCUMENTI PER IL CANADA	42

DOCUMENTI PER GLI USA	44
DOCUMENTI PER L'ARGENTINA	56
DOCUMENTI PER LA BOLIVIA	60
DOCUMENTI PER IL BRASILE	62
DOCUMENTI PER LA COLOMBIA	66
DOCUMENTI PER IL COSTA RICA	67
DOCUMENTI PER IL CILE	69
DOCUMENTI PER IL MESSICO	71
DOCUMENTI PER IL PERU'	76
DOCUMENTI PER IL VENEZUELA	80
ASIA	83
DOCUMENTI PER L'AZERBAIJAN	84
DOCUMENTI PER LA CINA	85
DOCUMENTI PER LA COREA DEL SUD	87
DOCUMENTI PER LE FILIPPINE	89
DOCUMENTI PER IL GIAPPONE	91
DOCUMENTI PER L'INDONESIA	95
DOCUMENTI PER HONG KONG	98
DOCUMENTI PER L'INDIA	100
DOCUMENTI PER LA MALESIA	101
DOCUMENTI PER IL KAZAKHSTAN	103
DOCUMENTI PER SINGAPORE	105

DOCUMENTI PER TAIWAN	106
DOCUMENTI PER LA THAILANDIA	107
DOCUMENTI PER IL VIETNAM	111
DOCUMENTI PER LA GIORDANIA	113
DOCUMENTI PER ISRAELE	115
DOCUMENTI PER IL LIBANO	116
DOCUMENTI PER LA SIRIA	118
DOCUMENTI PER LA TURCHIA	119
DOCUMENTI PER GLI EMIRATI ARABI UNITI	120
AFRICA	123
DOCUMENTI PER L'ALGERIA	124
DOCUMENTI PER L'EGITTO	125
DOCUMENTI PER IL MAROCCO	127
DOCUMENTI PER IL SUDAFRICA	128
DOCUMENTI PER LA TUNISIA	129
OCEANIA	131
DOCUMENTI PER L'AUSTRALIA	132
DOCUMENTI PER LA NUOVA ZELANDA	136
PAESI DOVE E' VIETATA L'IMPORTAZIONE DI VINO	137

ITALIA







DOCUMENTI PER L'ALBANIA	
FATTURA EXPORT	Fattura Commerciale Deve contenere gli elementi sotto indicati: <ul style="list-style-type: none"> - destinatario - data di emissione e numero progressivo - data dell'ordine - descrizione della merce e voce doganale - valore della merce - numero dei colli, peso lordo - peso netto o numero di pezzi - porto di destinazione - ammontare spese di trasporto - ammontare spese di assicurazione - condizioni di pagamento
DICHIARAZIONE DOGANALE	Si
DOCUMENTI DI TRASPORTO	<ul style="list-style-type: none"> - trasporto ferroviario: lettera di vettura - trasporto via mare: polizza di carico (Bill of Lading) - trasporto per via aerea: lettera di vettura aerea ((Air way Bill) - trasporto stradale: Carnet TIR, CMR
CERTIFICATO DI ORIGINE	Si
CERTIFICATI DI ANALISI	<ul style="list-style-type: none"> - certificato sanitario per prodotti zootecnici, alimentari, farmaceutici - certificato fitosanitario per prodotti chimici ed agricoli
ETICHETTATURA DEL VINO	In Albanese
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	Si
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	<p>IVA 20%</p> <p>Dazio doganale: codice doganale 2204....</p> <p>I prodotti di origine sono esenti dal dazio doganale.</p> <p>Per i prodotti di origine non europea il dazio è del 15%.</p> <p>L'accisa pari a circa 0,15 – 0,26 euro/litro in base alla produzione annuale (meno/pari o più di 10.000 ettolitri/anno).</p> <p>Il bollo fiscale pari a circa 0,02 euro/bollo</p>
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE	Per effettuare le procedure doganali di importazione è necessario una partita IVA Albanese.



IMPORTATORE	Le bottiglie devono avere il bollo fiscale prima di entrare nel territorio albanese. Pertanto, è necessario acquistare i bolli fiscali, compilando l'apposito formulario presso la Direzione Generale delle Imposte, e pagare l'accisa, compilando l'apposito formulario presso l'Ufficio Regionale delle Imposte dove l'azienda è/o si registrerà, prima di esportare in Albania.
-------------	--

tirana@ice.it



DOCUMENTI PER IL BELGIO	
FATTURA EXPORT	Si
DICHIARAZIONE DOGANALE	V. documento di trasporto
DOCUMENTI DI TRASPORTO	DAA - DAS (documento accompagnamento merce sottoposta ad accise)
PACKING LIST	
CERTIFICATO DI ORIGINE	No
CERTIFICATI DI ANALISI	No
ETICHETTATURA DEL VINO	V. normativa UE
IMBALLAGGI	V. normativa UE
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	Si, ambito regolamento accise
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	No
CONTINGENTE DOGANALE	No
BIOTERRORISM ACT	No
NOTIFICA PREVENTIVA	No
REGISTRAZIONE ETICHETTE	No
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	<p>Oltre l'I.V.A. (del 21%), gli alcolici e le bevande alcoliche sono sottoposti ai <i>dazi d'accisa comunitaria</i> (=dazio comune all'UEBL+ dazio speciale proprio allo Stato belga).</p> <p>Per il vino, le accise ammontano a :</p> <ul style="list-style-type: none"> - vino con titolo alcolometrico effettivo inferiore all'8,5% vol. : 14,8736 Euro/hl - vino con titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore all'8,5% vol. : - vini spumanti : 161,1308 Euro/hl - altri vini : 47,0998 Euro/hl <p><u>Esempio:</u> Per una bottiglia di vino di 0,75l : $0,75 \times 47,0998/100 = 0,3532 \text{ €}$</p> <p>Da rilevare che anche i campioni sono sottoposti ai dazi d'accisa in vigore per il vino. Attualmente la tassa va pagata nel paese di destinazione, in questo caso in Belgio (all'atto di sdoganamento).</p>
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	NO - Come per tutti i Paese dell'UE è in vigore il Reg. CE 1234/2007 del 22/10/2007



DOCUMENTI PER LA BULGARIA	
FATTURA EXPORT	Richiesta
DICHIARAZIONE DOGANALE	No
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Documento di accompagnamento.
PACKING LIST	
CERTIFICATO DI ORIGINE	SI
CERTIFICATI DI ANALISI	SI
ETICHETTATURA DEL VINO	Normativa europea, etichette in bulgaro.
IMBALLAGGI	Normativa europea. Divieto contenitori di plastica sopra i 0,5 litri.
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	No
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	No
CONTINGENTE DOGANALE	No
BIOTERRORISM ACT	No
NOTIFICA PREVENTIVA	No
REGISTRAZIONE ETICHETTE	No
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	L'accisa sul vino e' di 0 Lev. L'importatore deve possedere un deposito fiscale.
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	No N.B. E' attualmente al vaglio del Parlamento la proposta per una nuova "Legge per il vino e le bevande alcoliche", pertanto alcune delle informazioni potrebbero subire delle modifiche. Come per tutti i Paese dell'UE è in vigore il Reg. CE 1234/2007 del 22/10/2007

sofia@ice.it



DOCUMENTI PER BOSNIA ERZEGOVINA	
FATTURA EXPORT	SI
DICHIARAZIONE DOGANALE	SI
DOCUMENTI DI TRASPORTO	CMR
PACKING LIST	
CERTIFICATO DI ORIGINE	SI
CERTIFICATI DI ANALISI	Rapporto sull'analisi del vino (normativa CE 883/2001)
ETICHETTATURA DEL VINO	
IMBALLAGGI	
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DOCUMENTO DOGANALE DI IMPORTAZIONE	Prescritto dal Decreto della Comm. Europea n° 883/2001 del 24/04/2001. Il documento può convalidare solo l'organo competente per la creazione dei documenti che accompagnano i prodotti del settore viticolo e curano l'archivio del settore. Tutti gli organi competenti sono sulla pag. Web: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/lists/02_en.pdf
CERTIFICATI SANITARI E DI QUALITA' ALL'IMPORTAZIONE	SI OTTENGONO IN BOSNIA
CONTINGENTE DOGANALE	
DISPOSIZIONE	Autorizzazione dello spedizioniere
NOTIFICA PREVENTIVA	
REGISTRAZIONE ETICHETTE	
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	Se l'importazione rientra nella quota (Cert. Origine della UE) il dazio è 0%, non ci sono tasse aggiuntive, l'accisa è pari allo 0,25. KM/litro, e l'IVA è al 17% (1KM=0,51€). Se non rientra nella quota il dazio è del 15%, tassa aggiuntiva 0,50 KM/litro, accisa 0,25 KN/litro è al 17%.
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	Certificato sanitario e certificato di qualita'. Vengono ottenuti in BiH.



DOCUMENTI PER LA CROAZIA	
FATTURA EXPORT	RICHIESTA
DICHIARAZIONE DOGANALE	RICHIESTA
DOCUMENTI DI TRASPORTO	RICHIESTI
PACKING LIST	
CERTIFICATO DI ORIGINE	RICHIESTO
CERTIFICATI DI ANALISI	RICHIESTI
ETICHETTATURA DEL VINO	RICHIESTA
IMBALLAGGI	
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	RICHIESTA
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	RICHIESTI
CONTINGENTE DOGANALE	SOLO PER LE ESENZIONI DAL DAZIO
BIOTERRORISM ACT	NON ESPLICITAMENTE RICHIESTO
NOTIFICA PREVENTIVA	RICHIESTA (se si riferisce alla campionatura)
REGISTRAZIONE ETICHETTE	
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	A SECONDA DEL TIPO DI VINO /VOCE DOGANALE
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	RICHIESTI
NOTA BENE	PER MOTIVI DI SPAZIO IN QUESTA PUBBLICAZIONE, NON E' PRESENTE L'ELENCO DEI DAZI. SI AVVISA CHE PER ALCUNE VOCI SONO CAMBIATI I DAZI DOGANALI CHE SONO COMUNQUE A DISPOSIZIONE E POSSONO ESSERE RICHIESTI PRESSO L' UFFICIO ICE DI ZAGABRIA.

FATTURA COMMERCIALE

La fattura commerciale contiene di norma i seguenti elementi:

- data di emissione e numero progressivo
- nominativo ed indirizzo dell'acquirente e del fornitore
- data dell'ordine
- descrizione della merce e voce doganale
- prezzo unitario e valore/prezzo complessivo della merce (specificare se CIF, FOB, ecc.)
- peso lordo e numero dei colli
- peso netto (numero di pezzi e peso kg/pezzo)
- modalità di trasporto
- porto di destinazione

CERTIFICATO DI ORIGINE

- il certificato di origine viene rilasciato ovvero autenticato dall'ente competente del paese da cui viene realizzata l'importazione;
- il certificato di origine deve contenere tutti i dati necessari per l'identificazione della merce a cui si riferisce e in particolare devono venir indicati i seguenti elementi; numero di pacchi, loro tipologia, diciture e numeri apportati sui pacchi, tipologia della merce, quantità (peso lordo e netto, numero, volume, ecc.), denominazione e sede del fornitore;
- dal punto di vista doganale (pagamento dei dazi) la merce proveniente dai Paesi dell'UE usufruisce in Croazia un trattamento preferenziale che deriva dall'Accordo di stabilizzazione ed associazione sottoscritto tra a Croazia e l'UE in pieno vigore dal 1° febbraio 2005 (fino a tale data - a partire dal 1° gennaio 2002 - veniva applicato il cosiddetto *Interim agreement - Accordo interinale*);
- in tale ottica e per quanto concerne i documenti attestanti l'origine (ai fini doganali) si precisa che vengono considerate di origine Comunitaria le merci interamente prodotte all'interno della Comunità. Nel qual caso non fossero interamente prodotte all'interno della Comunità vengono ritenute sufficientemente lavorate/trasformate per poter ottenere lo status di prodotti Comunitari qualora adempiano alle condizioni indicate nell'Accordo;
- ai fini doganali l'origine della merce viene comprovata tramite EUR1.

ITER DA SEGUIRE PER LE IMPORTAZIONI DI VINO

Ai sensi della normativa vigente possono venir immessi in commercio i vini che sono prodotti conformemente alle disposizioni legislative vigenti e che dispongono di apposito *Decreto per l'immissione in commercio di vini (Rješenje za stavljanje u promet vina)* rilasciato dall'Istituto croato vitivinicola su autorizzazione del Ministero. Il predetto Istituto rilascia anche i bolli/tagliandi con i quali il prodotto verrà contrassegnato.

L'iter da seguire è il seguente:

1. L'importatore sottopone all'Istituto dall'Istituto croato di vitivinicoltura la richiesta per il rilascio del Certificato sulla qualità del vino e di altri prodotti di uva e vino che vengono importati (*Svjedodžba o kakvoći vina i drugih proizvoda od grožđa i vina koji se uvoze*). Alla richiesta va allegato l'attestato / certificato di qualità ovvero reperto sulle analisi di laboratorio rilasciati dall'ente/laboratorio competente del paese esportatore;
2. Su richiesta dell'importatore per il rilascio del Certificato, il rappresentante dell'Istituto preleva (presso il magazzino doganale, dal camion o dal magazzino dell'importatore) n.4 bottiglie campioni rilasciandone apposita ricevuta in merito;
3. Il prodotto viene cifrato ed inoltrato al laboratorio per le successive analisi. Le risultanze delle analisi vengono comparate con i parametri del reperto analitico del paese esportatore ed i parametri della Legge sul vino vigente in Croazia e relativi Regolamenti. Qualora il vino risulti conforme alle disposizioni vigenti in Croazia il campione viene inoltrato alla valutazione organolettica;
4. A procedimento compiuto vengono rilasciati all'importatore i bolli/tagliandi (*kontrolne markice*) nonché il Certificato di qualità (*Svjedodžba ...*). Una volta ottenuto il Certificato si può procedere allo sdoganamento;

5. In caso di esiti non soddisfacenti delle analisi/esami il vino non può essere commercializzato in Croazia e l'importatore è tenuto a restituirlo al fornitore nel Paese di origine oppure utilizzarlo per ulteriore lavorazione nel caso non sia dannoso;
6. Il prodotto importato va marcato/etichettato in conformità alla Legge sul vino e Regolamento sul vino nonché contrassegnato con bolli/tagliandi che l'importatore preleva presso l'Istituto dietro la presentazione della Bolla d'importazione

Certificato di qualità ovvero reperto sulle analisi di laboratorio rilasciati dall'ente/laboratorio competente del paese esportatore:

Per i vini originari dall'UE importati nella Repubblica di Croazia il certificato/attestato è redatto su un modulo (conforme a quello riportato nell'allegato dello *scambio di lettere* tra la Comunità europea e la Croazia e pubblicato sulla G.U. dell'UE n. 169 dell'anno 2002) e compilato conformemente ai seguenti punti:

- il formato dell'attestato è di 210 × 297 mm. La carta da utilizzare è carta collata bianca per scritte, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 40 g/m². Se il documento è costituito da più copie solo la prima copia, che costituisce l'originale, è stampata con sovrimpresso un fondo arabescato. Su questa copia deve essere chiaramente riportata l'indicazione «originale» e sulle altre copie l'indicazione «copia»;
- l'attestato viene stampato in una delle lingue ufficiali della Comunità;
- ciascun attestato reca un numero di serie assegnato dall'autorità competente della Comunità;
- l'attestato è certificato, rispettivamente nelle caselle 10 e 11, dalle autorità, dalle agenzie e dai laboratori competenti della Comunità. Esso è costituito dall'originale e da almeno una copia prodotta simultaneamente, nell'ordine. L'originale e la copia scortano il vino. L'attestato deve essere compilato a macchina o a mano; in quest'ultimo caso deve essere compilato con inchiostro e in stampatello, senza raschiature né sovrapposizioni di parole e non può essere utilizzato se nella compilazione sono stati commessi errori. Le indicazioni da riportare nella casella 11 possono figurare in un bollettino di analisi distinto, certificato dal laboratorio competente. In tal caso, nella casella 11 dell'attestato figura il riferimento a tale bollettino;
- l'elenco delle autorità, delle agenzie e dei laboratori autorizzati a compilare l'attestato è redatto congiuntamente e scambiato tra le parti;
- all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di immissione in libera pratica della partita a cui si riferiscono, l'originale e la copia dell'attestato vengono consegnati alle competenti autorità della Repubblica di Croazia incaricate dell'espletamento di tali formalità. Tali autorità vi appongono un visto a tergo. Esse restituiscono l'originale all'interessato e conservano la copia per almeno cinque anni;
- la certificazione di cui alla casella 10 dell'attestato può essere sostituita da un'attestazione di denominazione di origine conforme all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione;
- l'attestato così definito sostituisce gli attestati previsti dalla legge croata.

DAZI ALL'IMPORTAZIONE

- le importazioni di vino in Croazia non sono limitate in termini quantitativi, ma sui vini importati grava il dazio la cui entità dipende dal tipo e dalla provenienza (origine) di vino. In base alla normativa doganale croata, per determinati prodotti alimentari (compresi anche alcuni tipi di vino) oltre al dazio *ad valorem* (espresso in % sul valore della merce) c'è anche l'obbligo di pagamento del *prelievo* cioè del dazio relativo alle unità di misura della merce ed espresso in valore assoluto di € per unità di misura;
- i vini provenienti dai Paesi dell'UE (compresa l'Italia) hanno un trattamento doganale agevolato in quanto alcuni tipi di vini provenienti dai Paesi dell'UE vengono importati in Croazia in esenzione doganale indipendentemente dalle quantità importate oppure entro le quantità stabilite nell'ambito della quota tariffaria;
- il commercio di vini tra la Croazia e l'UE è, tra l'altro, regolato da *Protocollo Aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'Accordo tra la Comunità europea la Repubblica di Croazia, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il loro controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate* (pubblicato sulla G.U. dell'UE n. 342 dell'anno 2001)
- L'Accordo riguarda il vino:
 - a) ottenuto da uve fresche raccolte e prodotte esclusivamente sul territorio della parte contraente in questione; e
 - b) - originario dell'Unione europea, prodotto conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo
 - originario della Repubblica di Croazia, prodotto conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste dalla legislazione croata. Tali norme enologiche devono essere conformi alla legislazione comunitaria
- le importazioni nella Repubblica di Croazia dei vini di seguito elencati, originari della Comunità, sono soggette alle concessioni in appresso indicate.

Codice doganale	Denominazione della merce	Dazio applicabile	Anno 2002 quantitativi (hl)	Incremento annuo (hl)	Disposizioni specifiche
esplicite 220410	Vini spumanti di qualità	esenzione	8.000	800	(1)
esplicite 220421	Vini di uve fresche (N.B. in recipienti di capacità uguale o inferiore ai 2 litri)				

(1) A condizione che almeno l'80 % del quantitativo ammissibile sia stato utilizzato nel corso dell'anno precedente, l'incremento annuo si applica finché il contingente raggiunga un massimo di 12 000 hl.

La Repubblica di Croazia concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari sopraindicati, a condizione che la Comunità non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.

- le importazioni di vino nell'ambito delle concessioni previste dall'Accordo sono soggette alla presentazione di un certificato/attestato, emesso da un organismo ufficiale reciprocamente riconosciuto e che figuri sugli elenchi redatti congiuntamente, il quale attesti che il vino in questione è conforme a quanto indicato nel precedentemente citato punto b
- ciò premesso si precisa che per i vini di cui alle voci doganali 2204.10 e 2204.21 e provenienti dai paesi dell'UE (tutti i paesi dell'UE compresa l'Italia) la quota complessiva stabilita per l'anno 2009 è di 1.400 tonnellate esenti dal dazio doganale; per i vini di cui alla voce doganale 220429 la quota è di 800 tonnellate. Sulle importazioni di vini che superano tali quantitativi e provenienti dai Paesi dell'UE vanno applicati nell'anno 2009 i dazi doganali indicati nella seguente pagina.

N.B.: Nota esplicativa in merito alla denominazione di vini

Per *predikatna vina* si intendono i seguenti vini - a seconda del grado di maturazione dell'uva:

- vino di tarda vendemmia (*vino kasne berbe*) prodotto da uva stramatura il cui mosto contiene al minimo 94° Oechsle
- vino di vendemmia selezionata (*vino izborne berbe*) prodotto esclusivamente da uva particolarmente selezionata il cui mosto contiene al minimo 105° Oechsle
- vino di raccolta selezionata di acini stramaturi con muffa nobile accuratamente prescelti il cui mosto contiene al minimo 127° Oechsle
- vino di raccolta selezionata di acini prescelti parzialmente secchi il cui mosto contiene al minimo 154° Oechsle
- *ledeno vino* (vino ghiacciato) prodotto dalla raccolta di uva a temperatura minima di -7°C (meno 7°C) e lavorata in stato ghiacciato il cui mosto contiene al minimo 127° Oechsle.

Si desidera precisare che per poter importare in Croazia i vini è necessario espletare una serie di pratiche doganali (certificati, controlli sanitari, attestazioni, ecc.) per le quali è assolutamente necessario richiedere l'assistenza di professionisti (importatori del settore e/o intermediazione/assistenza di un'enoteca e/o spedizioniere introdotto nel settore, ecc.). L'importazione di vino può essere effettuata soltanto dalle società registrate per lo svolgimento dell'attività commerciale con l'estero (import-export) se munite di apposita autorizzazione rilasciata dalla Direzione doganale.

Le importazioni di vino in Croazia non sono limitate in termini quantitativi, ma sui vini importati grava il dazio la cui entità dipende dal tipo e dalla provenienza (origine) di vino. In base alla normativa doganale croata, per alcuni tipi di vino oltre al *dazio ad valorem* (espresso in % sul valore della merce) c'è anche l'obbligo di pagamento del *dazio specifico* espresso in valore assoluto di € per unità di misura.

Ciò premesso si ribadisce che dal 2012 per alcune voci sono cambiati i dazi doganali. Considerato che per motivi di spazio nella pubblicazione non è presente l'elenco dei dazi, tutti gli interessati possono richiedere le informazioni in merito presso l'Ufficio ICE di Zagabria.

Si desidera inoltre precisare che i vini provenienti dai Paesi dell'UE (compresa l'Italia) hanno un trattamento doganale agevolato in quanto alcuni tipi di vini provenienti dai Paesi dell'UE vengono importati in Croazia in esenzione doganale indipendentemente dalle quantità importate oppure entro le quantità stabilite nell'ambito della quota tariffaria. L'importazione in

Croazia di vini provenienti dai paesi dell'UE è disciplinata anche da un particolare Protocollo Aggiuntivo la cui parte integrante è anche l'Accordo tra la Repubblica di Croazia e l'UE sulle concessioni commerciali reciproche per determinati tipi di vino. Il punto 6 dell'Accordo tassativamente recita che l'importazione di vino nell'ambito delle agevolazioni indicate nell'Accordo sarà subordinata alla presentazione di apposito certificato rilasciato da un organo ufficiale riconosciuto da ambedue le parti comprovante che il vino corrisponde alle disposizioni richieste.

Al riguardo è stata emanata anche la Legge sulla conferma di scambio di lettere tra la Croazia e l'UE in merito ai certificati richiesti. Il certificato/attestato è redatto su un modulo (cosiddetto modulo VI-1) conforme a quello riportato nell'allegato dello *scambio di lettere* tra la Comunità europea e la Croazia e pubblicato sulla G.U. dell'UE n. 169 dell'anno 2002.

zagabria@ice.it



DOCUMENTI PER LA LITUANIA	
FATTURA EXPORT	CMR – Lettera di vettura internazionale - Fattura
DICHIARAZIONE DOGANALE	<p>Dal 2004 la Lituania fa parte dell'Unione Europea, pertanto per il vino importato dall'Italia e dalle U.E. non é necessario procedere allo sdoganamento ai fini della sua immissione in circolazione, trattandosi di merce prodotta (o acquistata) in un altro stato membro della UE.</p> <p>Un importatore di vini (ditta di diritto lituano) deve possedere un'apposita la licenza per l'importazioni di alcolici e l'iter é particolarmente complesso vedasi: http://www.ice.gov.it/paesi/europa/lituania/index.htm</p>
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Il trasporto del vino é accompagnato sempre dal documento di vettura specifico per questo tipo di prodotti (oli minerali, vino, birra, prodotti di tabacco, ecc.).
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	Nel 2010 l' accisa sui vini superiori a 8,5% vol., era di 198 Lt per Hl.
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	Come per tutti i Paese dell'UE é in vigore il Reg. CE 1234/2007 del 22/10/2007

Varsavia@ice.it



DOCUMENTI PER LA MACEDONIA	AGGIORNATO AL 2010
FATTURA EXPORT	SI
DICHIARAZIONE DOGANALE	SI
DOCUMENTI DI TRASPORTO	SI
PACKING LIST	
CERTIFICATO DI ORIGINE	SI, EUR1
CERTIFICATI DI ANALISI	SI
ETICHETTATURA DEL VINO	SI, in lingua locale
IMBALLAGGI	SI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	NO
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	SI
CONTINGENTE DOGANALE	NO
BIOTERRORISM ACT	NO
NOTIFICA PREVENTIVA	NO
REGISTRAZIONE ETICHETTE	Obbligatorie etichette in lingua macedone, o sull'etichetta originale o in forma di etichetta adesiva. L'etichetta deve contenere i seguenti dati: la denominazione del prodotto, nome della società ed indirizzo completo del produttore, anno di produzione, scadenza, peso netto, paese d'origine, paese di produzione, nome della società ed indirizzo completo dell'importatore.
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	Il dazio doganale per vini è 50% ad valorem. Per vini spumanti il dazio doganale è 0% fino al contingente di 6450 hl (per primi sei mesi), esaurita la quota, si applica il dazio doganale dal 45% ad valorem. L'IVA è del 18%.
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	Certificato sulla provenienza geografica Certificato sanitario Per aggiornamenti rivolgersi all'ufficio di Skopje

skopje@ice.it



DOCUMENTI PER IL MONTENEGRO	
FATTURA EXPORT	Si
DICHIARAZIONE DOGANALE	No
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Si
PACKING LIST	
CERTIFICATO DI ORIGINE	Si, EUR 1
CERTIFICATI DI ANALISI	Si
ETICHETTATURA DEL VINO	Si, in lingua locale
IMBALLAGGI	Si
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	No
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	Si
CONTINGENTE DOGANALE	Si, 3.500 hl all'anno, dazio 0%
BIOTERRORISM ACT	No
NOTIFICA PREVENTIVA	No
REGISTRAZIONE ETICHETTE	<p>Obbligatorie etichette in lingua locale, o sull'etichetta originale o in forma di etichetta adesiva in montenegrino.</p> <p>L'etichetta deve contenere i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la denominazione del prodotto e del produttore - anno di produzione - scadenza - peso netto, paese d'origine, paese di produzione, - denominazione e indirizzo completo dell'importatore
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	<p>Dazio 0% fino al contingente di 3.500 hl, esaurita la quota, si applica il dazio del 30%+0,20€/kg.</p> <p>In ambedue i casi l'IVA e' 17%.</p>
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	<p>Certificato sulla provenienza geografica (tradotta in montenegrino)</p> <p>Certificato sanitario (tradotto in montenegrino).</p> <p>Al confine vengono rifatte le analisi sanitarie e di qualità delle competenti Autorità locali, per ogni tipo di vino importato.</p>

podgorica@ice.it


NORVEGIA - Punto di corrispondenza OSLO

DOCUMENTI PER LA NORVEGIA	
FATTURA EXPORT	Fattura commerciale
DICHIARAZIONE DOGANALE	EUR 1
DOCUMENTI DI TRASPORTO	
PACKING LIST	
CERTIFICATO DI ORIGINE	Certificato EUR 1 o dichiarazione in fattura per spedizioni di ammontare inferiore a 6.000 euro.
CERTIFICATI DI ANALISI	Non richiesto ma l'ente "Helsedirektoratet" (Direzione della Sanità) "Tollvesenet" (Dogana) possono prendere campioni per verificare il contenuto.
ETICHETTATURA DEL VINO	-----
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	A carico dell'importatore
CONTINGENTE DOGANALE	A carico dell'importatore
BIOTERRORISM ACT	-----
NOTIFICA PREVENTIVA	A carico dell'importatore
REGISTRAZIONE ETICHETTE	-----
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	<p>Le imposte per il vino e le bevande alcoliche sono le seguenti:</p> <p>Sulle bevande a base di liquori o acquavite con un contenuto alcolico superiore a 4,7 gradi l'imposta è pari a 6,72 Corone per gradazione per litro.</p> <p>Sulle altre bevande alcoliche (birra, vino) le imposte sono:</p> <p>fino a 0,7 gradi = 2,85 (segue normativa doganale per bevande non-alcoliche)</p> <p>Birra leggera da 0,7 a 2,7 = 3,00 Corone /litro.</p> <p>Birra leggera da 2,7 a 3,7 = 11,31 Corone /litro.</p> <p>Birra da 3,7 a 4,7 = 19,59 Corone /litro.</p> <p>Vino da 4,7 a 22 = 4,38 Corone per gradazione /litro.</p> <p>L'IVA locale è di 25 %.</p> <p>Esempio: una bottiglia di vino con gradazione alcolica di 14 gradi:</p> $4,38 \times 14 \times 0,75 = 45,99 \text{ NOK} + \text{IVA } 25\% = \underline{57,49} \text{ NOK}$ <p>Sono previste le seguenti tasse sull'imballaggio:</p> <p>bottiglia di vetro = 5,14 Corone</p> <p>plastica = 3,10 Corone</p> <p>cartone (bag-in-box) = 1,28 Corone</p> <p>inoltre: imballaggio non riciclabile sottoposto a tassa di base extra = 1,06 Corone /unità d'imballaggio</p>
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI	Obbligatoria la licenza per importare vini o altre bevande alcoliche in Norvegia.

Link: oslo@ice.it



DOCUMENTI PER I PAESI BASSI	
FATTURA EXPORT	Si
DICHIARAZIONE DOGANALE	V. documento di trasporto
DOCUMENTI DI TRASPORTO	DAA - DAS (documento accompagnamento merce sottoposta ad accise)
PACKING LIST	
CERTIFICATO DI ORIGINE	No
CERTIFICATI DI ANALISI	No
ETICHETTATURA DEL VINO	V. normativa UE
IMBALLAGGI	V. normativa UE
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	Si, ambito regolamento accise
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	No
CONTINGENTE DOGANALE	No
BIOTERRORISM ACT	No
NOTIFICA PREVENTIVA	No
REGISTRAZIONE ETICHETTE	No
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	Oltre l'IVA del 19% le bevande alcoliche sono sottoposte ai dazi di accisa. Per il vino, essi ammontano a : vino fino a 8,5% alcol : €0,26/bottiglia 0,75 l da 8,5 a 15% alcol : € 0,53/bott. 0,75 l oltre 15 % alcol : 0,92 €/bott. 0,75 l vino spumante e champagne fino a 8,5% alcol : € 0,34/bott. 0,75 l vino spumante e champagne contenente più di 8,5% alcol : € 1,80
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	No - Come per tutti i Paese dell'UE è in vigore il Reg. CE 1234/2007 del 22/10/2007

Link: bruxelles@ice.it



DOCUMENTI PER LA POLONIA	
FATTURA EXPORT	CMR – Lettera di vettura internazionale - Fattura
DICHIARAZIONE DOGANALE	<p>Dal 2004 la Polonia fa parte dell'Unione Europea, pertanto per il vino importato dall'Italia e dalle U.E. non é necessario procedere allo sdoganamento ai fini della sua immissione in circolazione, trattandosi di merce prodotta (o acquistata) in un altro stato membro della UE.</p> <p>Un importatore di vini (ditta di diritto polacco) deve possedere un'apposita la licenza per l'importazioni di alcolici.</p>
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Il trasporto del vino é accompagnato sempre dal documento di vettura specifico per questo tipo di prodotti (oli minerali, vino, birra, prodotti di tabacco, ecc.).
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	L' ACCISA sui vini è di 158 PLN per Hl Su tutte le tipologie di vino grava l'imposta sul valore aggiunto pari al 23%.
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	Come per tutti i Paese dell'UE è in vigore il Reg. CE 1234/2007 del 22/10/2007

Link: varsavia@ice.it



<p>DOCUMENTI PER IL REGNO UNITO</p>	<p>AGGIORNATO AL 2010</p> <p>I attach the most recent update on the UK implementation of the Excise Movement and Control System (EMCS). The new system which replaces the paper AAD system for moving excise goods will take effect in two phases between 1 April 2010 and 1 January 2011.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Update http://www.wsta.co.uk/images/stories/emcs%20-%20update%201%20march%202010.doc - Registration and Enrolment http://www.wsta.co.uk/images/stories/emcs%20-%20registration%20and%20enrolment.doc - Fallback http://www.wsta.co.uk/images/stories/annex%20a%20-%20%20fallback%20fs0%20ror%20scenarios.xls - Questionnaire http://www.wsta.co.uk/images/stories/annex%20c%20emcs%20trader%20questionnaire.doc <p>Of particular interest will be:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Registration procedures for Registered Consignee (formerly REDS) - Registration procedures for EMCS - Road Shows with demonstrations to show EMCS to the trade <p>If you have any questions, please contact www.wsta.co.uk</p> <p>Come per tutti i Paese dell'UE è in vigore il Reg. CE 1234/2007 del 22/10/2007</p> <p>Per aggiornamenti rivolgersi all'ufficio di Londra.</p>
--	--

Link:londra@ice.it


REPUBBLICA CECA - Punto di corrispondenza PRAGA

DOCUMENTI PER LA REP. CECA	
FATTURA EXPORT	CMR – Lettera di vettura internazionale - Fattura
DICHIARAZIONE DOGANALE	<p>Per il vino importato dall'Italia e dalle U.E. non é necessario procedere allo sdoganamento ai fini della sua immissione in circolazione nella Repubblica Ceca, trattandosi di merce prodotta (o acquistata) in un altro stato membro della UE.</p> <p>In base alla legge n. 353/2003 G.U. sulle imposte sui consumi, ai sensi delle prescrizioni successive al 1.1.2004, gli importatori di vino devono richiedere la licenza per gestire il magazzino fiscale (i requisiti necessari per la domanda sono contenuti nel relativo § 20), oppure richiedere la licenza di destinatario autorizzato in base al § 22 della stessa legge. La domanda può essere presentata alla Direzione delle Dogane oppure tramite l'Ufficio doganale del luogo di residenza del soggetto fiscale.</p> <p>In entrambi i casi la Direzione delle Dogane emette una delibera nella quale compare il numero SEED assegnato ai soggetti fiscali nella UE. Il gestore di un magazzino fiscale può produrre, immagazzinare, ricevere oppure spedire i prodotti selezionati in regime di esenzione condizionata dalle imposte.</p> <p>In base alla licenza, il Destinatario autorizzato può ricevere da un altro stato membro, una tantum o ripetutamente, i prodotti in regime di esenzione condizionata dalle imposte, ma non può immagazzinarli o spedirli; cio' significa che una volta terminato il trasporto si presenta una dichiarazione alle dogane e si paga la relativa imposta sui consumi, dopodiche' si puo' immagazzinare o spedire la merce.</p> <p>Soltanto per una ricezione una tantum di tali prodotti é possibile richiedere all'ufficio doganale competente per territorio il relativo Permesso, in base al § 23 della legge sulle imposte sui consumi.</p>
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Il trasporto del vino é accompagnato sempre dal documento di vettura specifico per questo tipo di prodotti (oli minerali, vino, birra, prodotti di tabacco, ecc.).

DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	<p>L'importazione di vini é disciplinata dalla legge n. 353/2003 G.U. sulle imposte sui consumi, nella sua versione vigente.</p> <p>L'imposta sui vini e i prodotti intermedi é regolata dai § 92 - 100 della suddetta legge.</p> <p>Rimangono in essere le imposte sui consumi (legge n. 353/2003 G.U.) per i seguenti vini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> vini frizzanti 2.340 CZK/hl <input type="checkbox"/> vini aromatizzati e liquorosi 2.340 CZK/hl <p>Su tutte le tipologie di vino grava l'imposta sul valore aggiunto pari al 20%.</p>
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	Come per tutti i Paese dell'UE è in vigore il Reg.CE 1234/2007 del 22/10/2007

Link: praga@ice.it



DOCUMENTI PER LA ROMANIA	
FATTURA	Si
DICHIARAZIONE DOGANALE	DAA e DAS (documenti accompagnamento merci sottoposte ad accise)
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Si
PACKING LIST	Si
CERTIFICATO DI ORIGINE	No
CERTIFICATI DI ANALISI	Ove richiesto dall'acquirente
ETICHETTATURA DEL VINO	Conforme alla normativa dell'UE. Indicazioni obbligatori: - denominazione di vendita (vino da tavola, vino con indicazione geografica-IG, vini a denominazione di origine controllata – DOC - volume nominale - titolo alcolometrico volumico espresso in % - numero del lotto - tipo: secco, semisecco, semidolce, dolce; - dicitura "contiene solfiti" - ragione sociale e localita' dell'imbottigliatore
IMBALLAGGI	Conforme alla normativa dell'UE
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	No ; documenti nell'ambito del regime di accisa
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	No
CONTINGENTE DOGANALE	No
BIOTERRORISM ACT	No
NOTIFICA PREVENTIVA	No
REGISTRAZIONE ETICHETTE	No
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	In quanto, i vini sono prodotti sottoposti ad accisa, l'acquirente e' tenuto, oltre ad ottenere l'autorizzazione rilasciata dalle autorita' fiscali, a pagare le seguenti accise: - vini tranquilli – 0 euro/ettolitro - spumanti – 34,05 euro/ettolitro IVA: 24%
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	No - Come per tutti i Paese dell'UE è in vigore il Reg. CE 1234/2007 del 22/10/2007

[Link: bucarest@ice.it](mailto:bucarest@ice.it)

DOCUMENTI PER LA RUSSIA	
FATTURA EXPORT	Bolletta doganale o DAU Fattura commerciale, in triplice copia, in lingua sia inglese che russa
DICHIARAZIONE DOGANALE	
DOCUMENTI DI TRASPORTO	CMR o Air bill of lading
PACKING LIST	qualora non inserito nella fattura, sempre in triplice copia e bilingue
CERTIFICATO DI ORIGINE	Certificato di origine non preferenziale che deve essere richiesta alla Camera di Commercio competente
CERTIFICATI DI ANALISI	
ETICHETTATURA DEL VINO	L'etichetta deve essere in lingua russa e deve essere conforme alla normativa GOST R 51074:2003. Le indicazioni minime da fornire: <ul style="list-style-type: none"> - Nome del prodotto - Paese d'origine - Nome e indirizzo del produttore (la denominazione del produttore può essere scritta anche in caratteri latini) - Nome dell'imbottigliatore - Data dell'imbottigliamento o registrazioni per vini da collezione e champagne - Volume - Marchio del produttore o di chi commercializza (se esistente) - Contenuto di alcol etilico in percentuale sul volume - Eventuale contenuto di zucchero Condizioni di conservazione in magazzino e ancora: nome degli aromi, spezie e coloranti per brandy, miscele di vino e cocktails, anno della vendemmia per vini DOC e invecchiati, data di scadenza per il consumo per bevande a base di vino o cocktails con contenuto di alcol inferiore al 10%, additivi, riferimento a norme tecniche o di legge, certificazioni
IMBALLAGGI	La Russia non ha adottato la normativa fitosanitaria ISPM n. 15 per gli imballaggi in legno, tuttavia è richiesto l'impiego di materiale sano.
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	Documento di Accompagnamento per le Accise (DAA) , a scorta dei prodotti alcolici in sospensione di accise fino alla dogana del confine comunitario, che provvederà a effettuare le operazioni di esportazione per l'invio del prodotto in Russia e a

	<p>restituire l'esemplare n. 3 del DAA al mittente. Il DAA viene emesso dal depositario autorizzato, ovvero dall'Azienda (che produce e/o detiene e/o spedisce e riceve prodotti alcolici) che opera in regime sospensivo ed alla quale l'Agenzia delle Dogane ha rilasciato il Codice di Accisa, divenendo deposito fiscale. Si ricorda che, a partire dal 1° aprile 2010, il DAA cartaceo è stato sostituito dal DAA telematico.</p>						
BIOTERRORISM ACT							
REGISTRAZIONE ETICHETTE							
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	<p>Tutti i vini e i vermut devono pagare il 18% di IVA, oltre ai dazi e alle accise. Le importazioni di vino sono tutte soggette ad accisa.</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vino fermo</td> <td>0,16 euro per litro</td> </tr> <tr> <td>Vino spumante</td> <td>0,60 euro per litro</td> </tr> </table>			Vino fermo	0,16 euro per litro	Vino spumante	0,60 euro per litro
Vino fermo	0,16 euro per litro						
Vino spumante	0,60 euro per litro						
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	<p>Originale del contratto di fornitura, in russo e in inglese Certificato di conformità: i prodotti suscettibili di arrecare danno alla salute della popolazione o dell'ambiente devono essere accompagnati dal certificato di conformità alle norme russe (certificazione Goststandard o GOST-R). Allegare tale certificato può essere a carico dell'esportatore o dell'importatore, a seconda degli accordi tra le parti. Il certificato viene rilasciato da un organo di certificazione autorizzato dalle autorità russe dietro presentazione di apposita istanza corredata dal catalogo dei prodotti, campioni per le prove, codice doganale e altra documentazione tecnica richiesta.</p> <p>PER MOTIVI DI SPAZIO IN QUESTA PUBBLICAZIONE, NON E' PRESENTE L' INTERA DOCUMENTAZIONE CHE PUO' ESSERE RICHIESTA PRESSO L' UFFICIO ICE DI MOSCA .</p>						



DOCUMENTI PER LA SERBIA	
FATTURA EXPORT	Si
DICHIARAZIONE DOGANALE	No
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Si
PACKING LIST	
CERTIFICATO DI ORIGINE	Si, EUR 1
CERTIFICATI DI ANALISI	Si
ETICHETTATURA DEL VINO	Si, in lingua locale
IMBALLAGGI	Si
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	No
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	Si
CONTINGENTE DOGANALE	Si, 25.000 hl all'anno, dazio 0%
BIOTERRORISM ACT	No
NOTIFICA PREVENTIVA	No
REGISTRAZIONE ETICHETTE	Obbligatorie etichette in lingua locale, o sull'etichetta originale o in forma di etichetta adesiva in serbo. L'etichetta deve contenere i seguenti dati: la denominazione del prodotto e del produttore, anno di produzione, scadenza, peso netto, paese d'origine, paese di produzione, denominazione e indirizzo completo dell'importatore
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	Dazio 0% fino al contingente di 25.000 hl, esaurita la quota, si applica il dazio del 30% ad valorem. In ambedue i casi, l'IVA e' del 18%
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	Certificato sulla provenienza geografica (tradotto in serbo) Certificato sanitario (tradotto in serbo) - Al confine vengono rifatte le analisi sanitarie e di qualità dalle competenti Autorità locali, per ogni tipo di vino importato

Link: belgrado@ice.it



DOCUMENTI PER LA SLOVENIA

Nel mese di agosto 2009 sono stati applicati tutti i capitoli nell'ambito del nuovo REGOLAMENTO (CE) n. 479/2008 DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999.

Nello stesso tempo il contenuto del Regolamento sopra citato è stato inserito nel REGOLAMENTO (CE) N. 1234/2007 DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2007 recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).

I contenuti sopra indicati sono definiti più dettagliatamente nei seguenti Regolamenti:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:128:0015:0053:IT:PDF>

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0606:20090801:IT:PDF>

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:193:0060:0139:IT:PDF>

Aggiornato al 2010 – Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio di Lubiana

[LinK: lubiana@ice.it](mailto:lubiana@ice.it)



DOCUMENTI PER LA SVEZIA	
FATTURA EXPORT	Richiesta
DICHIARAZIONE DOGANALE	VEDI "DOCUMENTO DI TRASPORTO"
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Documento Accompagnamento Accise - DAA
PACKING LIST	
CERTIFICATO DI ORIGINE	NO
CERTIFICATI DI ANALISI	NO
ETICHETTATURA DEL VINO	<p>Per quanto riguarda l'etichettatura dei vini, la normativa svedese si rifà alle direttive europee in materia e prevede che l'etichetta deve riportare i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome del produttore o dell'azienda imbottigliatrice; - nome del vino; - paese di provenienza; - gradazione alcolica; - contenuto netto in ml/cl; - denominazione del vino secondo il regolamento CE. <p>Quantità di ossido di zolfo e/o solfiti in concentrazione superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l devono essere dichiarate. È infine raccomandabile, sotto l'aspetto del marketing, che l'etichettatura riporti anche tutte le caratteristiche organolettiche utili al consumatore per una corretta valutazione del prodotto:</p> <p>tipo di vino - annata - area di produzione - bouquet, etc.</p>
IMBALLAGGI	Vedi Normativa UE
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	Richiesta
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	NO
CONTINGENTE DOGANALE	NO
BIOTERRORISM ACT	NO
NOTIFICA PREVENTIVA	NO
REGISTRAZIONE ETICHETTE	NO
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	VEDI TABELLA SOTTOSTANTE*
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	No - Come per tutti i Paese dell'UE è in vigore il Reg. CE 1234/2007 del 22/10/2007

* Modello di applicazione della tassa sulle bevande alcoliche in Svezia

Prodotto	Gradazione percentuale	Accisa in valore assoluto
Birra	> 0,5 a massimo 2,8	0,00
	> 2,8	SEK 1,66 x gradazione percentuale x litro
Vino	> 1,2 a massimo 2,25	0,00
	> 2,25 a massimo 4,5	SEK 7,58 x litro
	> 4,5 a massimo 7	SEK 11,20 x litro
	> 7 a massimo 8,5	SEK 15,41 x litro
	> 8,5 a massimo 15	SEK 21,58 x litro
	> 15 a massimo 18	SEK 45,17 x litro
Vini fort. & Vermuth	> 1,2 a massimo 15	SEK 27,20 x litro
	> 15 a massimo 22	SEK 45,17 x litro
Liquori/distillati	> 1,2	SEK 501,41 x litro di alcol etilico puro

Fonte: Rksskatteverket

In Svezia l'aliquota I.V.A. sulle bevande alcoliche è pari al 25%

Link: stoccolma@ice.it



DOCUMENTI PER L'UCRAINA	
FATTURA EXPORT	SI
DICHIARAZIONE DOGANALE	SI
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Air Way bill / CMR / TIR /
PACKING LIST	
CERTIFICATO DI ORIGINE	SI - viene rilasciato in paese - esportatore
CERTIFICATI DI ANALISI	Per importare il vino in Ucraina deve essere ottenuto il certificato ucraino presso l'Organo statale incaricato - DERZHSTANDART
ETICHETTATURA DEL VINO	In lingua ucraina secondo la legge dell'Ucraina "Sulla qualità e sulla sicurezza dei generi alimentari" del 23.12.97 n. 711/97-VR (articolo 38) e la legge "Sul regolamento statale del commercio di bevande alcoliche" del 19.12.95 n. 481/95-VR (articolo 11)
IMBALLAGGI	
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	Si
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	- Fattura (invoice); - Contratto: secondo la normativa ucraina (in particolare "la Legge sull'attività economica con l'estero", capitolo 6), il contratto è obbligatorio per l'importazione di merce.
CONTINGENTE DOGANALE	Dichiarazione doganale
BIOTERRORISM ACT	No
NOTIFICA PREVENTIVA	No
REGISTRAZIONE ETICHETTE	No
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	2204 (tranne 2204.10, 2204.29) - Euro 0,3 / litro 2204.29 - Euro 0,4 / litro 2204.10 - Euro 1,5 / litro l'IVA è del 20% (viene applicata per la somma di costo doganale della merce + dazio + accisa)
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	Secondo la Legge ucraina "Sul regolamento della produzione e del commercio di bevande alcoliche" del 17.11.2006 n. 374-V, per importare in Ucraina bevande alcoliche bisogna ottenere una licenza presso l'Organo incaricato dal Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina che costa di UAH 780 / anno (Euro 80 circa) ed una licenza per effettuare la commercializzazione all'ingrosso di questo tipo di merce di UAH 500000 / anno (Euro 50000 circa).

[Link: kiev@ice.it](mailto:kiev@ice.it)

ITALIA







DOCUMENTI PER IL CANADA	
FATTURA EXPORT	<p>Si, indicando tutte le informazioni previste dalla normativa canadese. (cf. CCI - Canada Customs Invoice).</p> <p>La fattura export deve contenere le seguenti informazioni: denominazione del prodotto, tipo di vino, annata, grado alcolico, peso lordo e netto, numero di bottiglie, numero di cartoni e prezzo FOB per singolo prodotto.</p>
DICHIARAZIONE DOGANALE	Prevista dalla legge italiana per esportazione extra comunitaria
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Si (via aerea: Airway Bill; via mare: Ocean Cargo Manifest)
PACKING LIST	
CERTIFICATO DI ORIGINE	No. Richiesto solo per usufruire di tariffe preferenziali, se esistenti
CERTIFICATI DI ANALISI	No. Le analisi sono effettuate dai singoli Monopoli.
ETICHETTATURA DEL VINO	<p>Deve essere conforme alla normativa canadese e contenere le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Denominazione del prodotto bilingue (vin-wine) - Paese di origine bilingue - Tenore in alcol % - Contenuto netto in ml o litri - Annata - Colore <p>Le denominazione di origine possono essere nella lingua originale.</p> <p>Sono obbligatorie, ma non è necessario che siano sull'etichetta principale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nome e indirizzo del fornitore - Codice universale del prodotto (UCP - EAN) (non necessario per l'importazione privata) - Numero di lotto di produzione (non necessario per l'importazione privata) <p>Dal 4 agosto 2012 entrerà in vigore il nuovo regolamento federale che prevede che tutte le bevande alcoliche vendute in Canada dovranno riportare l'indicazione in etichetta della presenza di allergeni con la menzione bilingue (francese e inglese) "Contient (nome allergene) / Contains (nome allergene)". Le sostanze coperte dalla normativa di riferimento sono quelle riportate nel Food and Drugs Act and Regulations. Oltre a solfiti e glutine, devono essere riportate, tra le altre, latte, uova e prodotti derivati, noci, arachidi, crostacei, molluschi.</p>
IMBALLAGGI	Devono essere conformi alle normative federali e rispettare le esigenze dei singoli Monopoli. Gli

	<p>imballaggi in legno devono essere conformi alle nuove normative internazionali FAO (ISPM-15).</p> <p>Dal 1 gennaio 2013, il Monopolio dell'Ontario LCBO, per alleggerire l'impronta ambientale, limiterà il peso delle bottiglie a 420g per tutti quei prodotti che saranno venduti al pubblico ad un prezzo di CAD 15,00 o inferiore.</p>
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	Modulo B3 (Canada Customs Coding Form). È di solito preparato dal broker in dogana.
CONTINGENTE DOGANALE	No. Esiste un limite per l'importazione privata di 45 litri se il vino è spedito direttamente all'acquirente (senza passare dal Monopolio).
BIOTERRORISM ACT	No.
NOTIFICA PREVENTIVA	Non necessaria in quanto la merce viene spedita su richiesta dei singoli Monopoli. Il Monopolio è per legge federale l'unica figura autorizzata ad importare alcolici in Canada.
REGISTRAZIONE ETICHETTE	Non è richiesta la registrazione delle etichette. Tuttavia è consigliato sottomettere la bozza finale all'approvazione dei singoli Monopoli provinciali per assicurarsi che l'etichetta soddisfi a tutte le esigenze federali e provinciali.
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	Dazi doganali (per litro - variabile a secondo del prodotto), tassa d'accisa federale, tassa federale sul valore aggiunto (GST), tassa provinciale di vendita (TPS); in alcune province GST e TPS sono raggruppate in un'unica tassa Harmonized Sales Tax (HST). Tutte le tasse, dazi, ecc. sono normalmente a carico del Monopolio, unico importatore autorizzato dalla legge federale. La figura dell'agente è limitata alla promozione del vino presso i Monopoli. Calcolando anche la maggiorazione imposta dai Monopoli, il prodotto viene venduto al pubblico in media a 3-5 volte il costo.
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	Da concordare eventualmente con i Monopoli.

Link: montreal@ice.it

Link: toronto@ice.it


STATI UNITI - Ufficio di NEW YORK

DOCUMENTI PER GLI USA	AGGIORNAMENTO AL 2010
FATTURA EXPORT	Fattura proforma. In ogni caso, e' consigliabile controllare con lo spedizioniere
DICHIARAZIONE DOGANALE	Dichiarazione dettagliata sul contenuto (prodotti alcolici) della spedizione - E' indispensabile appoggiarsi ad uno spedizioniere qualificato e ad un custom broker specializzato nello sdoganamento dei vini
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Non sono richiesti documenti particolari. In ogni caso, vanno concordati con lo spedizioniere
PACKING LIST	
CERTIFICATO DI ORIGINE	Non richiesto
CERTIFICATI DI ANALISI	Non richiesti, salvo per alcuni liquori e distillati
ETICHETTATURA DEL VINO	Obbligatorio rispettare la normativa statunitense (v. allegato)
IMBALLAGGI	Obbligatorio utilizzare soltanto le misure di bottiglie specificate nell'allegato
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	Specificare il contenuto (prodotti alcolici) della spedizione - E' indispensabile appoggiarsi ad uno spedizioniere qualificato e ad un custom broker specializzato nello sdoganamento dei vini
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	Non sono richiesti documenti particolari. In ogni caso, vanno concordati con lo spedizioniere
CONTINGENTE DOGANALE	Non si applica ai vini
BIOTERRORISM ACT	Obbligatorio effettuare la registrazione presso la FDA dello stabilimento di produzione. Vedi sito web della FDA: www.fda.gov/furls
NOTIFICA PREVENTIVA	Obbligatorio effettuare la Prior Notice presso la FDA attraverso il custom broker (ABI - rete a circuito chiuso della Dogana USA) oppure con l'aiuto dello spedizioniere. Vedi sito web della FDA: www.fda.gov/furls
REGISTRAZIONE ETICHETTE	L'importatore americano e' tenuto a registrare le etichette (COLA) a nome suo presso il governo americano, prima di procedere alla spedizione commerciale dei vini. Vedi sito web del TTB: https://www.ttbonline.gov/colasonline/registerDisplay.do

DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	I vini sono soggetti a dazi doganali che variano sulla base della tipologia, colore, misure contenitore, ecc. Vedi sito web della US Customs: http://hotdocs.usitc.gov/docs/tata/hts/bychapter/0901C22.pdf
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI	Vanno concordati con lo spedizioniere e con l'importatore.

LA SCELTA DEL CANALE DI DISTRIBUZIONE E DEI MEZZI PUBBLICITARI

La produzione nazionale statunitense rappresenta circa l'83% delle vendite totali di vino nell'intero paese, e viene in genere distribuita attraverso il tradizionale canale produttore-grossista-dettagliante.

Il vino importato, invece, passa attraverso l'importatore, il distributore ed il dettagliante.

In genere gli esportatori prendono accordi con importatori-distributori ben introdotti sul mercato che sollevano così i produttori esteri dal rischio di mettersi in proprio su un mercato da loro poco conosciuto.

Esiste anche la possibilità di esportare direttamente a grossisti locali saltando la figura dell'importatore. In tal modo i prezzi di vendita al dettaglio risultano più competitivi. Tale sistema non è molto seguito, poiché sono pochi i grossisti che accettano i rischi dell'acquisto di grandi partite di vino.

L'importatore, invece, tratta il vino in grandi quantitativi, si assume i rischi dell'operazione, copre le spese di immagazzinaggio e distribuisce poi la merce sul mercato a grossisti o a propri agenti che a loro volta distribuiscono a dettaglianti.

L'importazione del vino da parte di grossisti o dettaglianti è tuttavia volutamente ostacolata dalla legislazione di alcuni stati che richiedono che il vino proveniente dall'estero passi per la suddetta catena di distribuzione: importatore - grossista - dettagliante.

E' bene aggiungere, specialmente per le esigenze di esportatori di piccole quantità di vino, che in alcuni stati è permesso anche al dettagliante di importare vino direttamente dall'estero.

Non tutti gli importatori possono offrire gli stessi servizi all'esportatore italiano. Mentre la maggiore parte degli importatori minori operano su scala inferiore e quindi in un numero limitato di stati, certi importatori, i più grandi, godono spesso di una copertura nazionale e possono quindi assicurare un numero maggiore di sbocchi.

La scelta tra un piccolo e un grande importatore dipenderà dalle esigenze dell'esportatore italiano. Un produttore che voglia esportare piccole quantità di vino potrebbe ottenere migliori risultati e più accurata assistenza da un piccolo importatore con una rete di distribuzione in un numero limitato di stati. Per un produttore di vino che sia in grado di esportare maggiori quantità di prodotto e sia disposto ad effettuare investimenti promozionali sul mercato statunitense, può essere più utile prendere contatto con un importatore a distribuzione nazionale.

Gli esportatori possono infine rivolgersi ad agenti statunitensi che possono individuare il canale adatto alla vendita negli USA del loro vino.

Qualunque sia il canale distributivo prescelto, occorre che l'esportatore italiano, a causa della forte concorrenza che anima il mercato statunitense del vino, operi un'oculata scelta degli interlocutori commerciali americani. Essi devono essere pronti a sfruttare le nuove opportunità offerte dal mercato USA ed a suggerire i cambiamenti dell'offerta per adattarla alle esigenze del consumatore locale.

Per il produttore italiano interessato ad inserirsi sul mercato è importante garantire la qualità del prodotto e la sua continuità nel tempo in modo da non dare adito a contestazioni; è inoltre importantissimo potere garantire la puntualità delle consegne e la competitività dei prezzi.

La ditta esportatrice che si accinge a vendere i propri vini sul mercato statunitense si trova di fronte ad un vasto numero di alternative promozionali da esaminare con grande attenzione. L'introduzione sul mercato di un vino ancora sconosciuto richiede programmi promozionali bene articolati che siano in grado di crearne l'immagine e stimolare la domanda.

I produttori statunitensi hanno svolto attive campagne pubblicitarie tese ad educare il pubblico al consumo del vino, soprattutto quello di produzione locale.

I media più costosi quali la televisione, le reti nazionali radio e le riviste rivolte al consumatore richiedono l'impegno di grandi investimenti pubblicitari, mentre risultano meno costose la pubblicità sulle reti locali della radio e le inserzioni su pubblicazioni specializzate.

Per la maggiore parte delle aziende esportatrici italiane è suggeribile implementare programmi di promozione del proprio vino presso i punti di vendita, organizzando seminari e degustazioni a scopo educativo ed informativo, svolgendo attività di pubbliche relazioni per diffondere ed affermare l'immagine del prodotto e dell'azienda presso gli opinion leaders, ed in particolare presso i giornalisti specializzati.

Questa strategia promozionale, praticata tra l'altro da tutte le aziende leader locali, risulta molto efficace e comporta investimenti relativamente meno importanti di quelli necessari a svolgere campagne pubblicitarie rivolte al consumo.

L'esportatore italiano deve inoltre avere la massima cura nella scelta del design dei caratteri e dei colori utilizzati nella preparazione dell'etichetta. Nello stesso modo è importante curare la forma della bottiglia, il sistema di chiusura, la capsula, l'etichettatura, la confezione, ecc.

Tali elementi possono essere di decisiva importanza per l'affermazione del prodotto su un mercato sofisticato come quello americano.

I REQUISITI PER ESPORTARE NEGLI STATI UNITI

A) Legge contro il Bioterrorismo – Registrazione presso la FDA

A partire dal 12 dicembre 2003 tutte le aziende che producono, trattano, confezionano o detengono alimenti destinati al consumo da parte di persone o animali negli Stati Uniti devono registrarsi presso la Food and Drug Administration (FDA) e notificare (Prior Notice), sempre alla FDA, ogni spedizione (inclusa campionatura) effettuata negli USA secondo le regole stabilite dal "Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act" del 2002 (la legge contro il bioterrorismo).

*Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della FDA:
www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html.*

La FDA rende obbligatoria la figura dell'agente FDA che deve essere nominato dall'azienda che si registra, per tutti gli Stati Uniti. L'agente é una figura che non ha nulla a che fare con il prodotto esportato, ma serve solo ed esclusivamente per l'iscrizione. Pertanto, chiunque sia residente legale negli Stati Uniti puo' fare da agente – anzi, é suggeribile avere un'agente non-commerciale – purché la persona privata o la ditta sia nominata da parte dell'azienda che si registra.

L'agente USA fa da tramite nelle comunicazioni tra la FDA e l'azienda straniera, per comunicazioni abituali e di emergenza. L'agente USA sarà la persona contattata dalla FDA nel caso di un'emergenza, a meno che la registrazione non indichi un altro contatto per le emergenze. La FDA ritiene l'agente quale rappresentante dell'azienda registrata. Di conseguenza, tutte le informazioni trasmesse dalla FDA all'agente sono considerate dalla FDA come trasmesse all'azienda registrata.

Ulteriori informazioni sulle due procedure e nominativi di società che fanno da agenti USA per conto di aziende italiane, possono essere ottenute contattando il nostro ufficio.

C) Invio di Campioni

L'importazione di vini negli Stati Uniti può essere effettuata solo da ditte importatrici autorizzate. Non bisogna spedire campioni senza un accordo con un importatore statunitense. Eventuali spedizioni a ditte non autorizzate rimangono bloccate in dogana o vengono rispediti al mittente con costi di spedizione a suo carico, o distrutte.

Su tutte le bottiglie e su ciascun cartone inviato andrà applicata la seguente dicitura, riportante l'indicazione che si tratta di campioni gratuiti di cui non é ammessa la vendita, il nome dell'importatore, il numero di licenza d'importazione, l'avvertimento riguardante i possibili rischi derivati dal consumo di prodotti alcolici, ed il contenuto alcolico del prodotto:

"Free samples – not for sale"

"Importer of record: (nome ed indirizzo dell'importatore)"

"Federal Basic Importer Permit #: (numero di licenza d'importazione dell'importatore)"

"GOVERNMENT WARNING: (A) ACCORDING TO THE SURGEON GENERAL, WOMEN SHOULD NOT DRINK ALCOHOLIC BEVERAGES DURING PREGNANCY BECAUSE OF THE RISK OF BIRTH DEFECTS. (B) CONSUMPTION OF ALCOHOLIC BEVERAGES IMPAIRS YOUR ABILITY TO DRIVE A CAR OR OPERATE MACHINERY, AND MAY CAUSE HEALTH PROBLEMS."

Alc.Cont...% By Vol (contenuto alcolico)

Inoltre, sui documenti di spedizione andranno riportate le seguenti informazioni:

"Samples Supplied Free For Analysis - Not for sale, no commercial value - Prices indicated only for Customs use" (Campioni gratuiti di cui non è ammessa la vendita, senza valore commerciale, prezzi indicati solo per uso doganale).

"Importer of record: (nome ed indirizzo dell'importatore)"

"Federal Basic Importer Permit #: (numero di licenza d'importazione dell'importatore)"

D) Certificato di analisi

Gli USA non richiedono il certificato di analisi per i vini naturali italiani, che non superano il 22% di gradazione alcolica (alcohol by volume).

I vini naturali con una gradazione alcolica superiore al 22% devono essere accompagnati dal certificato di analisi.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute sul sito ufficiale dell'Alcohol Taxation & Trade Bureau (TTB) di Washington: http://www.ttb.gov/wine/itd_doc.htm

E) La Registrazione delle Etichette con il T.T.B. - Washington

L'etichetta dei vini destinati alla vendita sul mercato statunitense deve essere preventivamente esaminata e approvata dal Treasury Department (Ministero del Tesoro) - Alcohol, Taxation & Trade - Washington.

Soltanto dopo che l'importatore avrà presentato le etichette (tre per tipo) e ottenuto l'approvazione dal "Treasury Department" l'esportatore italiano potrà iniziare le spedizioni di carattere commerciale.

F) Affidavit per la Registrazione delle Etichette a Livello Statale

Allo scopo di ottenere la registrazione dell'etichetta del vino esportato, oltre a fornire i dati summenzionati, il produttore italiano dovrà autorizzare la ditta importatrice a registrare i suoi vini per la vendita nello Stato della Confederazione in cui l'importatore opera.

Questa autorizzazione rende la ditta importatrice l'unica abilitata ad importare i vini del produttore italiano per il periodo indicato, nello Stato in questione.

Il testo della dichiarazione, redatta su carta intestata, deve essere così concepito:

Date _____

As owners of the Brand (marca, ad.es. Della Pergola) we hereby authorize (ditta, ad.es. Breslauer & Co.) to register the wines under our Brand Name, for sale in the State of New York from (data) up to (data).

Firma _____

(*) Noi, in qualità di proprietari della marca Della Pergola autorizziamo la ditta Breslauer & Co. a registrare i vini della ns. marca per la vendita nello Stato di New York (o altro Stato) dal(data) al(data).

G) L'Etichetta

Le informazioni che devono apparire sull'etichetta sono:

1. Denominazione (per es.: Collio Pinot Grigio)
2. Marca (per es.: Della Pergola)
 Nei casi in cui l'etichetta non porti un apposito nome usato come marca di commercio, viene considerato come marca il nome dell'importatore o dell'esportatore. Se il nome usato come marca ha significato geografico, esso deve essere unito alla parola "BRAND" (Marca) in caratteri non inferiori in grandezza alla metà di quelli usati per il nome geografico.
 Nel caso che l'aggiunta della parola "BRAND" non sia considerata sufficiente ad evitare confusioni sull'origine del prodotto, può venire richiesta l'aggiunta di parole che indichino il vero nome d'origine.
3. Tipo
 Nel caso di vini da tavola si può usare l'espressione "Table Wine" indicando anche il colore del vino, come per esempio "Red Table Wine" oppure "White Table Wine."
 Quando si tratta di un vino a "D.O.C" non è necessario per la legislazione USA usare espressioni quali "Table Wine" ed è sufficiente porre la dizione

"Denominazione di Origine Controllata", in quanto l'indicazione del contenuto alcolico (al di sotto di 14°) già classifica il vino come "Table Wine."

4. Nome e Indirizzo del Produttore, Imbottigliatore o Esportatore

L'indicazione del nome del produttore e/o imbottigliatore o esportatore deve apparire sull'etichetta da solo o in congiunzione con il paese d'origine (per es.: "Produced in Italy by Della Pergola").

5. Il paese d'Origine ("Product of Italy" o "Produced in Italy by....")

6. Contenuto Netto

Il contenuto netto indicato sull'etichetta utilizzando la seguente dizione:
"NET CONTENT:.....ML."

E' facoltativa l'indicazione supplementare dell'equivalente contenuto netto in once, nel seguente modo:

La dizione "FLUID OUNCES" può essere abbreviata nel seguente modo:
"FL. OZ."

7. Contenuto alcolico

I regolamenti federali statunitensi rendono facoltativa l'indicazione del contenuto alcolico se esso e' inferiore al 14% in volume. E' tuttavia indispensabile indicare sempre il contenuto alcolico perché la cosa e' obbligatoria in molti Stati. L'indicazione del contenuto alcolico deve essere fatta dichiarando la percentuale di alcool in volume attenendosi alle seguenti norme:

"Alcohol X% by volume" (Alcohol X% in volume).

I limiti di tolleranza permettono una variazione dell' 1,5 % in più o meno per i vini contenenti meno del 14% in volume, e dell'1% oltre al 14%.

CONTENUTO DI ALCOOL METILICO E ALTRI RESIDUI NEI PRODOTTI ALCOOLICI

La legge statunitense non permette la presenza di alcool metilico nei vini in quantitativi eccedenti 0.1% al volume.

Il limite massimo di rame é fissato a 300ppb (parti per miliardo). La California richiede un limite massimo di rame di 150ppb, soggetto a cambiamenti.

8. Nome e Indirizzo dell'Importatore

L'indicazione del nome dell'importatore, o rappresentante, o agente esclusivista o altra persona autorizzata e responsabile per l'importazione di un vino estero negli Stati Uniti, deve essere apposta sull'etichetta principale o altra secondaria, preceduta immediatamente dalla dicitura "Imported by" (importato da) oppure "Sole Agent" (unico agente) o altra dicitura

adatta, e seguita dall'indirizzo della sede principale della ditta negli Stati Uniti. Il nome dell'importatore, dell'agente, dell'imbottigliatore, ecc. indicato su qualsiasi etichetta deve corrispondere all'esatta ragione sociale cui e' intestato il permesso rilasciato dal "Treasury Department."

9. Informazione sull'Etichetta per la Protezione del Consumatore

Secondo le regole che il t.m. impone per la protezione del consumatore, e' obbligatorio indicare sull'etichetta frontale o sulla contro-etichetta dei vini il livello residuo di solfati pari a 10 o più parti per milione, misurato come contenuto totale di ossido di solfo con il metodo d'analisi MONSER-WILLIAMS. Tale metodo é riconosciuto dall'associazione statunitense di chimici analitici, A.O.A.C. - Association of Official Analytical Chemists.

Non e' necessario indicare cifre o quantitativi sull'etichetta, ma e' sufficiente apporre una della seguenti dichiarazioni generiche:

"CONTAINS SULFITES"
 "CONTAINS A SULFITE"
 "CONTAINS SULFIDING AGENTS"

La misura minima dei caratteri di tale dichiarazione sull'etichetta e' di 2mm.

Alternativamente si può indicare anche la presenza di specifici solfati, per esempio:

"THIS PRODUCT CONTAINS--- INDICARE IL TIPO DI SOLFITO--"

SULPHUR OXIDE - OSSIDO DI ZOLFO
 POTASSIUM METABISULFITE - METABISOLFITO DI POTASSIO
 SODIUM SULFITE - SOLFITO DI SODIO
 SODIUM BISULFITE - BISOLFITO DI SODIO
 POTASSIUM BISULFITE - BISOLFITO DI POTASSIO
 SODIUM METABISULFITE - METABISOLFITI DI SODIO

Non sono accettabili altre terminologie chimiche per i nominativi dei solfiti suindicati, es: Sulfurous Acid Anhydride, Pyrosulfite, e altri termini simili.

E' importante notare che qualsiasi dichiarazione informativa che può fare seguito alla dizione "CONTAINS SULFITES" deve essere in caratteri di misura inferiore ai 2mm, oppure tra parentesi.

E' inoltre obbligatorio indicare sull'etichetta di tutte le bevande contenenti alcool (incluso il vino) la seguente dizione:

"WARNING"

- A) ACCORDING TO THE SURGEON GENERAL, WOMEN SHOULD NOT DRINK ALCOHOLIC BEVERAGES DURING PREGNANCY BECAUSE OF THE RISK OF BIRTH DEFECTS.
- B) CONSUMPTION OF ALCOHOLIC BEVERAGES IMPAIRS YOUR ABILITY TO DRIVE A CAR OR OPERATE MACHINERY, AND MAY CAUSE HEALTH PROBLEMS.

Tale dizione va riportata sull'etichetta frontale o sulla contro-etichetta con caratteri delle seguenti misure:

<u>MISURA BOTTIGLIA</u>	<u>MISURA CARATTERI</u>	<u>CARATTERI PER POLLICE</u>
750 ml	2mm	25
3 litri	2mm	12
Meno di 750 ml	1mm	Non oltre 40 caratteri

10. **ETICHETTATURA DI VINI CHE PRENDONO IL NOME DAL TIPO DI UVA USATA (VARIETAL WINES)**

Queste regole particolari riguardano l'etichettatura di vini non a denominazione di origine controllata che prendono il nome dal tipo di vitigno utilizzato nella produzione (varietal grape), nonché l'indicazione sui medesimi vini dell'annata (vintage dating) e la dicitura "Estate Bottled" (prodotto ed imbottigliato all'origine dal produttore).

a) Varietal Grape (Tipo di uva usata)

Riguarda solo i vini non D.O.C. che prendono il nome dalla varietà di uva usata nella loro produzione della quale e' obbligatorio indicare in etichetta la percentuale utilizzata - con una variazione non superiore al 2% rispetto a quanto dichiarato.

Se il nome del vino dovesse fare riferimento a più di una regione o provincia dalle quali l'uva utilizzata proviene, e' necessario indicare sull'etichetta la percentuale proveniente da ciascuna varietà e località.

In etichetta può essere indicato il nominativo di un singolo vitigno (esempio: Cabernet) purché quest'ultimo sia utilizzato in percentuale non inferiore al 75% dell'uva necessaria per la produzione di quel vino. Se il produttore volesse menzionare la zona d'origine del vino, l'intero 75% dell'uva usata nella produzione dovrà provenire da quella zona.

b) Vintage Dating (Indicazione dell'annata di produzione)

Per i vini non DOC, qualora il produttore volesse imprimere sull'etichetta l'annata di produzione, e' necessario che non meno del 95% dell'uva utilizzata provenga dalla vendemmia dell'anno indicato. Inoltre e' obbligatorio menzionare l'origine specifica: Regione, Provincia, Comune, Paese, Frazione, ecc. (sempre oltre all'indicazione della Nazione d'origine) e adeguarsi sempre ai punti sopraindicati.

c) Estate Bottled (Prodotto ed imbottigliato all'origine dal produttore)

Per riportare sull'etichetta la dizione "Estate bottled" il vino deve provenire da una specifica area geografica dove l'azienda produttrice e' localizzata.

L'uva utilizzata deve inoltre provenire da vigneti dell'azienda imbottigliatrice, piantati entro i confini della zona geografica indicata. Presso la stessa azienda devono avvenire anche le altre fasi della produzione: pigiatura, fermentazione, filtrazione, invecchiamento ed imbottigliamento.

11. **FACSIMILE DI UN' ETICHETTA**

Prendendo in considerazione le disposizioni sopra indicate, l'etichetta da apporre su un vino D.O.C./D.O.C.G., dovrà riportare (come esempio) le seguenti diciture espresse in lingua inglese:

COLIO PINOT GRIGIO
Denominazione di Origine Controllata
DELLA PERGOLA
Produced and bottled in Italy at the cellars in Gorizia
by DELLA PERGOLA S.P.A. GORIZIA
PRODUCT OF ITALY

Net Content: 750 ml

Alcohol: 12% by Volume

IMPORTED BY: BRESLAUER & CO. INC., NEW YORK, NY

Contains Sulfites

WARNING:

- A) According to the Surgeon General, women should not drink alcoholic beverages during pregnancy because of the risk of birth defects.
- B) Consumption of alcoholic beverages impairs your ability to drive a car or operate machinery and may cause health problems.

H) Dimensioni delle Bottiglie

I vini destinati all'esportazione verso gli USA devono essere imbottigliati solo in bottiglie delle seguenti misure:

3 Litri	375 ml.
1,5 Litri	187 ml.
1 Litro	100 ml.
750 ml.	50 ml.
500 ml.	

E' consentito anche l'uso di contenitori oltre i 3 litri, purché il loro contenuto netto sia sempre in multipli di un litro.

La legislazione statunitense non specifica il numero di bottiglie che devono essere messe per cartone. Risultano tuttavia prevalenti sul mercato i cartoni da 9 litri nei quali sono sistemate 12 bottiglie da 750 ml. o 6 bottiglie da 1,5 litri.

I) Limitazione nell'uso di bottiglie

Le bottiglie di vino devono essere fatte nel modo seguente:

1. La forma della bottiglia non deve dare l'impressione che il contenuto apparente sia superiore al contenuto effettivo.
 2. Lo spazio della bottiglia non riempito di vino non deve superare il 6% della capacità totale della bottiglia per le bottiglie con un contenuto netto di 187 millilitri ed oltre, e il 10% per le altre bottiglie.
2. Il contenuto netto deve essere quello specificato dai nuovi standard metrici.

L) Limiti di tolleranza

Sono ammesse le seguenti differenze tra il contenuto indicato e quello effettivo:

- differenze dovute esclusivamente ad errori di misurazione derivanti dalle operazioni di travaso in conformità alle buone usanze commerciali;
- differenze dovute alla inesatta capacità dei recipienti, provenienti unicamente da insuperabili difficoltà incontrate nella fabbricazione dei medesimi per ottenere una capacità uniforme. La tolleranza concessa a tali recipienti non deve tuttavia risultare superiore a quella concessa per i recipienti che possono essere fabbricati con una capacità approssimativamente uniforme.
- differenze dovute a variazioni delle condizioni atmosferiche da un luogo all'altro.

Le differenze di contenuto riscontrate in alcuni recipienti di una determinata partita non possono essere compensate da differenze opposte riscontrate nel contenuto di altri contenitori della medesima partita.

I COSTI DI SPEDIZIONE D'IMPORTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

A. IL TRASPORTO

La spedizione di partite di vino dall'Italia agli Stati Uniti viene normalmente fatta via mare a mezzo di container, che è considerato il sistema più pratico e sicuro per spedizione oltremare.

Per queste spedizioni vengono utilizzati due tipi di containers:

CONTAINERS	CAPACITA'	COSTO DEL NOLO
-20 Piedi (1 Piede = 30,5 Cm.)	600-700 cartoni	\$ 2.500 circa
-40 Piedi	1200-1300 cartoni	\$ 3.600 circa

A partire dal 16 settembre 2005, tutti i materiali da imballo in legno costruiti dopo quella data e spediti negli USA dovranno rispettare le normative internazionali per le misure fitosanitarie (International Standards for

Phytosanitary Measures – ISPM #15) che regolano le misure necessarie per ridurre il rischio di introduzione e/o di diffusione di organismi nocivi da quarantena associati ai materiali da imballaggio in legno composto da legno grezzo di conifera e non, utilizzato nel settore commerciale.

Materiali in legno utilizzati per imballare vini prodotti prima del 16 settembre non necessiteranno il timbro ISPM #15.

B. L'ASSICURAZIONE

Il costo della copertura assicurativa massima ("TUTTI I RISCHI SENZA FRANCHIGIA") per il trasporto in container via mare Genova-New York, di cartoni di vino imballati a regola d'arte si aggira attorno all' 1,2% del valore totale della fattura.

Il valore totale della merce dichiarato in fattura, va assicurato per un addizionale 10% al fine di coprire ulteriori spese connesse con la spedizione, quali il costo del nolo, le spese di sdoganamento e di assicurazione.

Nel caso in cui l'esportatore volesse assicurare la spedizione solo per rischi speciali come danni causati da incendio, affondamento o collisione, la tariffa dell'assicurazione (F.P.A.) applicata e' inferiore e si aggira attorno al 0,30% del valore totale della spedizione.

C. LO SDOGANAMENTO E CONSEGNA DELLA MERCE

Le pratiche di sdoganamento vengono espletate da agenti specializzati - "CUSTOM HOUSE BROKERS" - ed il costo del loro servizio per lo sdoganamento di un container di vino si aggira sui \$150.

Una volta sdoganato il container, gli stessi Customs House Brokers normalmente si occupano anche di farlo trasferire dal molo al magazzino dell'importatore.

Le spese di trasporto dal porto ad un magazzino della zona metropolitana della città' di New York, per un container standard di 20 piedi, ammontano a circa \$350 - assicurazione inclusa.

E' importante tenere presente, anche se questo e' normalmente la responsabilità dell'importatore, che il trasporto del contenitore di vino dal molo al magazzino va effettuato da trasportatori muniti di speciali licenze, e che il magazzino dove viene depositato il vino deve anch'esso essere autorizzato ad immagazzinare bevande alcoliche.

D. DAZI DOGANALI E TASSE FEDERALI E STATALI

I dazi doganali e le tasse variano secondo la categoria di vino. Si possono distinguere a questo scopo quattro categorie di vini:

1. Spumanti naturali e trattati artificialmente;
2. Vini da tavola (gradazione inferiore a 14);
3. Vini di gradazione tra 14 e 21 (marsala, vermouth e altri vini);
4. Vini di gradazione tra 21 e 24.

Nella tabella vengono elencati dazi e tasse da pagare per i vini d'importazione destinati ad essere venduti nello Stato di New York.

DAZI E TASSE SUI VINI D'IMPORTAZIONE DESTINATI ALLA VENDITA NELLO STATO DI NEW YORK

CATEGORIA DI VINO TASSE	DAZIO		
	DOGANALE ¢/Litro	FEDERALI \$/Gallone	STATALI (NY) ¢/Gallone
VINI CON GRADAZIONE INFERIORE AI 14°	9,6	1,7	19
VINI CON GRADAZIONE SUPERIORE AI 14°	25,7	1,57	19
SPUMANTI	29	3,40	19
SPUMANTI ARTIFICIALMENTE TRATTATI	29	3,30	57
MARSALA	7,8	1,57	67/Litro

ALTRI VINI CON GRADAZIONE TRA 14° E 21°	24,8	1,57	67/Litro
VINI CON GRADAZIONE TRA 21° E 24°	24,8	3,15	\$1,70/Litro
VERMOUTH	5,2	1,57	0,19

Come si vede esiste una differenza assai notevole fra la tassazione degli spumanti e quella delle altre categorie di vini. E' importante osservare che la classificazione dei vini come spumanti viene fatta in base al loro contenuto di anidride carbonica. I vini che superano i 0,392 grammi di anidride carbonica per decilitro

vengono automaticamente classificati come spumanti e soggetti al pagamento del dazio e delle tasse molto più elevate.

L'esame di laboratorio viene fatto su un campione di 2 bottiglie ad una temperatura di circa 0 gradi centigradi e se il livello risulta superiore a 0,392 tutta la partita viene classificata come spumante.

[Link: newyork@ice.it](mailto:newyork@ice.it)


ARGENTINA - Ufficio di BUENOS AIRES

DOCUMENTI PER L'ARGENTINA	
FATTURA EXPORT	<p>Deve contenere gli elementi sottoindicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - numero della fattura - luogo e data di emissione - nome ed indirizzo dell'esportatore - nome ed indirizzo dell'importatore - descrizione della merce e voce doganale - quantità di merce, numero di colli e peso lordo - valore della merce (CIF, FOB, C&F,..) - paese d'origine - porto di imbarco - mezzo di trasporto - porto di destinazione - ammontare delle spese di trasporto - ammontare delle spese di assicurazione - la seguente dichiarazione redatta dall'esportatore: <p>"Declaro bajo juramento que todos los datos que contiene esta factura son el fiel reflejo de la verdad y que los precios indicados son los realmente pagados (o a pagarse). Declaro de igual forma que no existen convenios que permitan alteraciones de estos precios".</p> <p>La fattura, esente da visti, e' richiesta in 4 copie e va redatta in lingua spagnola. E' tuttavia ammesso l'uso delle lingue italiana, francese, inglese e tedesca, salvo facolta' della dogana argentina di esigere la traduzione in lingua spagnola.</p> <p>E'inoltre richiesta la "nota de empaque", cioe' la descrizione analitica dell'imballaggio.</p> <p>La <i>Fattura consolare</i> non e' richiesta.</p>
DICHIARAZIONE DOGANALE	
DOCUMENTI DI TRASPORTO	<ul style="list-style-type: none"> - Trasporto via mare: polizza di carico (Bill of Lading) - Trasporto via aerea: lettera di vettura aerea (Air Way Bill)
PACKING LIST	
CERTIFICATO DI ORIGINE	Per prodotti proveniente del Mercosur o altri Paesi con preferenze tariffarie.
CERTIFICATI DI ANALISI	-Certificato di analisi emesso da laboratori ufficiali nel Paese d'origine. Per ulteriori dettagli sulle determinazioni del certificato analitico si può visitare il sito: www.inv.gov.ar , sito ufficiale dell'Istituto Nazionale di Vitivinicoltura.
ETICHETTATURA DEL VINO	All'etichetta originale del prodotto deve essere aggiunta un'etichetta complementare con le seguenti informazioni in spagnolo: -denominazione del prodotto, tipo di vino secondo la

	<p>classifica argentina (esempio: vino fino, vino da tavola, vino spumante o spumante naturale, vino gassato, ecc.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - colore (rosso, bianco, rosato) - gli spumanti in relazione al contenuto di zucchero si classificano in: <p>Nature: fino 3 g. di zucchero per litro. Extra Brut: Superiore a 3 g/l. e fino 8 g/l. Brut: Superiore a 8 g/l. e fino 20 g/l. Sec o Seco: Superiore a 15 g/l. e fino 20 g/l. Medio Dulce, Demi Sec o Medio Seco: Superiore a 20 g/l. e fino 60 g/l. Dulce: Superiore a 60 g/l.</p> <ul style="list-style-type: none"> -origine del prodotto -nome ed indirizzo dell'importatore - numero di iscrizione presso il Istituto Nazionale di Vitivinicoltura (INV) dell'importatore -nome ed indirizzo dell'esportatore -contenuto netto in cl, ml o cc. -graduazione alcolica in % Volume - numero di analisi di libera circolazione (puó essere richiesto in anticipo agli effetti di stamparlo in origine) -data di scadenza -modalita' di conservazione -lotto di produzione - Dicitura: "Beber con moderación" y "Prohibida su venta a menores de 18 años". <p>I prodotti importati alla rinfusa "NON POSSONO TAGLIARSI TRA DI SE NE' CON VINI NAZIONALI" (Ley N° 14.878 - Art. 22).</p>
IMBALLAGGI	<p>La Risoluzione SENASA N° 19/02 (Servizio Nazionale di Sanità Agroalimentaria) dispone che il legno per imballaggio, supporto e sistemazione, utilizzato per trasportare ogni tipo di merce che si importa nel paese, dovrà essere libero di scorze, insetti e danni derivati di essi.</p> <p>Gli ispettori del SENASA hanno la facoltà di ispezionare i suddetti legni, qualsiasi sia la merce che contengono, così come i mezzi di trasporto, allo scopo di determinare lo stato fitosanitario.</p>
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	<p>Il documento doganale é il Form OM – 1993 SIM). Tuttavia previo alla presentazione di tale documento, l'importatore dovrà ottenere la "Guida di Importazione" che deve chiedere all'INV.</p> <p>La "Guida di Importazione" é un documento unico, che ha carattere di dichiarazione giurata, con la quale si comunica all'INV le importazioni di vini o mosto, chiedendo l'estrazione dei campioni per i relativi controlli.</p> <p>Il documento risulta valido anche per il trasporto dei prodotti importati dalla zona doganale fino le cantine o fabbriche di mosto, dove l'INV realizzerà i controlli e le estrazioni di campioni che corrispondono.</p> <p>La guida conterrà le seguenti informazioni:</p>

	<p>Nome, numero di iscrizione ed indirizzo completo dell'importatore, Nome ed indirizzo del magazzino dove si trova la merce, Paese di Origine, Dogana di Ingresso, data di ingresso, N° de prodotti, tipo di prodotti, annata di raccolta, varietà, quantità e tipo di contenitori, litri, numero di analisi di origine, Valore C.I.F., Chiave identificatoria, luogo e data di presentazione, firma e timbro dell'importatore e timbro del funzionario abilitante.</p> <p>La presentazione della "Guida di Importazione" deve realizzarsi con almeno 48 ore di anticipo alla data di ingresso dichiarata. Una volta che l'importatore conferma luogo, data e ora della liberazione doganale del prodotto importato, tramite il Servizio di Ispezione si procede al ritiro di campioni rimanendo il prodotto immobilizzato fino l'attenzione dei risultati analitici e sia autorizzato dall'INV.</p> <p>La "Guida di Importazione" si presenta in triplicato. Dovrà anche presentare l'originale degli analisi di origine di ogni prodotto importato, rilasciato da un laboratorio ufficiale o autorizzato del Paese d'origine. Verificata la conformità delle informazioni dichiarate nella Guida, si consegna all'importatore due copie che faranno parte della documentazione doganale. Finalizzate le pratiche doganale, l'importatore dovrà presentare al INV una copia debitamente conformata del documento doganale di Importazione per Consumo (form. OM - 1993 SIM) per accreditare che l'operazione é stata realizzata.</p>
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	
CONTINGENTE DOGANALE	No
BIOTERRORISM ACT	No
NOTIFICA PREVENTIVA	<p>Dopo l'ingresso dei prodotti importati nello spazio doganale, l'importatore deve fare richiesta ai rispettivi Istituti di prelievo dei campioni per Controllo Importazione d'ogni partita. Al momento del prelievo dei campioni dovrà essere presente un rappresentante autorizzato dall'importatore.</p> <p>L'Istituto consegnerà all'importatore il certificato delle analisi che abilita alla libera circolazione.</p>
REGISTRAZIONE ETICHETTE	Si, presso l'Istituto Nazionale di Vitivinicoltura
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	<p>L'importazione é soggetta al pagamento dei seguenti dazi doganali: dazio: 20% sul valore CIF diritto di statistica: 0,5% sul valore CIF IVA: 21% sul valore CIF più gli altri dazi</p>

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	L'importatore di vini deve essere iscritto -presso la <i>dogana</i> -presso <i>I.N.V.</i> - "Instituto Nacional de Vitivinicultura". Per essere importatore di vini, le persone devono ottenere il "Certificato di Iscrizione come Importatore di Prodotti Vitivinicoli" (form. SCD.RM.11). L'iscrizione si realizza presso l'Istituto Nazionale di Vitivinicultura (INV). La persona deve essere iscritta presso la AFIP (Administración Federal de Ingresos Publicos)
--	---

[Link: buenosaires@ice.it](mailto:buenosaires@ice.it)

BOLIVIA

DOCUMENTI PER LA BOLIVIA	
FATTURA EXPORT	Si
DICHIARAZIONE DOGANALE	Si
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Si
PACKING LIST	Si
CERTIFICATO DI ORIGINE	Si
CERTIFICATI DI ANALISI	Si
ETICHETTATURA DEL VINO	Tutta l'informazione deve essere riportata in lingua spagnola, deve contenere: <ul style="list-style-type: none"> - il numero di registro dell'importatore presso il SENASAG - NIT (Partita IVA) dell'importatore - Data di scadenza: deve aver un minimo di 4 mesi di scadenza all'arrivo della dogana boliviana - Numero della partita
IMBALLAGGI	Tutti i prodotti vitivinicoli nazionali o importati che si commercializzano in Bolivia devono adempiere con le normative stabilite dal DS N°24777 del 30.06.97 di cui l'Articolo 1 stabilisce che i vini e derivati devono essere commercializzati in bottiglie di vetro con capacità non superiore a 1,5 litri.
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	Solicitud de permiso fitosanitario, zoon sanitario e/o de inocuidad alimentaria de importación (Senasag (1) Certificado Sanitario (bromatologico, tossicologico, microbiologico e/o radiologico) rilasciata dal Ministero della Sanità
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	
	<p>Bill of Lading - Documenti di trasporto Fattura commerciale Packing List. Certificato assicurazione. Certificato sanitario del Paese di origine che attesti la legittimità, purezza e innocuità per il consumo umano en nel quale vengono specificati i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome del prodotto - ragione Sociale dell'agente o importatore boliviano - Denominazione di origine e/o produzione - classifica del vino - denominazione o marca commerciale sotto la quale viene commercializzato il vino nel Paese di origine - informazioni tecniche necessarie a determinare mediante analisi la natura del vino, vale a dire: densità ai 15°C, graduazione alcolica, acidità totale, acidità volatile, estratto secco e zuccheri <p>Tutta la documentazione deve essere presentata in lingua spagnola.</p> <p>In tutti i certificati si deve accertare che la vendita e il consumo del prodotto di cui si tratta è stato autorizzato</p>

	nel Paese di origine. Tali certificati dovranno essere visti dal Consolo di Bolivia
CONTINGENTE DOGANALE	NO
BIOTERRORISM ACT	NO
NOTIFICA PREVENTIVA	NO
REGISTRAZIONE ETICHETTE	NO
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	Dazio generale del 10 % ad valorem CIF + Imposta al consumo specifico ICE che viene calcolata per unità di misura ed è fissata in ca. Bs 1,83 per litro. 1 US\$ = ca. 6,96 pesos boliviani (9.03.2012) Aliquota IVA: 13%, ma ai fini contabili si prende in considerazione il tasso nominale del 14,94% sulla base imponibile, la quale è costituita dal valore CIF Frontiera o CIF Dogana più la GA ed altre erogazioni non fatturate necessarie per lo sdoganamento.
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	Certificato di libera vendita al consumo del Paese di origine vistato dal Consolato di Bolivia.

- 1) Il "Servicio Nacional de Sanidad Aprovechada e Inocuidad alimenticia - Senasag", appartenente al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural" (creato con la Legge 2061 del 16 marzo 2000), è l'Ente preposto per implementare le direttive per l'applicazione delle misure sanitarie e stabilire le normative e procedure per l'ingresso al Paese di animali, vegetali, prodotti agro- alimentari, alimenti e bevande destinate al consumo umano. Tali normative si basano sul CODEX ALIMENTARIUS stabilito dalla OMC. L'importatore nazionale deve essere registrato presso il Senasag.

[Link: santiago@ice.it](mailto:santiago@ice.it)

DOCUMENTI PER IL BRASILE	
FATTURA EXPORT	Deve essere redatta in portoghese o in inglese e presentata in n° 5 copie alle autorità doganali al momento dello sdoganamento.
DICHIARAZIONE DOGANALE	SI
DOCUMENTI DI TRASPORTO	SI – Bill of Lading o Air Way Bill
PACKING LIST	
CERTIFICATO DI ORIGINE	Certificato di origine della merce, rilasciato dall'autorità competente del paese di origine deve essere riportato nell' <i>Anexo VIII</i> scaricabile nel sito del ministero brasiliano dell'agricoltura mediante l'accesso al seguente link: http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=21052
CERTIFICATI DI ANALISI	Il certificato di analisi dovrà contenere obbligatoriamente i parametri richiesti nell' <i>Anexo VIII</i> il quale dovrà essere compilato in tutte le sue parti. L' <i>Anexo VIII</i> è scaricabile nel sito del ministero brasiliano dell'agricoltura mediante l'accesso al seguente link: http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=21052 .
ETICHETTATURA DEL VINO	L'etichetta potrà essere in lingua di origine ma con retro-etichetta aggiuntiva tradotta in portoghese
IMBALLAGGI	Pallet in legno trattato (con il relativo certificato comprovante) o in plastica
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	L'importatore dovrà richiedere la Licenza d'Importazione (L.I.) relativa al prodotto specifico
CONTINGENTE DOGANALE	NO
BIOTERRORISM ACT	NO
NOTIFICA PREVENTIVA	NO
REGISTRAZIONE ETICHETTE	NO
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	Vedi allegato
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	

Secondo la Normativa **N°54 del 18 novembre 2009** del Ministero dell'Agricoltura brasiliano è necessario fornire, **per ogni spedizione**, i Certificati di Origine e di Analisi del vino. Questa norma innova la legislazione precedente che richiedeva la registrazione dell'impresa e dei vini presso gli organi competenti locali.

L'etichetta potrà anche essere in lingua di origine **ma con retro-etichetta aggiuntiva tradotta in portoghese** con la stessa dimensione grafica di quella italiana, proporzionale alla bottiglia e dovrà contenere tutte le informazioni di una etichetta normale per il vino secondo il Decreto n° 99.066, de 1990 art.47 e 49 , secondo lo schema riportato di seguito con la relativa traduzione:

Nome Do Produto: (Nome Del Prodotto)
Representante Importador: (Rappresentante Importatore)
End: (Indirizzo)
C.N.P.J. (Registro Che Il Rappresentante Vi Deve Fornire)
Produtor: (Produttore)
End.: (Vostro Indirizzo)
Ingredientes : Uvas Viníferas (Ingredienti: Uve vinifere)
Conservantes: Anidrido Sulforoso – INS 220 (Conservanti)
Origem: (Origine delle Uve)
Capacidade: (Capacità della bottiglia : 700ml, 1 litro ecc.)
Grad. Alcoólica: (Graduazione alcolica)
Lote N.º _____ (N °Lotto secondo la Vostra qualifica del vino)
Safra _____ (Annata)
Contem o Não contem Gluten (Contiene o non Contiene GLUTINE)
Validade.: Indeterminada desde que conservado
 em local seco, fresco e ao abrigo da luz. (Validità: indeterminata, etc....)
 Evite os riscos do consumo excessivo do alcool (**Evitare il rischio del consumo eccessivo di alcool**)

REGIME DOGANALE BRASILIANO

Nella seguente tabella sono riportate le aliquote delle principali imposte, secondo la tariffa doganale brasiliana.

Voce Doganale	Prodotto	DAZIO	IPI	ICMS	PIS	COFINS	AFRMM
2204	Vini di Uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uve diversi da quelli della voce n. 2009						
2204.10	Vini Spumanti						
2204.10.10	Champagne Altri	20 %	20%	25%	1,65%	7,60%	25%
2204.2	Altri vini, mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con aggiunta d'alcole (miscela):						
2204.21.00	in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	27 %	10%	25%	1,65%	7,60%	25%
2204.29.00	Altri	20 %	10%	25%	1,65%	7,60%	25%
2204.30.00	Altri Mosti di Uva						

(**) l'ICMS ha regole ed aliquote che possono variare da Stato a Stato. Le aliquote succitate sono valide per lo Stato di San Paolo.

Di seguito una breve descrizione di ciascuna delle suddette imposte:

1. Dazio: imposta che incide su tutti i prodotti importati provenienti da paese con i quali il Brasile non ha un accordo di collaborazione che preveda la sua esenzione totale o parziale. Tra detti paesi, possono essere citati quelli appartenenti al Mercosud, Cile, Bolivia, Venezuela, Messico ecc. Detta imposta viene calcolata direttamente sul valore CIF della merce e la relativa aliquota varia da prodotto a prodotto.
2. IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados, ovvero Imposta sui Beni Lavorati). Tale imposta incide pure sui prodotti fabbricati in Brasile, ma secondo una diversa base di calcolo. Nel caso di un prodotto importato, l'IPI viene calcolata sul valore CIF + Dazio. Come succede con il dazio, l'aliquota dell'IPI varia da prodotto a prodotto.
3. ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, ovvero Imposta sulla Circolazione delle Merci e dei Servizi). Viene calcolata sul valore CIF + Dazio + IPI + Altre Spese di Sdoganamento/Imposte e sull'ICMS stessa. È un'imposta statale, che incide su tutti i livelli dell'operazione di vendita, dal produttore fino al consumatore finale. L'ICMS, imposta equivalente all'IVA, è dovuta/pagata dal fabbricante e/o commerciante. L'aliquota ICMS è territoriale, nel senso che varia da uno Stato all'altro della Federazione brasiliana, con oscillazioni dal 7% al 18% in conformità con la legislazione interna dello Stato dove transita la merce. A San Paolo, per la maggior parte dei prodotti, le aliquote variano dall'8,8% al 18%.
4. AFRMM (Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercantil, ovvero Addizionale sul Frette Marittimo). Viene calcolato sul valore del nolo marittimo, nel caso il trasporto venga realizzato via marittima. È un'imposta che è stata creata al fine di generare un fondo per favorire il rinnovo della Marina Mercantile Brasiliana.
5. PIS (Programma de Integração Social) e COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade). Il calcolo di tali imposte nell'importazione (la metodologia di calcolo è diversa nel caso di prodotti fabbricati in Brasile) è piuttosto complesso e dipende da un grande numero di variabili che includono, oltre al valore CIF della merce, il dazio, l'IPI, l'ICMS e altre tasse inerenti allo sdoganamento.

Si sottolinea che l'ICMS regolato nelle operazioni di importazioni rimane un credito che potrà essere scalato dalla ICMS inerente all'attività aziendale da essere versata mensilmente.

Quindi, se in un certo mese determinata ditta deve per esempio versare R\$ 100 relativi alle vendite realizzate ed ha un credito di R\$ 20,00 di un'importazione fatta precedentemente, alla fine dovrà versare R\$ 80,00.

PIS e COFINS nell'importazione sono nella quasi totalità dei casi un costo per l'azienda.

+

Altre imposte/spese inerenti allo sdoganamento includono:

- Magazzinaggio presso il Magazzino Doganale: 0,65% sul CIF;
- Tassa di apertura del container (Desconsolidação): US\$ 100,00/container;
- Liberazione della BL: da US\$ 35 a US\$ 50;
- Capatazia (uso mano d'opera portuale) per un container da 20": R\$ 190,00;
- Handling: US\$ 30,00;
- Tassa di Sdoganamento: 0,8% sul valore CIF (ammontare minimo di R\$ 450,00 e massimo di R\$ 1.500,00);

SDA (Tassa obbligatoria +/- equivalente ad un fondo di liquidazione per doganalisti): 2% sul valore CIF (ammontare minimo di R\$ 224,00 e massimo di R\$ 447,00);

- Tassa Amministrazione Pratica Sdoganamento: 2% sul valore CIF;
- Spese Varie (fotocopie, trasporto ecc): circa R\$ 150,00.

N.B. A titolo informativo facciamo presente che la normativa locale ha imposto un aggravio per **L'IMPORTATORE**. Il Fisco brasiliano ("Receita Federal"), tramite la Normativa SRF n. 504 e Normativa RFB n. 1065 del 16 Agosto 2010, determina che i vini importati ai fini di distribuzione in Brasile, a partire del 1° Gennaio 2011, devono avere un "bollo di controllo" con il relativo codice d'identificazione, che indica diverse caratteristiche sul prodotto importato, tra cui l'importatore responsabile. Tale importatore deve essere stato previamente autorizzato ai fini delle importazioni dal Fisco brasiliano.

Link: sanpaolo@ice.it

COLOMBIA

DOCUMENTI PER LA COLOMBIA	
FATTURA EXPORT	VIENE RICHIESTA.
DICHIARAZIONE DOGANALE	VIENE RICHIESTA.
DOCUMENTI DI TRASPORTO	SONO RICHIESTI .
PACKING LIST	VIENE RICHIESTA.
CERTIFICATO DI ORIGINE	NON VIENE RICHIESTO .
CERTIFICATI DI ANALISI	VIENE RICHIESTO SULLA BASE DELLA NORMATIVA SULLE BEVANDE ALCOLICHE IN COLOMBIA CONSULTABILE NEL SITO WEB DELL'INVIMA http://web.invima.gov.co , NELLA SEZIONE NORMATIVIDAD/BEBIDAS ALCOHÓLICAS. IL QUADRO DI RIFERIMENTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL REGISTRO SANITARIO PER L'IMPORTAZIONE DELLE BEVANDE ALCOLICHE IN COLOMBIA È IL DECRETO 2311 DEL 1996 CHE MODIFICA GLI ARTICOLI 3 E 4 DEL DECRETO 2742 DEL 1991.
ETICHETTATURA DEL VINO	VIENE RICHIESTA, SULLA BASE DEL DECRETO 2311 DEL 1996 CHE MODIFICA GLI ARTICOLI 3 E 4 DEL DECRETO 2742 DEL 1991, CONSULTABILE NEL SITO WEB DELL'INVIMA http://web.invima.gov.co , NELLA SEZIONE NORMATIVIDAD/BEBIDAS ALCOHÓLICAS.
IMBALLAGGI	NON RISULTANO DISPOSIZIONI SPECIFICHE
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	VIENE RICHIESTA.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	LA SPECIFICA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA CHE L'IMPORTATORE COLOMBIANO DEVE PRESENTARE PER LO SDOGANAMENTO È POSSIBILE RICHIEDERLA ALL'UFFICIO ICE DI CARACAS.
CONTINGENTE DOGANALE	NON È STATO FISSATO UN CONTINGENTE DOGANALE PER L'IMPORTAZIONE DI VINI DALL'ITALIA.
REGISTRAZIONE ETICHETTE	LA REGISTRAZIONE DELLE ETICHETTE DOVRÀ OSSERVARE L'ITER PREVISTO DAL DECRETO 2311 DEL 1996 CHE MODIFICA GLI ARTICOLI 3 E 4 DEL DECRETO 2742 DEL 1991, CONSULTABILE NEL SITO WEB DELL'INVIMA http://web.invima.gov.co , NELLA SEZIONE NORMATIVIDAD/ BEBIDAS ALCOHÓLICAS.
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	SONO PREVISTI DAZI ED IMPOSTE . SPECIFICHE INFORMAZIONI POTRANNO ESSERE RICHIESTE ALL'UFFICIO ICE DI CARACAS.
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	CONSIDERANDO L'EVOLUZIONE DELLE NORMATIVE VIGENTI SI PREGA DI CONTATTARE L'UFFICIO ICE DI CARACAS, COMPETENTE PER LA COLOMBIA

[Link: caracas@ice.it](mailto:caracas@ice.it)

COSTA RICA

DOCUMENTI PER IL COSTA RICA	
FATTURA EXPORT	SI
DICHIARAZIONE DOGANALE	SI
DOCUMENTI DI TRASPORTO	SI
PACKING LIST	
CERTIFICATO DI ORIGINE	SI
CERTIFICATI DI ANALISI	SI
ETICHETTATURA DEL VINO	SI Devono riportare : Nome e indirizzo dell'imbottigliatore Graduazione alcolica. Paese di origine
IMBALLAGGI	Secondo la modalità di commercializzazione del paese di origine
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	A carico dell'importatore
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	Fattura commerciale, e certificazione di origine.
CONTINGENTE DOGANALE	NO
BIOTERRORISM ACT	NO
NOTIFICA PREVENTIVA	NO
REGISTRAZIONE ETICHETTE	NO
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	Dazio Vini spumanti: 15% + IVA 13% Le altri vini: 0% + IVA 13%
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	Packing list Certificato di libera vendita Bill of landing (se il trasporto e' via nave). Air Waybill (se il trasporto e' via aerea) . Certificato di analisi chimici . Emesso da un laboratorio certificato ed autorizzato dall'autorità sanitaria Italiana.

- Modulo di richiesta di registro completo e leggibile firmato dal rappresentante legale dell'azienda- Certificato sanitario di libera vendita e consumo nel paese d'origine, emesso dalla competente autorità governativa certificato dal Console Costaricense e postillato dal Ministero degli Esteri del Costa Rica. Il documento non potrà essere più vecchio di due anni. Dovrà essere redatto in spagnolo o essere tradotto in spagnolo da un perito traduttore
- Certificato di composizione qualitativa degli ingredienti e quali/quantitativa degli additivi impiegati, emesso dal fabbricante o dalle autorità sanitarie del paese d'origine.
- Ricevuta di pagamento dei diritti d'analisi alla Tesoreria del Ministero della Salute, al fine di analizzare i due campioni che obbligatoriamente vanno consegnati al succitato ministero per le analisi corrispondenti.
- Etichetta originale
- Ricevuta di pagamento del dazio corrispondente

- Registrazione come importatore di alimenti

Etichettatura:

- Traduzione in spagnolo dell'etichetta
- Indicazione del nome, contenuto netto e grado alcolico
- Nome della bevanda alcolica
- Titolo alcolimetrico: espresso in percentuale per volume (%) o in percentuale per massa (%) o in scala Gay Lussac (^aGL)
- Si deve indicare il contenuto dell'unità di volume del Sistema Internazionale o sottomultipli: Litro, CL, MML
- Nome e indirizzo di fabbricante, imbottigliatore, distributore, importatore, esportatore o venditore.
- Data di scadenza
- Indicare il Permesso del Ministero della Salute indicando il numero di licenza e codice del Ministero della salute
- Indicazione El abuso de licor es nocivo para la salud o el Tomar licor es nocivo para la salud
- Paese d'origine del prodotto
- Indicazione della fabbrica produttrice e del lotto di produzione

Link: messico@ice.it



DOCUMENTI PER IL CILE	
FATTURA EXPORT	SI
DICHIARAZIONE DOGANALE	Si
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Si
PACKING LIST	Si
CERTIFICATO DI ORIGINE	Si
CERTIFICATI DI ANALISI	Si
ETICHETTATURA DEL VINO	Le etichette devono riportare almeno: Nome e indirizzo dell'imbottigliatore nome e natura del prodotto graduazione alcolica e volume. Inoltre i vini importati devono riportare il paese di origine, nome e indirizzo dell' importatore in lingua spagnola
IMBALLAGGI	Secondo modalità di commercializzazione del paese di origine
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	Certificato "Destinacion Aduanera para productos Agropecuarios- CDA" Solcitud de inspección (a carico importatore)
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	Bill of Lading - Documenti di trasporto Fattura commerciale Certificato Eur 1. Packing List. Certificato assicurazione. Certificato sanitario del Paese di origine
CONTINGENTE DOGANALE	NO
BIOTERRORISM ACT	NO
NOTIFICA PREVENTIVA	NO
REGISTRAZIONE ETICHETTE	NO
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	Dazio generale del 6%, Paesi UE dazio 0% + 15% Cif Ad valorem d'imposta addizionale bevande alcoliche + 19% di aliquota IVA
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	Le bevande alcoliche importate devono essere iscritte nel Registro del SAG , ed essere catalogate come atte al consumo , previa ispezione e analisi di ogni partita. "Autorización de uso y disposición de alimentos importados" rilasciata dal Servicio Nacional de Salud – Seremi de Salud
Normative sulla produzione, elaborazione e commercializzazione di bevande alcoliche, aceti e simili	Nel paese il Decreto legge N°78 del 1986, regola la Legge 18.455, la quale stabilisce le normative sulla produzione, elaborazione e commercializzazione di bevande alcoliche, aceti e simili. Le ultime modifiche del 10 luglio 2009, hanno incorporato nell'Articolo 23 il numero 32, in cui viene permessa l'addizione de CMC, per la stabilizzazione tartarica in vini e vini spumati in un dosaggio massimo di 100 mg/L.

1) In base all'Accordo di Associazione Cile – UE, il grado alcolico per i vini d'importazione potrà essere:

Superiore o uguale o all' 8,5% ed inferiore o uguale all'11,5% della graduazione alcolica volumetrica acquistata per quanto si riferisce a determinati vini comunitari con indicazione geografica , inclusi i vini "vcprd", ad eccezione di determinati vini di qualità con un elevato contenuto di zucchero residuale senza l'aumento artificiale della graduazione alcolica , in cui caso la graduazione alcolica volumetrica totale potrà essere superiore o uguale al 6%.

Superiore o uguale all'11,5% ed inferiore o uguale a 20% della graduazione volumetrica totale ad eccezione di determinati vini che detengano un elevato contenuto di zucchero residuale senza l'aumento artificiale della graduazione alcolica naturale, in cui caso la graduazione alcolica potrà eccedere il limite del 20%.

2) Nell'ambito dell'accordo di Associazione UE-Cile il Decreto N° 233, D.O. del 12.08.2006 del Ministero di Affari Esteri, relativo al Decreto N° 1/2006, del Consiglio della Associazione UE-Cile si eliminano i dazi doganali relativi alle bevande alcoliche, vermut e bevande aromatizzate di origine europea.

[Link: santiago@ice.it](mailto:santiago@ice.it)



DOCUMENTI PER IL MESSICO	
FATTURA EXPORT	SI
DICHIARAZIONE DOGANALE	SI
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Bill of landing or air waybill
PACKING LIST	Tale documento contiene in dettaglio il contenuto del carico
CERTIFICATO DI ORIGINE	EUR1
CERTIFICATI DI ANALISI	Chimiche da laboratorio autorizzato da Ministero di Sanità Italiano
ETICHETTATURA DEL VINO	Consigli annessi
IMBALLAGGI	Pallet in legno trattato o in plastica
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	Da parte dell'importatore
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	
CONTINGENTE DOGANALE	
BIOTERRORISM ACT	
NOTIFICA PREVENTIVA	
REGISTRAZIONE ETICHETTE	
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	Dazi 0%, iva 16% e Imposta Speciale su Prodotti e Servizi (IEPS) (percentuale annesso)
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	

I DOCUMENTI DA INVIARE ALL'AGENTE DOGANALE SONO I SEGUENTI:

Fattura commerciale o fattura pro forma redatta in spagnolo spedita dal produttore in originale o copia, tre copie per il trasporto marittimo e quattro se il trasporto avviene tramite aereo.

Deve contenere le seguenti informazioni:

Valore della mercanzia uguale a quello del certificato Eur1

Valore delle spese di trasporto e assicurazione del trasporto

Firma della persona autorizzata, con indicazione del nome dell'azienda o timbro in tutti gli esemplari della fattura.

Le fatture non devono contenere annotazioni o cancellazioni.

Packing list: tale documento contiene in dettaglio il contenuto del carico.

Certificato di origine

Si tratta di un documento che certifica l'origine della mercanzia, può essere sostituito dall'Eur 1 se la mercanzia proviene dall'Unione Europea (per la compilazione vedi allegato)

Certificato di analisi chimiche dei vini

Rilasciato da un laboratorio certificato e autorizzato dal Ministero della Sanità in Italia.

Certificato di libera vendita (emesso dall'USL o da ente certificato autorizzato) con la conferma che i prodotti sono di libera vendita e adatti al consumo umano.

Bill of Lading (per nave) o Air Waybill (per aereo) rilasciato dall'impresa che cura il trasporto.

La documentazione sopra elencata dovrà essere presentata inviata in originale almeno 8 giorni prima dell'arrivo della merce, per poter procedere con le pratiche di sdoganamento.

I seguenti documenti dovranno essere presentati dall'importatore:

Richiesta di importazione
Manifestazione del valore

CONSIGLI UTILI PER LE ETICHETTE

Al momento dell'importazione ogni vino deve avere, così come nel resto del mondo, delle etichette che rispondano a determinati parametri fissati dalla legge messicana.

L'etichetta deve avere una dimensione simile a quella dell'etichetta frontale ma di colore diverso e ben visibile.

Il volume deve essere menzionato come "Contenido Neto" o "Cont. Neto" (con punto) e in "mL" o "ml" (senza punto). Per una etichetta che va da 32 a 161 cm quadrati, la misura minima per ogni singola lettera per la descrizione del contenuto è di 3,2 mm e deve essere ad uno spazio di distanza (della stessa misura utilizzata per la lettera, ecc: arial 13) dal bordo superiore e da quello inferiore della stessa misura utilizzata per la lettera. Allo stesso modo, deve esserci uno spazio a destra e a sinistra di almeno due volte la misura utilizzata per la lettera.

La dicitura "El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud" deve essere scritta in carattere Helvetica Condensed, in grassetto e maiuscolo. La misura della lettera deve essere, per un contenuto di 500 ml a 1000 ml, di 3 mm e intorno a questa scritta si deve mantenere uno spazio minimo di 3mm (sopra, sotto a destra e a sinistra). Il nome dell'esportatore non deve necessariamente essere incluso nell'etichetta ma può essere utile.

Riassumendo l'etichetta deve contenere le seguenti informazioni:

- Norma e marca commerciale del prodotto;
- Indicazione della quantità;
- Nome dell'azienda e domicilio fiscale del produttore
- Paese di origine (es. Producto de...; Hecho en.....)
- Contenuto di alcool, indicare la percentuale di alcool su volume a 20°C, usare la seguente abbreviatura: % Alc. Vol.
- Lotto di produzione e data di produzione
- Leggenda di precauzione (indicata dicitura esatta sopra)
- Lista di ingredienti da enumerarsi in ordine quantitativo decrescente.

Alc. Vol. 12,5% Cont. Net. 750mL
Producto Italiano Embotellado de Origen
VINO DE MESA "I CLASSICI PINOT GRIGIO" BLANCO DOC 2001 (MARCA)
Exportador: (Casa Vinicola) Indirizzo Reg. :
Importador: (Nome importatore) (Indirizzo e RFC dell'importatore)
Lote: (Lotto)
EL ABUSO EN EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES NOCIVO PARA LA SALUD

IMPOSTE

Per poter introdurre il prodotto in Messico, è necessario pagare una serie di imposte:

- Imposta Generale di Importazione:

Tale imposta è stata eliminata a partire dal 1 luglio del 2008 grazie al Trattato di Libero Commercio con l'Unione Europea (TLCUE), presentando il certificato Eur1.

- IVA al 16%.

- Imposta Speciale su Prodotti e Servizi (IEPS)

La percentuale di tale tassa dipende dalla gradazione alcolica del prodotto:

- 25% con gradazione alcolica fino a 14 gradi GL-
- 30% con gradazione alcolica da 14 a 20 gradi GL.
- 50% con gradazione alcolica da 20 a 50 gradi GL.

- Diritto di Tramite Doganale (DTA)

Per i prodotti procedenti dall'Unione Europea si può pagare o l'otto per migliaia del valore in dogana o pagare 179 pesos (16USD). Tale quantità si modifica semestralmente e si può consultare su www.aduanas.gob.mx.

COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO EUR 1

In occasione dell' Accordo di Associazione Economica, Concertazione Politica e Cooperazione tra l'Unione Europea ed il Messico, entrato in vigore il 1 luglio 2000, che prevede nella parte commerciale sgravi immediati o progressivi nei dazi doganali applicabili, è entrata in vigore anche una nuova normativa relativa alla documentazione che accompagna le merci.

Il precedente Certificato di Origine è stato sostituito dal certificato denominato " EUR 1", normalmente utilizzato dai paesi europei (quindi anche dall' Italia) nelle esportazioni.

Tale certificato viene normalmente compilato dal trasportatore e successivamente timbrato dall' ufficio doganale competente territorialmente, ed ha valore di " dichiarazione certificata di origine ".

L' EUR 1 può essere omesso e sostituito dalla fattura, nella quale deve essere dichiarata l' origine della merce, solamente in due casi :

- 1) nel caso di esportazioni il cui valore non superi i 6.000 €,
- 2) esportazioni per qualsiasi valore solo se autorizzate esplicitamente da autorità governative messicane.

Il certificato EUR 1 si presenta con 12 campi, dei quali i numeri 3, 6 e 10 sono facoltativi, mentre tutti gli altri devono essere compilati senza eccezione in lingua inglese o spagnola.

Nel caso in cui si volessero compilare i campi facoltativi, la compilazione deve essere assolutamente esatta, pena la non accettazione del certificato in fase di controllo doganale in Messico. Non ci soffermeremo su tutti i campi, essendo alcuni di facile compilazione.

Nel campo 1 va indicato il nome dell' esportatore o il numero di registro in qualità di esportatore abituale (requisito che in Italia non è prioritariamente necessario per esportare).

A tal fine nessuna autorità o operatore commerciale può pretendere la citazione di tale numero o addurre la sua mancanza per bloccare, ritardare o impedire l' importazione.

Nel campo 2 vanno indicati i paesi tra i quali si realizza lo scambio; nel nostro caso Italia (EU) - Mexico.

Nel campo 3 va indicato il nome del Club del Vino:

Selección del Club del Vino, S.A. de C.V.
Tuxpan 84, Col. Roma Sur México D.F. 06760

Nel campo 4 va apposta la dicitura ITA - EU.

Nel campo 5 va indicato MEXICO.

Campo 6 : trasporto: aereo, bill of landing.

Il campo 8 è quello che ha suscitato le maggiori difformità interpretative.

Per spiegare quanto deve contenere, riportiamo la traduzione integrale delle istruzioni di compilazione pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del Messico in data 30 giugno 2000 :

"Dovrà essere annotata la descrizione dei prodotti, incluso il numero d' ordine, i marchi, la numerazione, il numero e la natura degli imballi, la denominazione delle merci e la loro classificazione doganale, per lo meno a livello di capitolo (primi quattro numeri) secondo il Sistema Armonizzato. Nel caso in cui si tratti di merce sfusa e non in contenitori, dovrà essere apposta la scritta "sfusa" ."I prodotti dovranno essere definiti secondo gli usi commerciali e con informazioni sufficienti per poterne permettere la identificazione e poter essere messi in relazione con la descrizione contenuta nella fattura." Si richiama l' attenzione su tale ultima

frase, in quanto decisiva affinché la merce possa ricevere il nulla osta definitivo da parte delle autorità doganali messicane: la descrizione deve essere quindi particolarmente dettagliata. In questo contesto vale la pena di sottolineare che a fronte di una modalità di descrizione sostanzialmente sintetica come quella europea, viene privilegiata una descrizione più analitica e dettagliata da parte del Messico.

Nei casi in cui lo spazio lo consenta, e per evitare difformità interpretative, si consiglia l' esatta trascrizione della fattura.

Un' ulteriore raccomandazione, sempre relativa alla compilazione di tale campo 8, si riferisce all' obbligo assoluto di non lasciare spazi vuoti; sempre al riguardo si riporta la traduzione delle istruzioni pubblicate dalla citata Gazzetta Ufficiale messicana: :

"In nessun caso dovranno apparire linee o spazi in bianco e non dovranno rimanere linee vuote tra i differenti prodotti indicati nel certificato. Ogni prodotto dovrà essere preceduto da un numero d' ordine. Dopo l' ultimo prodotto segnalato in questo campo, si dovrà tracciare una linea orizzontale ed una croce nello spazio rimasto in bianco."

Link: messico@ice.it


PERU' - Punto di Corrispondenza LIMA

DOCUMENTI PER IL PERU'	<p>"DUA – dichiarazione unica di dogana" per la nazionalizzazione della merce. http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D574.htm</p>
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Bill of lading (via maritime), o air way bill (via aerea)
PACKING LIST	Allegata alla fattura commerciale
CERTIFICATO DI ORIGINE	È obbligatorio
CERTIFICATI DI ANALISI	<p>In Perú esistono normative riguardanti la registrazione di prodotti alimentari e bevande (per la libera commercializzazione), della DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental) del Ministero della Salute peruviano:</p> <p>Registro Sanitario di Alimenti e Bevande, sulle seguenti basi legali: "Legge N° 26842, Art. 91° del 20-07-97" "D.S. N° 007-98-SA, Art. 105° (25-09-98)", "Legge n° 27821, Legge de promoción de suplementos nutricionales, Art. 3° del 16/10/02" "Legge N° 28405, Art 9°" "Legge N° 716, Legge de protezone al consumatore" "Legge N° 29571, Codice di Protezione al Consumatore"</p> <p>I principali REQUISITI sono i seguente ed è possibile visualizzarli nel seguente: http://www.digesa.sld.pe/expedientes/detalles.aspx?id=28</p> <p>Formulario per la registrazione sanitaria, indirizzato al Direttore Esecutivo di "Igiene Alimentare e Zoonosi" con carattere di "Dichiarazione Giurata", che contengano il N° di "RUC – Registro Unico del Contribuente", firmato dal rappresentante legale. E' possibile ottenere il formulario dei prodotti industrializzati nel estero nel seguente sito: http://www.digesa.sld.pe/formularios/29-2.xls</p> <p>Risultato degli analisi fisici, chimici e microbiologici del prodotto finito, confermando l' idoneità d' accordo alle normative sanitarie in vigore, concesso da un laboratorio accreditato del laboratorio di controllo di qualità della fabbrica.</p> <p>Certificato di libera commercializzazione o certificato sanitario emesso dall' Autorità competente del Paese di origine, in originale e copia valicato dal Consolato.</p> <p>Etichettato dei prodotti, in lingua spagnola legge 28405) (vedi etichettatura del vino).</p> <p>I prodotti alimentari e bevande di regime speciale, dovranno segnalare le proprietà nutrizionali e dovranno essere accompagnati dal certificato di analisi de bromato emesso da un laboratorio accreditato dall' INDECOPI.</p>
ETICHETTATURA DELLE BEVANDE ALCOLICHE	Dall'1.6.2005 è in vigore la legge N° 28405 (30.11.04) sull' <u>etichettatura dei prodotti industriali</u>

	<p>http://www.produce.gob.pe/RepositorioAPS/2/jer/NORM REGLAMENTOS/Legge28405(1).pdf e relativa Regolamentazione, D.S. N° 020-2005-PRODUCE (26-05-05)</p> <p>http://www.aduanet.gob.pe/novedades/Doganales/comu nicados/2005/mayo/DS020-2005-PRODUCE.pdf che impone l'obbligo di specificare in lingua spagnola il tipo di prodotto ed il contenuto.</p> <p>La normativa specifica per la commercializzazione, pubblicità e sull'etichettature Legge n° 28681 e la sua regolamentazione con D.S. n° 012-2009-SA, che regola gli obblighi e infrazioni dei consumatori e dei commercializzatori, evidenzia che potrebbe danneggiare la salute.</p> <p>A questo riguardo, si dovrà evidenziare nell'etichetta: "PROHIBIDA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS A MENORES DE 18 AÑOS" y "SI HAS INGERIDO BEBIDAS ALCOHÓLICAS, NO MANEJES"</p>
IMBALLAGGI	
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	<p>I documenti generali che richiede la SUNAT (Superintendencia Nacional Tributaria) sono: Documento del trasporto (Bill of lading (via maritime), o air way bill (via aerea)) Fattura commerciale Certificato d'origine Certificazioni e/o autorizzazioni a seconda delle merci "DUA – dichiarazione unica di dogana" per la nazionalizzazione della merce. www.sunat.gob.pe/legislacion/tupa/2005/seccion-II/Proc_24.xls www.sunat.gob.pe/legislacion/tupa/2005/seccion-II/Proc_24.xls</p>
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	<p>Tutte le procedure per un'importazione definitiva sono regolate sulla base delle seguenti normative, che si possono visualizzare nel link della Dogana peruviana di seguito indicato:</p> <p>http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/importaci on/base_legal.html http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho /definitivos/importac/procGenerale/index.html</p> <p>Elenco delle Sanzioni applicabili a infrazioni previste nella Legge Generale Doganale, approvata con D.S. N° 031-2009-EF pubblicata in data 11.02.2009. Regolamento della Legge Generale Doganale, approvato con D.S. N° 010-2009-EF pubblicata in data 16.01.2009. Legge Generale Doganale, approvata con D.L. N° 1053 pubblicata in data 27.06.2008. Regolamento della Legge Generale Doganale, approvato per Decreto Supremo N° 011-2005-EF pubblicata in data 26.01.2005. Normativa che approva le disposizioni regolamentari del D. L N° 943, Legge di Registro Unico dei Contribuenti, approvata con Risoluzione della Soprintendenza Nazionale di Amministrazione Tributaria N° 210-2004-SUNAT pubblicata in data 18.09.2004 e</p>

	<p>la sua normativa di modificazione. Testo Unico della Legge Generale Doganale, approvato dal D.S. N° 129-2004-EF pubblicato il 12.09.2004 e successive norme di modificazione. Legge delle violazioni di carattere penale doganali, Legge N° 28008 pubblicata in data 19.06.2003 e la sua normativa di modificazione. Regolamento della Legge delle violazioni Doganali, approvato con D.S N° 121-2003-EF pubblicato in data 27.08.2003 e la sua normativa di modificazione. Obbligo di presentazione della Dichiarazione Andina di Valore - DAV da parte degli operatori di qualunque Paese, approvata con Risoluzione dell'Intendenza Nazionale N° 000 ADT/2002-000051 pubblicata il in data 11.01.2002. Legge delle Procedure Amministrative Generale, Legge N° 27444 pubblicata il in data 11.04.2001 e la sua normativa di modificazione. Istruzioni per la compilazione della "Declaración Única de Aduanas (DUA)" INTA-IT.00.04, approvato con Risoluzione dell'Intendenza Nazionale N° 000ADT/2000-002180 pubblicata in data 02.08.2000, e la sua normativa di modificazione. Forme ed istruzioni della "Declaración Única de Aduanas (DUA)", approvato con Risoluzione dell'Intendenza Nazionale N° 000ADT/2000-000750 pubblicata in data 22.03.2000. Regolamento dell'Accordo relativo alla applicazione del Articolo VII dell'Accordo Generale sui dazi Doganali e Commerciali della OMC del 1994, approvato por Decreto Supremo N° 186-99-EF pubblicato in data 29.12.1999, e la sua normativa di modificazione e di ampliamento. Testo Unico del Codice Tributario, approvato con Decreto Supremo N° 135-99-EF pubblicato in data 19.08.1999 e la sua normativa di modificazione. Regolamento delle Ricevute di Pagamento, approvato con Risoluzione della Soprintendenza Nazionale di Amministrazione Tributaria N° 007-99/SUNAT pubblicata in data 24.01.1999. Scheda della Dichiarazione Andina di Valore (DAV), approvato con la Decisione N° 379 della Comunità Andina delle Nazioni (CAN) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Accordo in data 27.06.1995. Accordo relativo alla applicazione dell'Articolo VII dell'Accordo Generale sui Dazi Doganali e Commerciali della OMC del 1994, approvato con Risoluzione Legislativa N° 26407 pubblicata in data 18.12.1994.</p>
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	
CONTINGENTE DOGANALE	
BIOTERRORISM ACT	
NOTIFICA PREVENTIVA	
REGISTRAZIONE ETICHETTE	
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	<p>Per tutto il capitolo 22: vini, spumanti, grappa i dazi sono stati ridotti dal 9% al 6%, con DS 279 EF a partire dal 31/12/2010 : DAZIO DOGANALE o AD VALOREM : 6% IMPOSTA SELETTIVA AL CONSUMO : 20% IMPOSTA GENERALE ALLE VENDITE : 18% ASSICURAZIONE : 1,75%</p>

	http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI	
DISTRIBUZIONE E SETTORE RETAIL	<p>Il vino è commercializzato sia nel settore retail, enoteche o negozi specializzati per la vendita di vini e distillati, che nei ristoranti e catene alberghiere di livello alto e medio.</p> <p>Il settore "retail" ha avuto una crescita molto sostenuta negli ultimi anni, in termini di numero di supermercati, di grandi magazzini e di centri commerciali ed ha chiuso il 2010 con vendite per oltre USD 4 miliardi.</p> <p>La figura delle catene dei supermercati che peraltro includono un ampio reparto di vini, in alcuni casi in area chiusa e temperata) in cui appaiono quattro strutture principali, TOTTUS (investimento Cileno), PLAZA VEA, SUPERMERCADOS PERUANOS, e WONG – quest'ultimo di proprietà CENCOSUD – sempre investitore cileno-, che sono indirizzati ai segmenti di mercato sia alto e medio, mentre per operare in questo ultimo assumono nomi diversi come gli ipermercati Plaza Vea e Metro (appartenenti a Supermercados Peruanos e a CENCOSUD rispettivamente); gli acquisti avvengono direttamente dai produttori locali e distributori, nonché con importazioni dirette.</p> <p>"Supermercados Peruanos" ha rivisto al rialzo le sue previsioni di investimento portandole all'inaugurazione di ulteriori ipermercati e supermercati con marchio "VIVANDA" (apparsa a partire dal 2005), indirizzato ai segmenti medio-alto.</p> <p>La catena Wong (Wong e Metro) possiede 18 punti di vendita, Supermercati Peruviani (Plaza Vea e Vivanda) possiede 24 e Tottus possiede 16 punti di vendita.</p> <p>Il valore delle vendite di tutti i supermercati per il 2011 è stato stimato sugli US\$1.500 milioni.</p>
RISTORAZIONE	<p>Altri fattori che hanno contribuito ad aumentare la domanda di vino – oltre che dal ricordato maggiore potere d'acquisto della popolazione ha incrementato l'offerta di infrastrutture alberghiere e ristoranti di alto livello, non solo a Lima ma anche all'interno del Paese, nonché dalla costante promozione della gastronomia nazionale ed internazionale, dalla crescita delle scuole di cucina e dalla diffusione di enoteche a livello nazionale.</p> <p>Secondo l'Associazione Alberghiera del Perú, nel corso del 2011-2012 apriranno 42 nuovi alberghi di lusso (Westin, Hilton, Decameron, etc) ed "alberghi boutique", nelle principali città turistiche del Paese (Lima, Piura, Cusco, Paracas, Arequipa).</p>

Link: lima@ice.it


VENEZUELA - Ufficio di CARACAS

DOCUMENTI PER IL VENEZUELA	
FATTURA EXPORT	FATTURA COMMERCIALE EMESSA DALL'ESPORTATORE
DICHIARAZIONE DOGANALE	NON È RICHIESTA
DOCUMENTI DI TRASPORTO	ORIGINALE DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO (BILL OF LADING O AIR WAY BILL)
PACKING LIST	PAKING LIST CON IL DETTAGLIO DELLA MERCE .
CERTIFICATO DI ORIGINE	NON È RICHIESTO IL CERTIFICATO DI ORIGINE CHE È INVECE OBBLIGATORIO PER LE IMPORTAZIONI PROVENIENTI DAI PAESI CON I QUALI IL VENEZUELA HA FIRMATO ACCORDI PREFERENZIALI DI INTERSCAMBIO COMMERCIALE.
CERTIFICATI DI ANALISI	-CERTIFICATO DI ANALISI RILASCIATO DA UN LABORATORIO D'ANALISI RICONOSCIUTO DALLE AUTORITÀ ITALIANE; -IN PRESENZA DI VINI ITALIANI INVECCHIATI, VIENE RICHIESTO IL CERTIFICATO CHE ATTESTI IL PERIODO DI INVECCHIAMENTO DEL VINO E L'ORIGINE, RILASCIATO DALLE AUTORITÀ ITALIANE COMPETENTI; -CERTIFICATO RILASCIATO DALLE AUTORITÀ ITALIANE COMPETENTI, NEL QUALE SI ATTESTI CHE IL VINO ITALIANO IN ESPORTAZIONE VERSO IL VENEZUELA È COMMERCIALIZZATO IN ITALIA ED È IDONEO AL CONSUMO UMANO.
ETICHETTATURA DEL VINO	LE ETICHETTE DEVONO GIÀ ESSERE STATE REGISTRATE PRESSO IL MINISTERO VENEZUELANO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD . PER L'INSERIMENTO NEL REGISTRO SANITARIO OCCORRE: 7 ESEMPLARI IN LINGUA SPAGNOLA DI ETICHETTE CON LE QUALI VERRÀ COMMERCIALIZZATO IL VINO ITALIANO IMPORTATO IN VENEZUELA; LE ETICHETTE DEVONO RIPORTARE: IL NOME DESCRITTIVO DEL PRODOTTO, MARCA, RAGIONE SOCIALE E INDIRIZZO DEL PRODUTTORE, INDICAZIONE DELL'IMPORTATORE E RAPPRESENTANTE, CONTENUTO E GRADO ALCOLICO, NUMERO DI REGISTRO SANITARIO; 4 CAMPIONI RAPPRESENTATIVI DEL PRODOTTO CHE SI VUOLE REGISTRARE; LETTERA DI AUTORIZZAZIONE O DELEGA,

	<p>SU CARTA INTESATA CON LA QUALE L' ESPORTATORE AUTORIZZA IL RICHIEDENTE VENEZUELANO AD EFFETTUARE LE OPERAZIONI DI REGISTRAZIONE SANITARIA IN VENEZUELA</p> <p>TUTTE LE ETICHETTE DEI PRODOTTI IN COMMERCIO INCLUSI I PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E VINI DEVONO RISPETTARE LE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA COVENIN.</p> <p>L'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE È DISCIPLINATA DALLA NORMATIVA N° 2952-2001</p>
IMBALLAGGI	NON RISULTANO DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	<p>UNA VOLTA GIUNTA LA MERCE IN VENEZUELA E DEPOSITATA IN MAGAZZINO, L'AGENTE DOGANALE DISPONE DI CINQUE GIORNI LAVORATIVI PER PREDISPORRE I SEGUENTI DOCUMENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> -DECLARACIÓN ANDINA DE VALOR (FORMULARIO 87 DAV); -DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (DUA); -DICHIAZIONE DELLA MERCE ATTRAVERSO IL SISTEMA INFORMATICO SIDUNEA <p><i>CERTIFICATO CHE ATTESTA L'INSERIMENTO DEL VINO ITALIANO IMPORTATO DA PARTE DELLA DITTA IMPORTATRICE NEL REGISTRO SANITARIO TENUTO DAL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD.</i></p>
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	<p>DOPO LA CONSEGNA AL VETTORE DELLA MERCE, L'ESPORTATORE DOVRÁ PROVVEDERE AD INVIARE VIA FAX E SUCCESSIVAMENTE IN ORIGINALE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE ALL'IMPORTATORE:</p> <ul style="list-style-type: none"> -FATTURA COMMERCIALE; -ORIGINALE DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO (BILL OF LADING O AIR WAY BILL); -PACKING LIST
CONTINGENTE DOGANALE	NON È STATO FISSATO UN CONTINGENTE DOGANALE PER L'IMPORTAZIONE DI VINI DALL'ITALIA

REGISTRAZIONE ETICHETTE	<p>LE ETICHETTE SUI VINI IMPORTATI DEVONO ESSERE :</p> <p>REGISTRATE PRESSO IL REGISTRO SANITARIO TENUTO DAL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD ;</p> <p>APPROVATE DAL SENIAT, L'AGENZIA TRIBUTARIA VENEZUELANA ;</p> <p>OTTENERE UN CODICE DI "CONTROL DE PRODUCTO ENVASADO (CPE)" RILASCIATO DA SENCAMER, ENTE COORDINATORE DELLA PROCEDURA DI ELABORAZIONE DELLE NORME NAZIONALI DI QUALITÀ DI PRODOTTI, DEI PROCESSI DI LAVORAZIONE E SERVIZI. TALE CODICE DOVRÀ ESSERE EVIDENZIATO SULLA ETICHETTA CON CUI VERRÀ COMMERCIALIZZATO IN VENEZUELA IL VINO ITALIANO IMPORTATO.</p>
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	<p>I VINI IMPORTATI SONO SOGGETTI AD UNA COMMISSIONE DELL'1% PER IL SERVIZIO DOGANALE DI NAZIONALIZZAZIONE, ALL'IVA (9%), ED AI DAZI DOGANALI DEL 20%, CALCOLATI SUL VALORE CIF DEL PRODOTTO IMPORTATO</p> <p>I VINI IMPORTATI CON UN GRADO ALCOOLICO SUPERIORE A 14° GAY-LUSSAC (14°GL), SONO SOGGETTI ALL'IMPOSTA DI 0,007 USD\$ PER LITRO</p> <p>CONSIDERANDO L'EVOLUZIONE DELLE NORMATIVE VIGENTI O PER SPECIFICHE INFORMAZIONI SI PREGA DI CONTATTARE L'UFFICIO ICE DI CARACAS.</p>
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	<p>L'INTERA NORMATIVA SUL VINO TROVA FONDAMENTO NEL: "REGLAMENTO GENERAL DE ALIMENTOS" CONTENUTO NEL DECRETO 525 DEL 12 GENNAIO 1959 PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE N° 25.864 DEL 16 GENNAIO 1959.</p>

[Link: caracas@ice.it](mailto:caracas@ice.it)





DOCUMENTI PER L'AZERBAIJAN	
FATTURA EXPORT	La somma totale della merce deve essere indicata nella fattura di export
DICHIARAZIONE DOGANALE	Partita IVA, i recapiti del dichiarante, nome e codice del paese, paese di origine, paese di destinazione, codice del paese di destinazione
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Fattura commerciale, polizza di carico o lettera di vettura
PACKING LIST	
CERTIFICATO DI ORIGINE	SI
CERTIFICATI DI ANALISI	SI
ETICHETTATURA DEL VINO	Nome, modello, tipo, misure, parametri di unificazione del prodotto, possibilmente in azero
IMBALLAGGI	cartone
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	Documenti DAU
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	Fattura commerciale, polizza di carico o lettera di vettura
CONTINGENTE DOGANALE	NO
BIOTERRORISM ACT	NO
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE ETICHETTE	NO
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	15 %+IVA (18 %)
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	- Certificato sanitario - certificato di conformità - contratto

Link: baku@ice.it



DOCUMENTI PER LA CINA

Export regulations:

--Regulations and documents of export wine

According to the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China (AQSIQ), imported beverage shall be inspected and approved by the exit-entry inspection and quarantine authority when products arrived at Chinese local customs. Customs shall only allow products with exit-entry inspection and quarantine authority inspection certificates to be imported.

Based on the new regulation (The Food Safety Law of the People's Republic of China), when the wine products enter into Chinese custom, the following documents should be prepared when the shipper or deputy applies for the inspection:

- Certificate of Original of production (C.O.O.) – provided by Italian authority
- B/L or airway B/L (Bill of Lading, B/L)
- Importation contract
- Importation invoice
- Packing list /Weight memo
- Insurance
- Quality and quantity certificate
- Sanitary certificate of origin - – provided by Italian authority
- Technological flow sheet of wine production (simple description with stamp)
- Chinese label and Chinese instructions

--The requirement of the inspection:

- The wine should match up the relevant certificates.
- Contents specified in the labels are or are not in accordance with the products. The customs officers will check the sample of wine, check the quality and ingredients, the ingredients should be the same with the descriptions on the label.
- Falling to pass the inspection, the wine is unable to be sold or used in the Chinese market.

--The regulations and laws of Labeling:

Imported wine shall have Chinese labels and Chinese instructions. Labels and instructions shall indicate the food place of origin and the domestic agent's name, address and contact information. Imported wine without Chinese labels and Chinese instructions or whose labels and instructions fail to meet requirements shall not be imported.

According to Chinese regulation of General standard for the labeling of prepackaged food, products should have a legal Chinese label on its package (back label). **The relevant regulations are as follows:**



"General standard for the labeling of prepackaged foods" [see attachment](#)

"General standard for the labeling of prepackaged alcoholic beverage" [see attachment](#)

The label shall indicate:

- The name, specification, net content and date of production;
- List of ingredients or formulation;
- Alcoholic strength (%);
- Producer name, address and contact information;
- Shelf life;
- Net weight and volume;
- Storage conditions;
- Code of national standard, or industrial standard, or enterprise standard for the product;
- Importer or distributor's name, address and contact information; and
- Other information to be indicated in accordance with applicable legislation, regulation and national food safety standards.

Note: wine and alcoholic beverages over 10 per cent alcohol volume are not required to list the date of minimum durability (use by date/expiry date) on the label.

--The application of the Chinese labeling:

After the products arrived the local custom, the importer or deputy should apply the label to the local custom with wine together. The customs officers will inspect the wine and the label, and it needs to prepare the prospectus of Chinese labeling and the translation of the prospectus.

--Tariff

For the custom duty depends on which kind of container of wine:

	Dazio MFN	Imposta sul consumo	VAT
Bottle holding 2 L or less	14%	10%	17%
Bulk >2L	20%	10%	17%

If the wine container is wood barile, please prepare the certificate of fumigation when the wine enters to Chinese custom.

NOTA BENE	AGGIORNATO AL 2010 PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI AGLI UFFICI ICE DI PECHINO, SHANGHAI
-----------	--

[Link:pechino@ice.it](mailto:pechino@ice.it)

[Link: shanghai@ice.it](mailto:shanghai@ice.it)


COREA DEL SUD - Ufficio di SEOUL

DOCUMENTI PER LA COREA DEL SUD	
FATTURA EXPORT	SI
DICHIARAZIONE DOGANALE	SI
DOCUMENTI DI TRASPORTO	SI
PACKING LIST	
CERTIFICATO DI ORIGINE	SI
CERTIFICATI DI ANALISI	SI(Non e' un documento obbligatorio per lo sdoganamento ma viene richiesto dagli importatori per evitare eventuali problemi quando la merce entra nel Paese. Il vino infatti deve essere conforme agli standards locali relativamente alla presenza di alcune sostanze. In caso di non conformità vi è il rischio che il vino venga rispedito al Paese d'origine.
ETICHETTATURA DEL VINO	SI
IMBALLAGGI	SI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	SI
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	SI
CONTINGENTE DOGANALE	NO
BIOTERRORISM ACT	NO
NOTIFICA PREVENTIVA	NO
REGISTRAZIONE ETICHETTE (in lingua coreana)	Nome del Prodotto Tipologia del Prodotto Paese d'Origine Ragione Sociale, Indirizzo, e N. Telefono dell'Importatore N° di Registrazione / Licenza dell'Importatore Peso Netto del Prodotto, Data di imbottigliamento Elenco Ingredienti ed Additivi con Relative Percentuali, % di Alcool Contenuto Restituzione e/o ricambio del prodotto Consigli per la conservazione Avvertimento sulla salute, Limite d'eta' per la vendita
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	1. tassa sui prodotti alcolici 30%, 2. tassa di educazione 10% 3. AT(IVA)10% *tassa di importazione:0 % (FTA-Accordo di libero scambio)

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	L'accordo di libero scambio tra la Corea del Sud e l'UE (e quindi anche l'Italia) è stato ratificato ed è in vigore a partire dal 1 luglio 2011. Per poter beneficiare di tale esenzione, l'azienda esportatrice si dovrà dotare del "Certificato di Esportatore Autorizzato", che è rilasciato dalla Direzione delle Dogane regionalmente competente che ne stabilisce la relativa procedura.
---	--

[Link: seoul@ice.it](mailto:seoul@ice.it)



DOCUMENTI PER LE FILIPPINE	
FATTURA EXPORT	Yes
DICHIARAZIONE DOGANALE	Yes
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Yes. Should also include a provision of CLEAN ON BOARD receipt
PACKING LIST	
CERTIFICATO DI ORIGINE	Yes
CERTIFICATI DI ANALISI	Yes
ETICHETTATURA DEL VINO	The following shall be marked legibly and indelibly on the label of the containers; English (if not available in English, a translation to such should be provided): <ul style="list-style-type: none"> • Name of product • Country of origin • Ethyl alcohol content (% alcohol by volume or proof) • Name and address of manufacturer • List of ingredients (for special or medicinal wines)
IMBALLAGGI	These shall be in materials of suitable quality, as agreed upon by the purchaser and buyer, in so long as quality of food items will not be affected. The bottles or other containers shall be properly sealed
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	The documents normally required for shipping are: (i) Bill of lading; (ii) Commercial invoice; (iii) Export license; and (iv) Certificate of Origin. For CIF transactions, the insurance policy is also required. It is also understood that the <i>proforma</i> invoice has already been received by the importer, as this document will be signed for <i>conforme</i> as per pricing, etc
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	Yes
CONTINGENTE DOGANALE	The Bill of Lading should list, among others, the Port of Loading, the Port of Discharge, and the name of the carrying vessel. The commercial invoice includes the following information: date, name and address of the buyer and seller, order or contract number, quantity and description of goods, unit price and terms of delivery (pricing terms)
BIOTERRORISM ACT	No
NOTIFICA PREVENTIVA	Yes

REGISTRAZIONE ETICHETTE	Yes
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	Wines of fresh grapes, including fortified wines, sparkling wines; vermouth and other wine of fresh grapes with plants or aromatic substances - 5%
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	No*

*The *proforma* invoice should contain the following: (i) name of the supplier/consignor and consignee; (ii) terms of payment; (iii) complete description of all items to be imported; (iv) CIF/C&F and FOB unit price of all items; (v) quantities and units of measure of all items; (vi) signature of the supplier and confirmation signature of manufacturer/exporter above printed name and designation

OTHER GENERAL REQUIREMENTS:

1. Wines shall be free from added coloring matter
2. Wines shall be free from any ingredient injurious to health
3. Wines shall be manufactured in premises built and maintained under hygienic conditions
4. Wines shall comply with the requirements given as indicated in the table below

Wine characteristics

Requirements

Alcohol content as ethyl alcohol, % by volume

Dry or semi-dry, or sweet wine

Fortified wines

7-16

18-22

Total acidity as tartaric expressed in terms of Gms/100 ml

0.4-1.5

Volatile acids as acetic, expressed in terms of Gms/100 ml

0.08-0.12

Reducing sugar, % by weight

0.1 - 9.6

Link: singapore@ice.it

GIAPPONE - Ufficio di TOKYO

DOCUMENTI PER IL GIAPPONE	
FATTURA EXPORT (INVOICE)	<p>Attesta e comprova la transazione commerciale fra le parti, descrivendo le merci in oggetto e fornendo tutti i dettagli utili sia all'identificazione delle merci sia alla spedizione. E' emessa dal venditore per necessità amministrative del compratore e per disposizioni doganali del paese importatore.</p> <p>Elementi da indicare in fattura:</p> <ul style="list-style-type: none"> dati della ditta del venditore fra cui: numero d'iscrizione alla CCIAA e codice meccanografico (preceduto dalla lettera M, assegnato dalla CCIAA, necessario per svolgere abitualmente un'attività commerciale con l'estero); data emissione e numero progressivo; nome ed indirizzo completo dell'ordinante; nome ed indirizzo completo dell'eventuale destinatario della merce (se diverso dall'ordinante); data dell'ordine, o riferimento alla fattura proforma o alla conferma d'ordine; caratteristiche della merce (onde si possa classificarla doganalmente) e voce doganale (se si conosce); dichiarazione sull'origine della merce; valore della merce secondo quanto previsto dal contratto (Incoterms 2000: Ex Works, FOB, FAS, CIF, C&F o altro); tipo d'imballaggio; marcature; numero dei colli, peso lordo; peso netto o numero di pezzi; clausole di consegna, o Incoterms (FOB, CIF ecc. quando si usano, per evitare problemi d'interpretazione è bene riportare la dicitura "Incoterms 2000 della Camera di Commercio Internazionale" e conoscerne il contenuto, che stabilisce la ripartizione d'oneri e responsabilità tra venditore e compratore); luogo di spedizione e luogo d'arrivo della merce; ammontare delle spese di trasporto; ammontare delle spese d'assicurazione; valuta, modo di pagamento con il riferimento e data di pagamento; eventuali sconti; dicitura "non imponibile IVA ai sensi del DPR 633/72", se l'ordinante è un soggetto residente in paesi extra UE; è consigliabile apporre il timbro e la firma.
DICHIARAZIONE DOGANALE	Vedi "DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE"

PACKING LIST					
CERTIFICATO DI ORIGINE	Non è richiesto per importare le merci in Giappone. Talvolta può essere richiesto dal cliente soprattutto nel credito documentario. E' rilasciato dalla Camera di Commercio (CCIAA), e va presentato in originale, in lingua inglese.				
CERTIFICATI DI ANALISI	<p>Va rilasciato da laboratori riconosciuti dal Ministero della Sanità giapponese. (Per i nominativi di tali laboratori, vedi allegato A).</p> <p>Disponibile su richiesta all'ufficio ICE di Tokyo e Verona</p> <p>La legge giapponese sulla sanità alimentare impone dei limiti per le sostanze disciolte nei vini, la cui osservanza deve essere attestata dal certificato.</p> <p>Sostanze il cui contenuto è limitato o proibito</p> <table border="1"> <tr> <td>acido sorbico</td> <td>inferiore a 200 ppm</td> </tr> <tr> <td>anidride solforosa</td> <td>inferiore a 350 ppm</td> </tr> </table>	acido sorbico	inferiore a 200 ppm	anidride solforosa	inferiore a 350 ppm
acido sorbico	inferiore a 200 ppm				
anidride solforosa	inferiore a 350 ppm				
ETICHETTATURA DEL VINO	<p>Etichettatura obbligatoria</p> <p>I vini destinati alla vendita devono rispettare le norme sugli standard d'etichettatura secondo la Legge dell'Associazione per il Commercio d'Alcolici, la Legge sulla Sanità Alimentare e la Legge sulle Misurazioni. Per i vini d'importazione, gli importatori e i rivenditori sono obbligati ad apporre sui contenitori dei vini (es. bottiglie) l'etichetta di cui sotto. Tal etichettatura deve essere effettuata prima che la merce abbia lasciato gli stabilimenti di produzione o la zona franca doganale. Le diciture da riportare in lingua giapponese sull'etichetta obbligatoria sono:</p> <p>Nome del prodotto/tipo di vino (si deve distinguere tra vini, vini a base di frutta e vini a base di frutta dolcificati).</p> <p>Additivi alimentari (antiossidanti e conservanti, es. anidride solforosa).</p> <p>Contenuto alcolico.</p> <p>Quantità contenuta/volume del contenitore.</p> <p>Paese d'origine.</p> <p>Nome e indirizzo dell'importatore e del rivenditore.</p> <p>Indirizzo del distributore (solo se non coincide con f).</p> <p>Etichettatura per evitare il consumo da parte dei minorenni.</p> <p>Etichettatura industriale volontaria</p> <p>L'indicazione sull'etichetta che riguardi solo l'origine del prodotto, pone ancora delle difficoltà per il consumatore nel cercare di capire le caratteristiche della bevanda. Anche se non è obbligatorio, i produttori utilizzano ulteriori etichette in giapponese che ne facilitino la comprensione. Queste riportano informazioni quali la descrizione del gusto, l'uvaggio e l'origine delle uve.</p>				
	Generalmente 12 bottiglie a collo				

IMBALLAGGI															
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE															
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	<p>"Notification form for importation of foods, etc." (Vedi allegato B). A tale modulo, deve essere allegata la descrizione del processo produttivo e un certificato d'analisi (in originale per la prima importazione) rilasciato da laboratori (anche all'estero) riconosciuti dal Ministero della Sanità giapponese.</p> <p>Tale certificato può essere ritenuto sufficiente, e in tal caso non sarà effettuata alcun'analisi nella zona franca doganale, procedendo allo sdoganamento. E' consigliabile che lo spedizioniere presenti tali documenti in originale alla dogana, con un certo anticipo rispetto all'arrivo della merce. Salvo non conformità o irregolarità, ripetendo più importazioni dello stesso articolo, le autorità dovrebbero non effettuare analisi e ritenere sufficienti copie del certificato iniziale per un certo periodo (circa un anno), ma è opportuno che lo spedizioniere verifichi tale eventualità.</p>														
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	Vedi "DOCUMENTI DI TRASPORTO"														
CONTINGENTE DOGANALE	Non limitato														
BIOTERRORISM ACT	Non esiste														
NOTIFICA PREVENTIVA	Generalmente non richiesta														
REGISTRAZIONE ETICHETTE	Facoltativa														
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Dazi doganali</td> </tr> <tr> <td>Vini spumanti</td> <td>182 yen/litro</td> </tr> <tr> <td>Vini arricchiti (sherry, porto ecc.) in contenitori fino a 2 litri</td> <td>112 yen/litro</td> </tr> <tr> <td>Altri vini fermi in contenitore fino a 2 litri</td> <td>La tariffa più bassa fra il 15% del valore totale o 125 yen/litro. In ogni caso la tariffa minima non può essere inferiore a 67 yen/litro</td> </tr> <tr> <td>Altri vini fermi in contenitori da 2 a 150 litri</td> <td>La tariffa più bassa fra il 15% del valore totale o 125 yen/litro. In ogni caso la tariffa minima non può essere inferiore a 67 yen/litro</td> </tr> <tr> <td>Altri vini fermi in contenitore da 150 litri e più</td> <td>45 yen/litro</td> </tr> <tr> <td>Vermouth e altri vini aromatizzati</td> <td>69,3 yen/litro</td> </tr> </table> <p>Dopo lo sdoganamento l'importatore deve pagare</p>	Dazi doganali		Vini spumanti	182 yen/litro	Vini arricchiti (sherry, porto ecc.) in contenitori fino a 2 litri	112 yen/litro	Altri vini fermi in contenitore fino a 2 litri	La tariffa più bassa fra il 15% del valore totale o 125 yen/litro. In ogni caso la tariffa minima non può essere inferiore a 67 yen/litro	Altri vini fermi in contenitori da 2 a 150 litri	La tariffa più bassa fra il 15% del valore totale o 125 yen/litro. In ogni caso la tariffa minima non può essere inferiore a 67 yen/litro	Altri vini fermi in contenitore da 150 litri e più	45 yen/litro	Vermouth e altri vini aromatizzati	69,3 yen/litro
Dazi doganali															
Vini spumanti	182 yen/litro														
Vini arricchiti (sherry, porto ecc.) in contenitori fino a 2 litri	112 yen/litro														
Altri vini fermi in contenitore fino a 2 litri	La tariffa più bassa fra il 15% del valore totale o 125 yen/litro. In ogni caso la tariffa minima non può essere inferiore a 67 yen/litro														
Altri vini fermi in contenitori da 2 a 150 litri	La tariffa più bassa fra il 15% del valore totale o 125 yen/litro. In ogni caso la tariffa minima non può essere inferiore a 67 yen/litro														
Altri vini fermi in contenitore da 150 litri e più	45 yen/litro														
Vermouth e altri vini aromatizzati	69,3 yen/litro														

	<p>l'imposta sui consumi come segue: (valore CIF + dazio doganale) x 5%</p> <p>Si applica inoltre l'imposta sugli alcolici, stabilita secondo il tipo di bevanda e il tenore alcolico. Seguono le tariffe per i vini che sono state maggiorate dal maggio 2006: Vini-80.000 yen al kilolitro (era di 70.472 yen) Vini dolcificati (fino al 12% d'alcol)- 120.000 yen al kilolitro (era di 103.722 yen) Vini dolcificati (oltre il 12% d'alcol)- 120.000 yen al kilolitro più altri 10.000 yen al kilolitro per ogni 1% d'alcol sopra il 12%</p>
<p>ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE</p>	<p>Prodotti dell'agricoltura biologica</p> <p>In Giappone esiste il marchio JAS semplice e JAS biologico per contrassegnare i prodotti ottenuti secondo gli standard agricoli giapponesi. La legge di riferimento è stata emanata dal Ministero dell'Agricoltura, Foreste e Pesca, e stabilisce le categorie merceologiche oggetto di regolamentazione, oltre che i Paesi (fra i quali l'Italia) cui è riconosciuta l'equipollenza della certificazione biologica.</p> <p>Gli alcolici però non sono oggetto d'applicazione del sistema JAS bio, e sono, invece, di competenza del Ministero delle Finanze. In base ad una circolare di tale ministero, per gli alcolici è ammessa l'indicazione sull'etichetta soltanto dell'uso di materie prime biologiche, ma solo per quelli ricavati da materie prime certificate JAS bio.</p> <p>Le indicazioni in lingua straniera sull'etichetta non sono disciplinate, ed è quindi possibile commercializzare il vino italiano con la scritta "vino biologico", "vino prodotto con uve biologiche" ecc., in italiano o altra lingua straniera. Non è ammessa in ogni caso la stessa dicitura in lingua giapponese.</p>

[Link: tokyo@ice.it](mailto:tokyo@ice.it)



DOCUMENTI PER L'INDONESIA	
FATTURA EXPORT	YES NEEDED
DICHIARAZIONE DOGANALE	YES NEEDED
DOCUMENTI DI TRASPORTO	YES NEEDED
PACKING LIST	YES NEEDED
CERTIFICATO DI ORIGINE	YES NEEDED
CERTIFICATI DI ANALISI	YES NEEDED
ETICHETTATURA DEL VINO	YES NEEDED MUST BE DONE IN INDONESIAN LANGUAGE
IMBALLAGGI	NO SPECIAL REGULATION: 1 cartoon box = 9 liters (12 bottles)
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	<p>LICENSE AND DOCUMENT NEEDED FOR IMPORTING WINES AND SPIRITS TO INDONESIA MUST BE PROVIDED BY LOCAL IMPORTERS</p> <p>To be approved as IT-MB (Registered Importer for Alcoholic Drinks) company must have the followings :</p> <p>IMPORT LICENSE ISSUED BY THE DEPARTMENT OF TRADE OF INDONESIA ; Name : Importir Terdaftar Minuman Beralkohol or IT-MB or "SIUP M.B." (Import license for Minuman Ber-alkohol or Alcoholic Drinks)</p> <p>LICENSE ISSUED BY THE CUSTOM EXCISE DEPARTMENT OF INDONESIA, Name : "NPPBKC" (Nomer Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai)</p> <p>Appointment letter from the principals must be endorsed by the Indonesian Embassy after legalized by a notary in Italy. Statement/recommendation letter from Indonesian Embassy (in this case) in Rome indicating that the Italian supplier/principal/owner of brand is authorized to appoint a foreign distributor and that they have a distribution network.</p> <p><u>Address</u> :Ambasciata della Repubblica di Indonesia, Via Campania 53-55, 00187 Roma, Italia, T: +39064200911, F: +39064880280 / +390648904910, Commercial Attaché atdag@indonesianembassy.it</p> <p>Regular import documents are applied apart from the above ; Angka Pengenal Import (API)/Import license, Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/registered importers, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/Tax number, Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Custom number.</p>
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	YES NEEDED
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	YES NEEDED

CONTINGENTE DOGANALE	<p>Importation of wines and spirits are set by Quotas fixed by the Department of Trade of Indonesia. Only registered importers of alcoholic drinks are allowed to import (IT – MB).</p> <p>State owned company appointed PT. Sarinah (Pesero) and new private importers are now arranging to have the permit.</p>																					
BIOTERRORISM ACT	Until this moment no information																					
NOTIFICAZIONE PREVENTIVA	<p>REGISTRATION OF ML NUMBER AT THE BPOM FOOD AND DRUG CONTROL BOARD</p> <p>Before importing the wines and spirits it is compulsory to registered the wines/spirit at the BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan Minuman) or Food and Drug Control Board procedure will need at least 45 working days after documents being submitted. In order to have the registration number at the BPOM or ML number the following are required :</p> <table border="1" data-bbox="719 869 1493 1738"> <thead> <tr> <th>Documents Needed</th> <th>Content</th> <th>Conditions</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Appointment letter</td> <td>List of product with total minimum quantity of 3000 dozens / year.</td> <td>Legalized by notary public and Indonesian Embassy in Rome - Italy.</td> </tr> <tr> <td>Health certificate / free sale certificate</td> <td></td> <td>Issued by Italian government accredited organization.</td> </tr> <tr> <td>List of Ingridients/ Certificate of Composition</td> <td>Sorted by highest percentage to lowest</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Generic Production Flow Chart</td> <td>General production flow chart for each category: Red, White, Sparkling, Rose.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Certificate of Analysis</td> <td>Test of: ethanol (alcohol content); methanol; heavy metals; Microbiology; Preservatives; Sweetener.</td> <td>Issued by government accredited organization</td> </tr> <tr> <td>Label with Indonesian language</td> <td>Importers name, composition, warning (21 y.o. and pregnant women), ML number.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Documents Needed	Content	Conditions	Appointment letter	List of product with total minimum quantity of 3000 dozens / year.	Legalized by notary public and Indonesian Embassy in Rome - Italy.	Health certificate / free sale certificate		Issued by Italian government accredited organization.	List of Ingridients/ Certificate of Composition	Sorted by highest percentage to lowest		Generic Production Flow Chart	General production flow chart for each category: Red, White, Sparkling, Rose.		Certificate of Analysis	Test of: ethanol (alcohol content); methanol; heavy metals; Microbiology; Preservatives; Sweetener.	Issued by government accredited organization	Label with Indonesian language	Importers name, composition, warning (21 y.o. and pregnant women), ML number.	
Documents Needed	Content	Conditions																				
Appointment letter	List of product with total minimum quantity of 3000 dozens / year.	Legalized by notary public and Indonesian Embassy in Rome - Italy.																				
Health certificate / free sale certificate		Issued by Italian government accredited organization.																				
List of Ingridients/ Certificate of Composition	Sorted by highest percentage to lowest																					
Generic Production Flow Chart	General production flow chart for each category: Red, White, Sparkling, Rose.																					
Certificate of Analysis	Test of: ethanol (alcohol content); methanol; heavy metals; Microbiology; Preservatives; Sweetener.	Issued by government accredited organization																				
Label with Indonesian language	Importers name, composition, warning (21 y.o. and pregnant women), ML number.																					
REGISTRAZIONE ETICHETTE	Yes Needed																					
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	<p>Import tariff will be added the fees to be given for the service charge done by the appointed importers:</p> <p>IMPORT TARIFF AND TAXES : Import Duty range : Rp.14.000 – Rp. 125.000/per litter Stamp Duty : Rp.11.000 - Rp.130.000,-/per litter Local Tax : 2.5% VAT :10% from total import price</p>																					

	<p>Applying the following categories (when a beverage belongs to two categories not on the same line, the highest excise is applied)</p> <p>STAMP DUTY / LABELLINGS: (PITA CUKAI- Stamp Duty stickers for the bottle) stamp duty - charged for alcoholic drinks. Local production as well as for imported alcoholic drinks. Stamp Duty ranging from Rp. 11.000 up to Rp. 130.000 / per litter. Applying the following categories (when a beverage belongs to two categories not on the same line, the highest excise is applied)</p> <table border="1" data-bbox="719 562 1374 1088"> <thead> <tr> <th>CATEGORY</th> <th>A (Beer)</th> <th>B (Wine)</th> <th>C (Spirit)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alcohol content</td> <td>0%-5%</td> <td>>5%-20%</td> <td>>20%</td> </tr> <tr> <td>Import Duty</td> <td>Rp. 14,000</td> <td>Rp. 55.000</td> <td>Rp. 125.000</td> </tr> <tr> <td>Stamp Duty Tax per litter</td> <td>Rp.11.000</td> <td>Rp.40.000</td> <td>Rp.130.000</td> </tr> <tr> <td>VAT from The total cost structure</td> <td>10%</td> <td>10%</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Local Tax Article 22</td> <td>2,5%</td> <td>2,5%</td> <td>2,5%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Note: Finance Minister Decree; 43/M-Dag/Per/9/2009 effective 1/04/10</p>	CATEGORY	A (Beer)	B (Wine)	C (Spirit)	Alcohol content	0%-5%	>5%-20%	>20%	Import Duty	Rp. 14,000	Rp. 55.000	Rp. 125.000	Stamp Duty Tax per litter	Rp.11.000	Rp.40.000	Rp.130.000	VAT from The total cost structure	10%	10%	10%	Local Tax Article 22	2,5%	2,5%	2,5%
CATEGORY	A (Beer)	B (Wine)	C (Spirit)																						
Alcohol content	0%-5%	>5%-20%	>20%																						
Import Duty	Rp. 14,000	Rp. 55.000	Rp. 125.000																						
Stamp Duty Tax per litter	Rp.11.000	Rp.40.000	Rp.130.000																						
VAT from The total cost structure	10%	10%	10%																						
Local Tax Article 22	2,5%	2,5%	2,5%																						
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	Per maggiori informazioni contattare l'ufficio di Giacarta																								

[Link: giacarta@ice.it](mailto:giacarta@ice.it)



DOCUMENTI PER HONG KONG	
FATTURA EXPORT	✓
DICHIARAZIONE DOGANALE	✓
DOCUMENTI DI TRASPORTO	✓
PACKING LIST	
CERTIFICATO DI ORIGINE	Non obbligatorio ma raccomandato
CERTIFICATI DI ANALISI	Non obbligatorio ma raccomandato
ETICHETTATURA DEL VINO	✓
IMBALLAGGI	✓
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	✓
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	✓
CONTINGENTE DOGANALE	NO
BIOTERRORISM ACT	NO
NOTIFICA PREVENTIVA	NO
REGISTRAZIONE ETICHETTE	NO
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	NO
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	NO

✓: **Obbligatorio**

Import Duty on wines

Type of Liquor :	Rate
Liquor with an alcoholic strength of more than 30% by volume measured at a temperature of 20C	100%
Liquor, other than wine, with an alcoholic strength of not more than 30% by volume measured at a temperature of 20C	0%
Wine	0%

For wine exporters, they should apply for a dutiable commodity permit for each shipment of liquors of more than 30% alcoholic strength themselves or the consignee can apply on behalf of them from any of the following companies:

Tradelink
<http://www.tradelink-ebiz.com>

GETS

<http://www.ge-ts.com.hk>

You are suggested visiting the website of the Customs Department of the Hong Kong SAR at http://www.customs.gov.hk/eng/major_dutiable_freeport_e.html#liq for more information concerning the import regulations / procedures in Hong Kong.

Labeling laws of liquor in Hong Kong

According to Cap 109A of the Laws of Hong Kong, the alcohol strength of the wine in % should be on the label. Furthermore, the Customs and Excises Department of Hong Kong (www.customs.gov.hk) recommends the following items to be present on the label for tax assessment:

- Brand name
- Vintage
- Winery
- Grape varieties
- Country of origin

[Link:hongkong@ice.it](mailto:hongkong@ice.it)



DOCUMENTI PER L'INDIA	Up to arriving in Indian Airport/ Seaport) Stage 1
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
FATTURA EXPORT	3 invoices in original
DOCUMENTI DI TRASPORTO	AWB [Airway Bill]/ Bill Of Lading [by sea]
CERTIFICATI DI ANALISI	Certificate of Analysis
CERTIFICATO DI ORIGINE	Mandatory [with complete details of country, region & DOC / DOCG/IGT details]
ETICHETTATURA DEL VINO	MANDATORY one label indicating type of wine & grape variety etc., and the other with producers details, etc [as is normal when exporting wine world-wide]
IMBALLAGGI	Packaging details must be clearly and explicitly indicated [No. of bottles per case, quantity per bottle etc], quantities per case and type of wine. If wine exported in bulk same procedure
Stage 2 After arriving in airport/ seaport	THE DOCUMENTS INDICATED BELOW ARE PREPARED BY THE LOCAL CLEARING & FORWARDING AGENT AND SIGNED & STAMPED BY THE IMPORTER IN INDIA.
CONTINGENTE DOGANALE	DO [Delivery Order] FROM AIRLINE OR SHIPPING LINE
	DOUBLE DUTY BOND
	BANK GUARANTEE & BOND <i>[if required]</i>
REGISTRAZIONE ETICHETTE [It is prudent to do the label registration in advance]	Brand must be registered in India / specific state where the wine is to be retailed. This registration in certain states needs yearly renewal.
Stage 3	When goods are moved from Customs warehouse to excise warehouse
ETICHETTATURA DI IMPORTATORE	Importers Name & Address must be mentioned on each bottle with MRP [Maximum retail Price] depending on the Indian state[Maharashtra/ Goa/ Karnataka....] of sale <i>(Not applicable for bulk wine bottled in India - local bottling laws will apply)</i>
	Band Rolling [Excise paid state government seal on each bottle]
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	The excise duty on imported bulk wine bottled in India is currently 200%. <i>(Including bulk)</i> Indian companies bottling wine produced in India are exempt from excise duty for 7 years. All the Indian states impose an excise duty on imported wine and spirits, these duties are different in all the states of India.
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	Bottles should also have a label which states the name of the wine, the producers, the address of producer, generic or common name of the wine, alcoholic content expressed in ml, or l, as a % Vol

Link: mumbai@ice.it



DOCUMENTI PER LA MALESIA	
FATTURA EXPORT	<p>OBBLIGATORIO La fattura pro-forma deve contenere i seguenti elementi: Dati identificativi della parte venditrice e di quella acquirente Descrizione dei beni Quantità, specificando pesi e misure Il prezzo dei beni La fattura e tutta la documentazione dovranno essere compilate in lingua malese o inglese.</p> <p>Per le spedizioni di campioni (al massimo 2 bottiglie per ogni etichetta), sulla fattura pro-forma ci deve essere la dizione "SAMPLE ONLY".</p>
DICHIARAZIONE DOGANALE	OBBLIGATORIO
DOCUMENTI DI TRASPORTO	<p>OBBLIGATORIO AIR WAY BILL per via area BILL OF LADING polizza di carico per trasporto marittimo</p>
PACKING LIST	OBBLIGATORIO
CERTIFICATO DI ORIGINE	SU RICHIESTA
CERTIFICATI DI ANALISI	SU RICHIESTA
ETICHETTATURA DEL VINO	<p>Food Act 1983 (Act 281) Informazioni e dettagli riguardano (1) produttori, (2) importatori, (3) peso netto devono essere redatti in inglese o malese. Sulla parte della bottiglia dove si trova la etichetta principale, ci deve essere la dicitura "ARAK MENGANDUNGI __% ALKOHOL" (Bevanda alcolica contenente __% di alcol), in maiuscolo grassetto, di caratteri sans serif e di dimensione non meno di 12 punti.</p>
IMBALLAGGI	- le bevande alcoliche devono essere contenute in bottiglia di vetro, lattina d'alluminio, bottiglia plastica oppure bottiglia di porcellana
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	<p>OBBLIGATORIO a carico dell'importatore</p>
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	<p>OBBLIGATORIO AIR WAY BILL per via area BILL OF LADING polizza di carico per trasporto marittimo</p>

CONTINGENTE DOGANALE	NON APPLICABILE
BIOTERRORISM ACT	NON APPLICABILE
NOTIFICA PREVENTIVA	NON APPLICABILE
REGISTRAZIONE ETICHETTE	<p>OBBLIGATORIO</p> <p>a partire dal 1 luglio, gli importatori devono fornire annualmente l'elenco di etichette per il rinnovo di licenza di importazione di bevande alcoliche.</p> <p>non si possono aggiungere nuove etichette prima della scadenza della licenza</p>
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	<p>VINI ROSSI E BIANCHI</p> <p>Dazio all'importazione: RM 7 al litro</p> <p>Imposta di consumo: 15% e RM 12 al litro</p> <p>Sales Tax : 5%</p> <p>VINI SPUMANTI</p> <p>Dazio all'importazione: RM 23 al litro</p> <p>Imposta di consumo: 15 % e RM 34 al litro</p> <p>Sales Tax : 5%</p>
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	<p>Licenza di importazione per bevande alcoliche - da rinnovare ogni anno</p> <p>A partire del 1 aprile 2005, gli importatori devono mettere sul contenitore di tutti i vini e liquori un'etichetta di sicurezza:</p> <p>ROSSO significa i dazi e le imposte sono stati pagati</p> <p>VERDE per i beni esenti da imposta</p> <p>VIOLA per i beni prodotti in loco.</p>

Link: kualalumpur@ice.it



DOCUMENTI PER IL KAZAKHSTAN	
FATTURA EXPORT	SI'
DICHIARAZIONE DOGANALE	SI'
DOCUMENTI DI TRASPORTO	SI' (bolla di spedizione merci: - CMR – con camion - Airwaybill – via aereo - SMGS – con container)
PACKING LIST	SI'
CERTIFICATO DI ORIGINE	SI'
CERTIFICATI DI ANALISI	SI' (CERTIFICATO SANITARIO e CERTIFICATO DI QUALITA' dove tra i soliti dati sul prodotto, obbligatoriamente devono essere indicati: - la data di imbottigliamento del vino, - contenuto di zucchero, - contenuto di alcol)
ETICHETTATURA DEL VINO	L'etichetta del vino deve contenere le informazioni in lingua kazaka (lingua ufficiale dello stato) e in lingua russa su: - denominazione del prodotto e paese di origine - produttore e suo indirizzo - capacità della bottiglia - gradazione alcolica (in % dalla frazione volumetrica dell'alcol etilico) - contenuto di zucchero - la data di imbottigliamento del vino e denominazione della società che lo ha effettuato - informazioni sulle condizioni di conservazione - la data di scadenza - valore alimentare - numero della licenza del produttore L'etichettatura dei vini pregiati (DOCG,DOC,ecc.) deve contenere anche il periodo di stagionatura – rispetto all'anno di raccolta delle uve e' di quello in cui è stato prodotto il vino, in caso di spumante – la data di imbottigliamento (L'etichetta può essere anche in italiano – in questo caso si stampa in loco la contro etichettatura in russo e in kazako.)
IMBALLAGGI	E' vietata l'importazione di alcolici, se il prodotto: non corrisponde alle norme e standard di qualità internazionali e locali:oppure è scaduto; o senza etichettatura o contenente non tutte le informazioni necessarie sul produttore e sulla produzione stessa, ecc.; imbottigliato in contenitori di latta (eccetto mosto d'uva, birra e liquori con la gradazione alcolica inferiore a 12%), in bottiglie senza etichette e in contenitori di plastica; in contenitori polimerici combinati, ivi incluso scatole di cartone (con la copertura di polietilene nonchè in pacchetto di polietilene

	coperto di stagnola e contenuto dentro la scatola di cartone; in bottiglie sporche, deformate, con manifesti segni di rotture, con tappo danneggiato; se ci sono sostanze estranee, intorbidamento generale, deposito (sedimento) (eccetto i vini da collezione).
DA PARTE KAZAKA	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	SI'
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	SI' (VEDI SOPRA)
CONTINGENTE DOGANALE	La questione rimane a discrezione dello stato. Per il 2010 non ci sono limitazioni per l'importazione del vino - la quantità del vino che si intende importare durante l'anno viene indicata nella licenza e non può essere superata. Secondo la legge, il Governo del Kazakhstan può disporre divieti temporanei per l'importazione degli alcolici.
BIOTERRORISM ACT	no
NOTIFICA PREVENTIVA	
REGISTRAZIONE ETICHETTE	LE MARCHE DI CONTROLLO E REGISTRAZIONE - vengono stampate in loco dagli organi incaricati mentre le merci stanno in deposito temporaneo doganale secondo la quantità di bottiglie arrivate (per ogni denominazione un tipo di marca)
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO DELL'IMPORTATORE NEL PAESE	<u>Dazi doganali</u> : 0,5 di Euro per 1 litro; <u>IVA</u> del 12%(2010); <u>Accisa</u> : 75 tenghe per 1 litro (equivalente a 0,37 Euro circa secondo il tasso di cambio attuale (12.03.2010) della Banca Nazionale del Kazakhstan: 200,90 tenghe per 1 Euro); Oltre a questo ci sono anche gli altri pagamenti, tipo: - 50 Euro per la dichiarazione doganale. Per ogni pagina aggiuntiva in più sono richiesti 20 Euro; - marchi di controllo e registrazione: la marca da applicare su ogni bottiglia. Il costo della marca ammonta a 6.93 tenghe pari a 0.04 centesimi di Euro circa, ecc. <u>tassa di licenza</u> : 14130 tenghe` (equivalente a 70,4 Euro circa) per ogni codice doganale di 10 numeri .b.: i NB: I dazi potranno cambiare in seguito all'adozione di dazi comuni con Russia e Bielorussia.
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	LICENZA per l'importazione degli alcolici e per la conservazione e per la vendita all'ingrosso e/o al dettaglio degli alcolici; CERTIFICATO DI CONFORMITA' alle norme e standard di qualità locali; CONTRATTO di compra-vendita tra l'importatore e fornitore; PASSAPORTO della transazione (controllo valutario); AGGIORNATO AL 2010 - Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio di Almaty

[Link: almaty@ice.it](mailto:almaty@ice.it)



DOCUMENTI PER SINGAPORE	
FATTURA EXPORT	Obbligatoria
DICHIARAZIONE DOGANALE	N/A
DOCUMENTI DI TRASPORTO	N/A
PACKING LIST	Obbligatorio
CERTIFICATO DI ORIGINE	Non obbligatorio ma è consigliabile presentarlo
CERTIFICATI DI ANALISI	A discrezione dell'Autorità Doganale può essere effettuata un analisi su campionatura dei vini importati.
ETICHETTATURA DEL VINO	Deve contenere i seguenti dati: Nome e tipo di vino, volume di alcol, Paese d'origine, dati del produttore e dati dell'importatore locale. Se la spedizione di vini è destinata solo al mercato singaporeano le etichette possono essere stampate in italiano. In caso di spedizioni di vino destinate alla riesportazione verso Paesi del Sud-est Asiatico attraverso Singapore, le etichette devono essere stampate in inglese.
IMBALLAGGI	Nessuna restrizione sugli imballaggi dei prodotti provenienti dall'Italia
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	Documenti di competenza dell'importatore (licenza per l'importazione di vini).
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	Polizza di carico rilasciata dallo spedizioniere
CONTINGENTE DOGANALE	N/A
BIOTERRORISM ACT	N/A
NOTIFICA PREVENTIVA	N/A
REGISTRAZIONE ETICHETTE	N/A
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	I vini a Singapore sono soggetti ai dazi doganali disponibili sul sito web dell'Autorità Doganale locale: www.cutoms.gov.sg
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	N/A

[Link: singapore@ice.it](mailto:singapore@ice.it)



DOCUMENTI PER TAIWAN	
FATTURA EXPORT	sì
DICHIARAZIONE DOGANALE	sì
DOCUMENTI DI TRASPORTO	sì
PACKING LIST	sì
CERTIFICATO DI ORIGINE	sì
CERTIFICATI DI ANALISI	sì
ETICHETTATURA DEL VINO	sì , con etichetta in cinese tradizionale.
IMBALLAGGI	con legno trattato ed altre indicazioni fornite dall'importatore
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	sì
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	sì
CONTINGENTE DOGANALE	Non esiste alcun contingente per l'import, solo per invio dei campioni
BIOTERRORISM ACT	N/A
NOTIFICA PREVENTIVA	sì
REGISTRAZIONE ETICHETTE	sì
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	Il dazio sul vino e' del 10,0 % Per gli spumanti il dazio e' del 20%.
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	Visitate il nostro web site "Italian Wines and food in Taiwan" http://www.enjoygourmet.com/italianwines/eindex.html

[Link: taipei@ice.it](mailto:taipei@ice.it)


THAILANDIA - Ufficio di BANGKOK

DOCUMENTI PER LA THAILANDIA	
FATTURA EXPORT	SI
DICHIARAZIONE DOGANALE	SI
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Bill of lading
PACKING LIST	si
CERTIFICATO DI ORIGINE	si
CERTIFICATI DI ANALISI	no
ETICHETTATURA DEL VINO	Vedi allegato
IMBALLAGGI	Vedo allegato
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE	no
BIOTERRORISM ACT	no
NOTIFICA PREVENTIVA	no
REGISTRAZIONE ETICHETTE	no
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	Vedi allegato
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	Vedi allegato

Customs Regulations :

Wine falls under special food and beverage category and is under the control of **the Liquor Division, Excise Department, Ministry of Finance**. According to import regulation, an importer has to apply for license to sell liquor to be able to trade in liquor at **the Excise Department**.

The importer needs to apply for **Vendor License Type 1**. This license is valid for 1 year. The annual fee for **Vendor License** is **Baht 8,250+ Baht 500** if the warehouse is separated from the office (at the moment, 1 Euro = 49 Baht). In addition, it is required by the Excise Department for the importer to pay Baht 100,000 as the guaranteed deposit.

An importer also has to apply for an **Import Permit** which costs **Baht 200** for every importation.

To derive the Import Permit, the importer has to submit to **the Liquor Division, Excise Department, Ministry of Finance**, the followings :

- The Vendor License Type 1 to sell liquor (Vendor License Type 1 : sell all types of liquor more than 10 litres) ; and
- 2 copies of invoice or Proforma invoice ; and

- To import wine into Thailand, the importer must apply for an import licence and present the following documents to the EXD:

- A copy of certificate of origin
- A sample of each product label. All labels must contain the following information in Thai or English:

Name and brand of the product

Details of sole importer/distributor including name, company address and telephone number

Details of manufacturer including company name and source of product

Net weight/volume of product

Percentage of alcoholic content

- 11 examples of label for each type of wine to be brought to Thailand by specifying name and location of importer, product name, alcohol degree, size of wine container, name and location of wine producer.

Labels:

In the label, it is required to state the followings:

- Name and address of producer of wine; name of country of origin; degree of alcohol; size of container

It will be necessary for the importer to add stickers with indication in both English and/or Thai language stating the followings:

- Name and address of permitted importer
- Children under 18 years should not drink. Drinking alcoholic beverage will decrease driving capabilities. Prohibit the sale of alcohol to children below 18year.

IMPORT DUTIES FOR WINES

Customs tariff or Harmonized codes and Definitions:

HS Code 2204.1000.001 :Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 20.09- Sparkling wine: **Champagne**
(Import tax = Advalorem tax 54%)

HS Code 2204.1000.090: Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 20.09- Sparkling wine: **Other Sparkling wine**
(Other wine; grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol) (Import tax = Advalorem tax 54%)

HS Code 2204.2111.000 : Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 20.09. – Other Wine in **Container holding 2 litres or less Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol.**
(Import tax = Ad valorem tax 60%)

HS Code 2204.2121.000: Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 20.09. Other Wine in **Container holding 2 litres or less Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol.**

(Import tax = Ad valorem tax 60%)

HS Code 2204.2122.000: Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 20.09. Other Wine in **Container holding 2 litres or less** Of an **alcoholic strength by volume exceeding 15% vol**

(Import tax = Ad valorem tax 60%)

HS Code 2204.2911.000: Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 20.09. - **Container holding more than 2 litres** Of an **alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol**

(Import tax = Ad valorem tax 60%)

**** Remark:** From November 2006, the Customs Department has started collecting import tariff according to the "custom evaluation" instead of the invoice price which has always been done previously.

According to the Customs Department's information, the minimum prices of Italian wine for each region

(volume: 0.750 litres) are approximately as follow:

1. **Vino da Tavola (VdT):** Minimum C.I.F. price is 30 Baht per bottle (except Super Tuscan)
2. **Indicazione Geografiche Tipici (IGT):** Minimum C.I.F. price is 50Baht per bottle (except Sicily and other regions in South Italy)
3. **Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG):** Minimum C.I.F. price ranges are 40-664Baht
4. **Super Tuscan:** Minimum C.I.F. price ranges are 100-1,500Baht

It will be necessary for any producer to check any crucial part of this information with your importer before contracting due to the technical nature and the possibility of different interpretation.

Taxes for Imported Wine

There are 6 kinds of taxes for imported wine which will be described as follows :

Example: If the CIF value of wine is equivalent to = 100 Baht

*1. Customs tax 54% on CIF value = 54 Baht
 $= 100 \times 54\%$

**2. Excise tax 60% on CIF value + Customs tax = 271.76 Baht

3. Ministry of Interior tax 10% on Excise tax (271.76 x 10%) = 27.18 Baht

4. Tax for Thai Health Promotion Foundation 2% on excise tax (271.76x2%) = 5.44 Baht

5. Tax for Thailand Public Broadcasting Service (Thai PBS-the former ITV) 1.5% on excise tax
 $= 4.08 \text{ Baht } (271.76 \times 1.5\%)$

6. Value Added Tax (VAT) 7% on [CIF value + Customs tax + Excise tax + Ministry of Interior tax + Tax for Thai Health Promotion Foundation + Tax for Thailand Public Broadcasting Service]

[CIF value + Customs tax + Excise tax + Ministry of Interior tax + Tax for Thai Health Promotion Foundation + Thailand Public Broadcasting Service = 462.46 Baht]

(Note: VAT will be collected by Customs Department at the time goods are imported)
 $462.46 \times 7\% = 32.37 \text{ Baht}$

Total taxes for Baht 100 CIF value wine is = 394.83 Baht

Total cost of Baht 100 CIF value wine including all taxes is = 494.83 Baht

Remark :

*Customs tax: Please note that the import tariffs change according to the Customs Department's minimum price list

**Excise tax = $\frac{(CIF \text{ price} + \text{Import tax}) * \text{Excise tax rate}}{1 - (1.1 * \text{Excise tax rate})}$

[Link:bangkok@ice.it](mailto:bangkok@ice.it)


VIETNAM - Ufficio di HO CHI MINH CITY

DOCUMENTI PER IL VIETNAM	
FATTURA EXPORT	Si
DICHIARAZIONE DOGANALE	Si
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Si
PACKING LIST	
CERTIFICATO DI ORIGINE	Si
CERTIFICATI DI ANALISI	Si
ETICHETTATURA DEL VINO	Si
IMBALLAGGI	Si
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	Si
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	Si
CONTINGENTE DOGANALE	Si
BIOTERRORISM ACT	Si, per primi campioni
NOTIFICA PREVENTIVA	No
REGISTRAZIONE ETICHETTE	Si
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	Si
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	LETTERA D'AUTORIZZAZIONE (allegato) *

According to the Notice 197/TB-BCT issued by the Ministry of Industry and Trade on 6 May 2011, on the import of alcohol drinks, mobile phones and cosmetics, exporters can only deliver the mentioned products to Vietnam by ships at international sea ports: Hai Phong, Da Nang, Ho Chi Minh city, except for samples which can be sent via airplane.

In addition to the above-mentioned documents, businessman shall have to submit the Letter of Assignment or Authorization as the distributor, importer of the genuine manufacturing, trading brand or agent contract of such genuine manufacturing, trading brand. These papers are consularly legalized by Vietnamese diplomatic representative agency in foreign countries according to the regulations of the law

<Your company letterhead>

<Place & Date>

LETTERA D'AUTORIZZAZIONE / LETTER OF AUTHORIZATION

<YOUR COMPANY NAME>, con sede in <your company address>
autorizza

<YOUR DISTRIBUTOR'S COMPANY NAME>, <ADDRESS> a importare e distribuire I
seguenti vini in Vietnam:

We, <YOUR COMPANY NAME>, whose address in <YOUR ADDRESS>
hereby authorise

<YOUR DISTRIBUTOR'S COMPANY NAME>, <ADDRESS> to import and distribute the
following wines to Vietnam

- Your product name no. 1
- Your product name no. 2
- Your product name no. n

Validità: dal <Date>

Validation: from <Date >

(signed and sealed)

Full name of your company's director whose signature
has been registered at the Chamber of Commerce

[Link: hochiminh@ice.it](mailto:hochiminh@ice.it)



DOCUMENTI PER LA GIORDANIA	
FATTURA EXPORT	Fattura Commerciale, in tre esemplari con l'indicazione del paese di origine, redatta in lingua inglese. La fattura deve riportare la seguente dichiarazione firmata dall'esportatore: "We hereby certify that this invoice is authentic, that it is the only invoice issued by us for the goods described herein and that it shows their exact value without deduction of any discount and that their origin is exclusively Italian".
DICHIARAZIONE DOGANALE	IM4
DOCUMENTI DI TRASPORTO	-Polizza di carico "clean on board" (per trasporto via mare) -lettera di vettura "airwaybill" (per trasporto via aerea)
PACKING LIST	e' richiesto
CERTIFICATO DI ORIGINE	e' richiesto (vedi documenti di spedizione all'importazione)
CERTIFICATI DI ANALISI	Non e' richiesto
ETICHETTATURA DEL VINO	devono essere indicati in lingua inglese i seguenti: - il paese di origine; - nominativo del produttore; - denominazione del prodotto; - volume; - anno di produzione; - percentuale dell'alcool; - marchio commerciale
IMBALLAGGI	In casse da 6 oppure da 12 bottiglie
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	IM4
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	I vini e liquori importati in Giordania devono essere accompagnati dai seguenti documenti legalizzati e timbrati dal Consolato della Giordania o dalla Camera di Commercio Italo Araba di Roma : - Certificato di origine; - Certificato Sanitario; - Fattura Commerciale in tre esemplari con l'indicazione del paese di origine.
CONTINGENTE DOGANALE	No
BIOTERRORISM ACT	No
NOTIFICA PREVENTIVA	Se richiesta dall'importatore
REGISTRAZIONE ETICHETTE	Se richiesta dall'importatore
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO	l'importazione di vini e' soggetta al pagamento di un

IMPORTATORE NEL PAESE	dazio doganale del 180% sul valore CIF della merce, oltre una tassa di 2 JD per ogni litro di vino importato e una tassa sulle vendite del 16% sul totale(1 JD = Euro 1,03 circa - cambio medio 24/03/09).
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	Una licenza di importazione di prodotti alcolici. All'arrivo della merce, le autorità locali richiedono 2 campioni di ogni tipo di prodotto che vengono sottoposti ad analisi, e solo dopo esito positivo la merce potrà essere sdoganata e messa in vendita. AGGIORNATO AL 2010 – Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio di Amman

Link: amman@ice.it



DOCUMENTI PER ISRAELE	
FATTURA EXPORT	si
DICHIARAZIONE DOGANALE	si
DOCUMENTI DI TRASPORTO	si
PACKING LIST	
CERTIFICATO DI ORIGINE	si
CERTIFICATI DI ANALISI	si
ETICHETTATURA DEL VINO	si (retro in ebraico)
IMBALLAGGI	
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	si
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	si
CONTINGENTE DOGANALE	
BIOTERRORISM ACT	
NOTIFICA PREVENTIVA	
REGISTRAZIONE ETICHETTE	si
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	12% tasse +0,30 € al litro – il totale non può essere < a 1,1 €
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	AGGIORNATO AL 2010 – per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio di Tel Aviv

Link: telaviv@ice.it



DOCUMENTI PER IL LIBANO	
FATTURA EXPORT	Fattura commerciale, in tanti esemplari quanti richiesti dal cliente (di norma 3), redatta in lingua francese o inglese. La fattura deve riportare la seguente dichiarazione firmata dall'esportatore: "We hereby certify that this invoice is authentic, that is the only invoice issued by us for the goods described hererein and that it shows their exact value without deduction of any discount and that their origin is exclusively italian".
DICHIARAZIONE DOGANALE	IM4
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Polizza di carico "clean on board" (per trasporto via mare) Lettera di vettura "airwaybill" (per trasporto via aerea)
PACKING LIST	
CERTIFICATO DI ORIGINE	Si
CERTIFICATI DI ANALISI	Si
ETICHETTATURA DEL VINO	Sono obbligatori in lingua francese o inglese: <ul style="list-style-type: none"> - Il Paese di produzione (Produced in Italy) - La dicitura "White wine" o "red wine" o "Rose wine" o "sparkling wine" - Alcool effettivo - Volume nominale e tutto quello richiesto nei Paesi UE
IMBALLAGGI	I cartoni di vino devono essere su pedane (pallet) preferibilmente in plastica. Se i cartoni di vino sono su pallet di legno, questi ultimi devono essere fumigati.
DOCUMENTI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	IM4 per importazione definitiva
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	Fattura commerciale Certificato di origine Certificato di analisi Polizza di carico "clean on board" (per trasporto via mare) Lettera di vettura "airwaybill" (per trasporto via aerea) Packing List Certificato Euro1
CONTINGENTE DOGANALE	No
BIOTERRORISM ACT	No
NOTIFICA PREVENTIVA	Se richiesta
REGISTRAZIONE ETICHETTE	Non obbligatoria

<p>DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE</p>	<p>Dazio doganale del 35% ad valorem CIF per i vini pregiati di qualità e del 57% ad valorem CIF per i vini da tavola. L'UE fornisce un elenco aggiornato dei vini pregiati all'Autorità doganale.</p> <p>Oltre al dazio grava al consumo interno l'IVA, pari al 10% del valore CIF + dazio. Le spese accessorie (diritti di banchina, facchinaggio, ispezione, ecc) sono variabili, ma rientrano nell'ordine di \$400-600 per bolletta doganale, a prescindere dal valore della merce.</p> <p>Una licenza di importazione di prodotti alcolici, rinnovabile ogni anno, viene rilasciata dal Ministero delle Finanze agli importatori locali di bevande alcoliche, dietro pagamento di 900.000 lire libanesi (circa 450 euro/marchio/etichetta) da parte degli stessi.</p>
<p>ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE</p>	<p>Per permettere all'importatore di beneficiare dei dazi applicati ai vini pregiati, bisogna riferirsi alla lista C106/1 emessa dal Giornale Europeo ed indicare su ogni cassa di vino pregiato importato in Libano, il numero della pagina del Giornale Ufficio Europeo che certifica l'origine e quindi la qualità del vino importato</p> <p>- all'arrivo della merce: Una bottiglia di ciascun tipo di vino va presentato come campionatura per analisi a cura del Ministero competente.</p> <p>- Il 16 maggio 2011, è entrata in vigore la comunicazione n. 69/2011 del Consiglio Superiore delle Dogane di adottare quanto stabilito dall'Organizzazione Internazionale della Dogana Libanese, relativo all'obbligo di riportare sulle fatture commerciali, il numero identificativo dei prodotti, secondo il sistema armonizzato.</p>

[Link: beirut@ice.it](mailto:beirut@ice.it)



DOCUMENTI PER LA SIRIA	
FATTURA EXPORT	Fattura commerciale, che deve essere emessa a nome dell'importatore in due originali e sei copie firmate e timbrate dall'esportatore. Gli originali devono essere certificati dalla Camera di Commercio operante nella circoscrizione in cui ha sede l'esportatore e legalizzati dall'Ambasciata di Siria in Italia. Le fatture devono recare alcune dichiarazioni standard.
DICHIARAZIONE DOGANALE	No
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Bill of lading
PACKING LIST	Si
CERTIFICATO DI ORIGINE	Certificato di origine, che deve essere rilasciato in cinque copie, certificate dalla Camera di Commercio e legalizzate dall'Ambasciata di Siria in Italia.
CERTIFICATI DI ANALISI	Certificato fitosanitario rilasciato dall'ente competente
ETICHETTATURA DEL VINO	Si, inclusi i composti in arabo con la data di produzione
IMBALLAGGI	Preferibilmente in cartoni
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	Si
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	No
CONTINGENTE DOGANALE	No
BIOTERRORISM ACT	No
NOTIFICA PREVENTIVA	No
REGISTRAZIONE ETICHETTE	No
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	Dazio doganale: 50% Imposta sul reddito: 4% Tasse di consumo: 35% Spese varie: circa 15% Percentuale alla General Foreign Trade Org (GFTO): 5%.
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	Licenza d'importazione con autorizzazione rilasciata dalla GFTO nonché certificato fitosanitario rilasciato dal laboratorio centrale

Link: damasco@ice.it


TURCHIA - Ufficio di ISTANBUL

DOCUMENTI PER LA TURCHIA	
FATTURA EXPORT	SI
DICHIARAZIONE DOGANALE	SI
DOCUMENTI DI TRASPORTO	SI
PACKING LIST	
CERTIFICATO DI ORIGINE	SI
CERTIFICATI DI ANALISI	SI
ETICHETTATURA DEL VINO	
IMBALLAGGI	
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	Importatore richiede al Ministero dell'Agricoltura il permesso presentando i seguenti documenti: Fattura proforma, Certificati analisi, origine e sanitario, documenti relativi la fase di produzione del prodotto - volume/unità di che si vuole importare e periodo di tempo
NOTIFICA PREVENTIVA	Ministero Agricoltura
REGISTRAZIONE ETICHETTE	SI
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	Il 14 gennaio 2011, il governo Turco ha pubblicato con nuove restrizioni le nuove regolamentazioni sui principi e sulle metodologie inerenti alla vendita e presentazione dei prodotti del tabacco e delle bevande alcoliche. Nel mese di Ottobre 2011 Governo Turco ha comunicato le nuove tasse per i vini e per le bevande superalcoliche, le quali sono attestate sui seguenti valori: - Vini freschi 2,94 lire turche al litro; - spumanti 19,82 lire turche al litro; - Vini freschi aromati 27,18 lire turche al litro; - Vini con il grado d'alcol di 18 % e meno, 21,58 lire turche al litro; Bevande alcoliche con il grado di alcol piu' di 45,4%, 105.8 lire turche al litro. L'IVA 18 % Dazi doganali applicati sulla merce proveniente dall'UE 50 %
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	Permessi d'importazione rilasciati da TAPDK (Autorità per la regolamentazione del mercato delle bevande alcoliche e del tabacco)

[Link: istanbul@ice.it](mailto:istanbul@ice.it)



DOCUMENTI PER GLI EMIRATI ARABI UNITI

Documenti di Accompagnamento, richiesti in Inglese o in Arabo:

Commercial Invoice (Fattura Commerciale)

Deve contenere i seguenti elementi: Destinatario, data di emissione e numero progressivo, data dell'ordine, descrizione della merce e voce doganale, valore della merce (CIF), numero dei colli e peso lordo, peso netto e numero di pezzi, porto di destinazione, ammontare spese di trasporto, ammontare spese di assicurazione, condizione di pagamento, attestazione congruità del prezzo a cura della Camera di Commercio.

→ Certificata dalla Camera di Commercio.

→ Tre originali e due copie non negoziabili girate dallo spedizioniere.

→ Deve contenere la seguente dichiarazione:

"The goods are neither of Israel origin nor do they contain Israeli materials nor are being exported from Israel".

Certificate of Origin (Certificato attestante l'origine)

→ Emesso dalla Camera di Commercio.

Product Type (Tipo di prodotto)

Quantity and Net Weight (Quantità e Peso Netto)

Country of Origin (Paese di Origine)

→ Queste informazioni devono anche figurare su ogni scatola.

Documento di Trasporto

Per trasporto via mare: Polizza di carico (Bill of lading).

Per trasporto per via aerea: Lettera di vettura aerea (Air way bill)

Lista d'Imballaggio (Packing list)

Analysis Certificate (Certificato di analisi)

I documenti a-b-d-e, devono essere autenticati dall'ambasciata degli E.A.U. a Roma.

Dazi Doganali, sul valore C.I.F. dichiarato sulla fattura.

Il dazio doganale sull'importazione di bevande alcoliche è pari allo 50%.

Per la vendita al dettaglio s'impone un dazio aggiuntivo del 30% sul totale del prezzo prodotto + dazio del 50%.

Limitazioni

L'importazione delle bevande alcoliche è vietata per i musulmani. Per le persone non musulmane la quantità permessa all'importazione per consumo personale è pari a 4 litri.

L'importazione delle bevande alcoliche è permessa solo nelle strutture alberghiere ed è soggetta a licenza d'importazione rilasciata dall'Economic Development Department ed il Ministero della Salute, di ciascun Emirato ad eccezione degli Emirati di Sharjah e Ras Al

Khaimah, che ne hanno proibito l'importazione, la commercializzazione e il consumo nei loro territori. L'Emirato di Sharjah ha recentemente proibito l'importazione e la rivendita della birra analcolica.

Sistemi di pagamento

Tutte le forme di pagamento sono ammesse, la più utilizzata e consigliabile è quella effettuata a mezzo di lettera di credito irrevocabile e confermata. L'emissione di assegni a vuoto è perseguita penalmente.

Altri requisiti

Importatore / distributore / agente locale: L'azienda esportatrice deve corrispondere con un'operatore locale registrato alla camera di commercio. Di seguito le ditte autorizzate ad importare bevande alcoliche a Dubai:

1/ MARITIME & MERCANTILE INTERNATIONAL LLC MMI Dubai,
Contatto: Mr. Andrew Day, General Manager. PO Box 70, Dubai, UAE.
Tel.: +971 04-209 5000- Fax.: +971 4 3686305 - Email : contactus@mmimail.net

2/AFRICAN & EASTERN (NE) LTD
Mr. Dan Grieve, purchaser Manager
Po Box 32321 Dubai United Arab Emirates.
Telephone:; Facsimile: +971(4)4344500; +971(4)4227688 – Email: sunamm@ane.ae

3/ ABU DHABI NATIONAL HOTELS COMPANY
Contatto: Mr. Ali Ahmed Al Maheree, General Manager
P.O. Box 46806 Abu Dhabi, United Arab Emirates.
Tel: +971 02-444 7228-Fax: +971 2 4448495 - Email: adnh@adnh.com

4/ DUBAI DUTY FREE
Contatto: Mr.Arvin, Purchasing Department. E-mail: Customer.Service@ddf.ae
Tel : (971-4) 601 9597 FAX: (971-4) 4-224 4323

5/TRUEBELL MARKETING AND TRADING LLC
Contatto: Mr. Peter Hinde. Po Box: 4146, Sharjah, UAE.
Tel: +971 6 5342111 – Fax: +971 6 5342112 – Email: p.hinde@truebell.org

6/QATAR - Qatar Distribution Company (unica azienda)
Contatto: Mr Chollin Boopher - General Manager
T: 00974 4499412, F: 00974 4687904, E: cboopher@qdc.com.

E' consigliabile spedire alle Autorità Sanitarie un campione dei prodotti per ottenere il nullaosta per l'importazione.

Altre informazioni sulle procedure di rilascio (negli Emirati Arabi Uniti)

La frequenza e la quantità della campionatura dipendono dal tipo di prodotti.

Nel caso di analisi di un campione su merci di sospetta qualità, la partita sarà rilasciata solo quando essa risulta regolare. Il tempo necessario per tale procedura è di 5 giorni lavorativi durante i quali la merce sarà trattenuta nel magazzino del destinatario.

Altri contatti utili:

	Ente governativo	TELEFONO	FAX
United Arab Emirates	Federation of the U.A.E. Chambers of Commerce, Industry and Agriculture P.O. Box 8886 – Dubai fccidxb@emirates.net.ae	+971 4 295 55 00	+971 4 294 12 12
	Ministry of Economy & Commerce P.O. Box 901 – Abu Dhabi	+971 2 626 50 00	+971 2 626 00 00
	Dubai Municipality –(autorizzazioni) Public Health Department P.O. Box 67 – Dubai foodcontrol@dm.gov.ae	+971 4 206 42 04	+971 4 222 15 13
	Dubai customs (informazioni generali) Email: contct@dubaicustoms.ae Website: www.dubaitrade.ae www.dubaicustoms.ae	+97180080080	

[Link: dubai@ice.it](mailto:dubai@ice.it)





DOCUMENTI PER L'ALGERIA	
FATTURA EXPORT	OBBLIGATORIA
DICHIARAZIONE DOGANALE	OBBLIGATORIA
DOCUMENTI DI TRASPORTO	OBBLIGATORI
PACKING LIST	
CERTIFICATO DI ORIGINE	OBBLIGATORIO (Decreto 05-467)
CERTIFICATI DI ANALISI	OBBLIGATORIO (Decreto 05-484)
ETICHETTATURA DEL VINO	OBBLIGATORIA (Decreto 05-467)
IMBALLAGGI	(Decreto 05-484)
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	OBBLIGATORIA
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	OBBLIGATORI
CONTINGENTE DOGANALE	Per gli spumanti e vini frizzanti è previsto un abbattimento del 100% dei diritti doganali per un contingente di 100 ettolitri/anno (Accordo di Associazione Algeria-UE)
BIOTERRORISM ACT	
NOTIFICA PREVENTIVA	
REGISTRAZIONE ETICHETTE	
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	Diritti doganali : 30 % IVA : 17 % Diritto sulla circolazione dei prodotti alcolici : 8.400 Dinari (circa 85 €) per ettolitro di vino
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	Documento « Acquit du service des alcools » rilasciato dall'Amministrazione delle imposte in loco

[Link: algeri@ice.it](mailto:algeri@ice.it)



DOCUMENTI PER L'EGITTO	
FATTURA EXPORT	Fattura commerciale, in 4 esemplari, redatta in lingua inglese. La fattura deve riportare la seguente dichiarazione firmata dall'esportatore: "We hereby certify that this invoice is authentic, that is the only invoice issued by us for the goods described herein and that it shows their exact value without deduction of any discount and that their origin is exclusively Italian".
DICHIARAZIONE DOGANALE	SI
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Polizza di carico (in 3 copie) "Bill of Lading" (per trasporto via mare) Lettera di vettura "airwaybill" (per trasporto via aerea) Polizza di assicurazione (2 copie)
PACKING LIST	
CERTIFICATO DI ORIGINE	Si
CERTIFICATI DI ANALISI	Si
ETICHETTATURA DEL VINO	Sono obbligatori in lingua francese o inglese: - Il Paese di produzione (Produced in Italy) - La dicitura "White wine" o "red wine" o "Rose wine" o "sparkling wine" - Alcool effettivo - Volume nominale e tutto quello richiesto nei Paesi UE
IMBALLAGGI	I cartoni di vino devono essere su pedane (pallet) preferibilmente in plastica. Se i cartoni di vino sono su pallet di legno, questi ultimi devono essere fumigati.
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	SI
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	Fattura commerciale Certificato di origine Certificato di analisi Polizza di carico "Bill of Lading"(per trasporto via mare) Lettera di vettura "air way-bill" per trasporto via aerea Packing List Certificato Euro1 (per le merci con un valore a partire da

	Euro 6.000,00).
CONTINGENTE DOGANALE	No
BIOTERRORISM ACT	No
NOTIFICA PREVENTIVA	No
REGISTRAZIONE ETICHETTE	Non obbligatoria
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	Dazio doganale del 3000% ad valorem CIF per i vini pregiati di qualità e per i vini da tavola. Viene inoltre aggiunta una tassa sulle vendite "sales tax" pari al 10% del valore CIF aumentato dall'importo del dazio doganale.
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	- all'arrivo della merce: Una bottiglia di ciascun tipo di vino va presentato come campionatura per analisi a cura del Ministero competente.
NOTA BENE	I quantitativi limitati alla domanda - che nasce dal turismo e dagli stranieri residenti - sono introdotti dai principali alberghi internazionali e dal "Duty Free Shop Co." che vende a stranieri nei propri 8 negozi sparsi nel paese (6 al Cairo).

ilcairo@ice.it


MAROCCO - Ufficio di CASABLANCA

DOCUMENTI PER IL MAROCCO	
FATTURA EXPORT	SI
DICHIARAZIONE DOGANALE	SI
DOCUMENTI DI TRASPORTO	SI
PACKING LIST	SI
CERTIFICATO DI ORIGINE	SI
CERTIFICATI DI ANALISI	SI
ETICHETTATURA DEL VINO	SI
IMBALLAGGI	SI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	SI
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	SI
CONTINGENTE DOGANALE	SI
BIOTERRORISM ACT	--
NOTIFICA PREVENTIVA	--
REGISTRAZIONE ETICHETTE	SI
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	SI
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	SI
DICHIARAZIONE DOGANALE PER I BOLLINI	SI
NOTIFICAZIONE DELLE CONCLUSIONI DEL SERVIZIO DELLA REPRESSIONE DELLE FRODI	SI- AGGIORNATO AL 2010 – Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio di Casablanca

[Link: casablanca@ice.it](mailto:casablanca@ice.it)


SUD AFRICA - Ufficio di JOHANNESBURG

DOCUMENTI PER IL SUDAFRICA	
FATTURA EXPORT	SI
DICHIARAZIONE DOGANALE	SI
DOCUMENTI DI TRASPORTO	AWB [Airway Bill]/ Bill Of Lading [by sea]
PACKING LIST	
CERTIFICATO DI ORIGINE	
CERTIFICATI DI ANALISI	L'Ente Naz. Dell'Agricoltura richiede l'analisi di un campione dietro l'invio della scheda (application for a credit facility). Se positivo rilascia il permesso all'importazione
ETICHETTATURA DEL VINO	
IMBALLAGGI	
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	Permesso d'importazione dell'importatore sudafricano rilasciato dall'Ente Naz. dell'Agricoltura dopo i
CONTINGENTE DOGANALE	
BIOTERRORISM ACT	
NOTIFICA PREVENTIVA	
REGISTRAZIONE ETICHETTE	
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	In attesa di una risposta della dogana sudafricana
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	Nel caso di autorizzazione all'importazione l'Ente Naz. Agr. Richiede che l'importatore effettui un deposito di stoccaggio, fino al rilascio del certificato di sdoganamento (removal certificate)
NOTA BENE	AGGIORNATO AL 2010 PER MOTIVI DI SPAZIO IN QUESTA PUBBLICAZIONE, NON SONO PRESENTI GLI ALLEGATI E LE SCHEDE SPEDITE DA ICE JOHANNESBURG. SONO COMUNQUE A DISPOSIZIONE E POSSONO ESSERE RICHIESTE PRESSO L'UFFICIO DI JOHANNESBURG

Link: johannesburg@ice.it



DOCUMENTI PER LA TUNISIA	
FATTURA EXPORT	OBBLIGATORIA
DICHIARAZIONE DOGANALE	OBBLIGATORIA
DOCUMENTI DI TRASPORTO	OBBLIGATORIA
PACKING LIST	
CERTIFICATO DI ORIGINE	SI
CERTIFICATI DI ANALISI	SI
ETICHETTATURA DEL VINO	SI
IMBALLAGGI	SI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	SI, OBBLIGATORIA , in quanto le importazioni tunisine di vino, non essendo libere, sono sottoposte al rilascio della relativa autorizzazione che è di difficile ottenimento
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	OBBLIGATORI
CONTINGENTE DOGANALE	
BIOTERRORISM ACT	---
NOTIFICA PREVENTIVA	---
REGISTRAZIONE ETICHETTE	
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	I dazi applicati all'importazione di vini in Tunisia sono in linea di massima attorno al 36 %, mentre la Tassa s/Valore Aggiunto . (<i>Taxe sur la Valeur Ajoutée</i>) (IVA) è del 18 %, oltre al D.C. : Dazio al Consumo (<i>Droit de Consommation</i>) variabile a seconda della tipologia del prodotto importato
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	Nell'ambito delle importazioni effettuate sotto " <i>il regime della Compensazione</i> ", le importazioni sono compensate da operazioni di esportazione e sottoposte ad apposito accordo del Ministero del Commercio tunisino con la relativa autorizzazione.

Link: tunisi@ice.it

ITALIA





DOCUMENTI PER L'AUSTRALIA	
FATTURA EXPORT	<p>The Commercial Invoice is supplied by the exporter to provide the price, description and other particulars of the transaction. The terms of sale, known as the incoterm, is to appear on the invoice, i.e. FOB, CIF, for Customs valuation purpose. The commercial invoice is a legal document that is to be signed by the responsible exporting party attesting to the veracity of the information being declared.</p> <p>The packing list serves to itemize the details of a shipment. It is provided by the exporter and is a standard document that accompanies the commercial invoice. The packing list facilitates the customs clearance process for the customs broker, since often times a customs entry must provide itemized costs and weights of goods packaged within each box.</p>
DICHIARAZIONE DOGANALE	Customs entry done on line by custom agent.
DOCUMENTI DI TRASPORTO	<p>The airway bill (AWB) is a non-negotiable transport document issued by the air carrier or by the forwarder which serves to indicate acceptance of goods for carriage and the terms and conditions of the carriage. Since the AWB is non-negotiable, it does not evidence title to the goods.</p> <p>AWB's are issued in 3 originals, one for the carrier, one for the consignee, and one for the shipper. Therefore, a letter of credit for an airshipment should not require presentation of more than one original, nor should it specify a full set of original airway bills.</p> <p>The AWB is issued by the air carrier in the country of embarkation. Generally, a copy of the AWB is presented to customs upon entry.</p> <p>The Bill of Lading (B/L) is a transport document issued by the ocean carrier or forwarder covering a shipment of goods via ocean. It can either be a negotiable or non-negotiable document supplied by the carrier or forwarder to confirm on board carriage of cargo. Multi-modal bills or through B/Ls are as a rule non negotiable. The negotiable ocean bill of lading may be endorsed and transferred to a third party while the goods are in transit. The bill of lading is presented to customs upon entry and serves to verify that the description on the bill of lading matches the description and quantities specified on the commercial invoice and carrier manifest. The ocean freight used for customs valuation purposes also may appear on the bill of lading.</p>



PACKING LIST	
CERTIFICATO DI ORIGINE	<p>Rules of origin are the rules applied to determine from which country a good originates for international trade purposes.</p> <p>Rules of origin are necessary for both preferential reasons i.e. determining eligibility for benefits such as reduced rates of duty, and non-preferential reasons such as the imposition of anti-dumping and countervailing duties, country of origin marking, etc.</p>
CERTIFICATI DI ANALISI	www.foodstandards.gov.au
ETICHETTATURA DEL VINO	<p>www.foodstandards.gov.au</p> <p>(go to Food Standards Code / Chapter 1 General Food Standards / Part 1.2 Labelling and other Information Requirements <u>AND</u> Chapter 2 Food Product Standards / Part 2.7 Alcoholic Beverages)</p>
IMBALLAGGI	<p>The Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) Non-Commodity Information Requirement Policy implemented 1 August 2009 and enforced as of 1 September 2009, requires that all full container load (FCL) and less than container load (LCL) consignments be accompanied by a packing declaration certifying that the packing materials used are in accordance with ISPM 15 (International Standards for Phytosanitary Measures). The Packing Declaration may also be stated on the packing list or the commercial invoice accompanying the import consignment. In order to minimize problems with interpretation, the statement must be worded as specified in the sample below. Shipments without such a declaration will be routed for physical inspection and cargo release will be delayed.</p> <p>The Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) Non-Commodity Information Requirement Policy implemented 1 August 2009 and enforced as of 1 September 2009, requires that all full container load (FCL) consignments transported via ocean carriage be accompanied by a Container Cleanliness Statement.</p> <p>A separate Container Cleanliness Statement is not mandatory. The statement may also be stated on the packing list, packing declaration, or the commercial invoice accompanying the import consignment. In order to minimize problems with interpretation, the statement must be worded as specified in the sample below. FCL shipments without such a declaration will be routed for physical inspection and cargo release will be delayed.</p>
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	



<p>DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE</p>	<p>In accordance with the Australian Customs Act of 1901, all importations into Australia are to be declared. Import declarations in Australia are lodged either by the importer or appointed customs broker via the electronic Integrated Cargo System (ICS). Imported goods with a customs value of AUD 1000 or less may be declared as a Self Assessed Clearance Declaration (SAC) which also is lodged electronically. Upon customs clearance, Customs transmits via the ICS an Authority to Deal which confirms that the import may enter the commerce of Australia.</p> <p>Fees: Australian customs will assess GST and AQIS fee. Process Time: Electronic entries lodged via ICS are processed upon receipt. Customs aims to transmit an Authority to Deal notification within 30 minutes of receiving payment of applicable duties, taxes and charges. Clearance time also depends on the customs' selectivity setting and whether the commodity is subject to intervening authority regulations.</p> <p>Length of Validity: Import declarations are to be maintained within the importer's file for 5 years in accordance with Customs Act 1901.</p> <p>Registration with Customs is needed in order to use the Integrated Cargo System (ICS) for the lodging of import declarations. Registration can be carried out by submitting the information contained on the form B319 electronically or may be submitted manually at a customs counter at the port of entry.</p> <p>Australian Customs Service House 5 Constitution Avenue AU-Canberra ACT 2601 Tel: 61 2 62756666 www.customs.gov.au</p> <p>Fees: No customs fee but customs broker may charge a fee to send registration electronically. Process Time: Within same business day Length of Validity: Indefinite</p>
<p>DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE</p>	<p>As above</p>
<p>CONTINGENTE DOGANALE</p>	<p>As above</p>
<p>BIOTERRORISM ACT</p>	<p>No relevant to alcohol products</p>
<p>NOTIFICA PREVENTIVA</p>	<p></p>
<p>REGISTRAZIONE ETICHETTE</p>	<p>Trade mark checked by customs</p>
<p>DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE</p>	<p>www.customs.gov.au</p>

<p>ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE</p>	<p>Revocation of Gift Concessions for Alcoholic Beverages and Tobacco Products, effective 1 October 2008</p> <p>In accordance with Australian Customs Notice 2008/43, the gift concessions for gifts valued under \$200 per consignment of alcoholic beverages and tobacco has been revoked effective 1 October 2008.</p> <p>Under the gift concession by-law 9740019 of 17 September 1997, gifts valued under \$200 of such items were exempt from duty and tax when imported into Australia. Effective 1 October 2008, gift consignments of such products will be subject to duties and taxes. The uniform duty and tax free threshold for all imported goods of \$1000 AU does not include alcoholic beverages and tobacco products.</p> <p>Australian Customs Service, Manager, Schedule 4 Concessions, Tel: 02 6275 6542</p> <p>AGGIORNATO AL 2010 – Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio di Sidney</p>
---	---

Link: sydney@ice.it

NUOVA ZELANDA

DOCUMENTI PER LA NUOVA ZELANDA	
FATTURA EXPORT	Commercial invoice for the value of the goods (ex works/cif/fob)
DICHIARAZIONE DOGANALE	Customs entry done on line by customs agent..
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Bill of lading/Airway bill
PACKING LIST	
CERTIFICATO DI ORIGINE	Useful but not always requested
CERTIFICATI DI ANALISI	Not required
ETICHETTATURA DEL VINO	http://www.foodstandards.gov.au Ref food standards sections 1.2 and 2.1.7
IMBALLAGGI	To comply with ISPM15 regs
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	As above
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	As above
CONTINGENTE DOGANALE	As above
BIOTERRORISM ACT	Not relevant to alcohol products
NOTIFICA PREVENTIVA	
REGISTRAZIONE ETICHETTE	Trade mark checked by customs
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	http://www.customs.govt.nz Ref customs tariff Ch 22.04.21
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	Nothing further AGGIORNATO AL 2010 – Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio di Sidney

Link: sydney@ice.it

PAESI DOVE E' VIETATA L'IMPORTAZIONE DI VINO

ARABIA SAUDITA	VIETATA L'IMPORTAZIONE riyad@ice.it
PAKISTAN	Fatto salvo il caso delle missioni diplomatiche che dispongono di limitate quote annuali.
IRAN	VIETATA L'IMPORTAZIONE teheran@ice.it
LIBIA	VIETATA L'IMPORTAZIONE tripoli@ice.it
KUWAIT	Fatto salvo il caso delle missioni diplomatiche e delle ambasciate per il consumo del personale. kuwait@ice.it



**Agenzia ICE – AREA AGRO-ALIMENTARE
Linea Vini e bevande**

Responsabile: Dr. Stefano Raimondi

Via Liszt, 21

00144 ROMA

vini@ice.it

Agenzia ICE - Sede Regionale per il Veneto

Progetto e coordinamento: Stefano Rossetto

Immagini: Chiara Carletti

Responsabile: Dr. Paolo Pesce

Viale del Lavoro, 8

37135 VERONA

verona@ice.it

I NOSTRI SITI:

www.ice.it

www.italtrade.com